D.G. Agricoltura

Testo coordinato decreto dirigente di unità organizzativa 13 luglio 2016 - n. 6792
T.c. del d.d.u.o. 13 luglio 2016, n. 6792 - "Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Lombardia. Operazione 16. 10.01 «Progetti integrati di filiera» - Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande" modificato dal d.d.u.o. 18 luglio 2016, n. 6990

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

Visti i regolamenti:

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, notificata alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea il 17 luglio 2015 con nota n. D/8184;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020»;
- n. X/4283 del 6 novembre 2015 «Presa d'atto dei criteri di selezione delle Operazioni in attuazione del Programma di sviluppo rurale della Lombardia per il periodo 2014-2020»;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 5571 del 15 giugno 2016 «Programma Sviluppo Rurale 2014/2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni - Aggiornamento» con il quale è approvato l'elenco dei dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni tra cui la 16.10.01 «Progetti integrati di filiera»;

Ritenuto di procedere all'approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Operazione 16.10.01 «Progetti integrati di filiera» del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto che è necessario far conoscere ai potenziali beneficiari della suddetta Operazione, condizioni e criteri di ammissibilità che regolano gli investimenti relativi alle seguenti operazioni attivabili con i progetti integrati di filiera approvando l'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1.1.01: formazione e acquisizione di competenze;
- 1.2.01: progetti dimostrativi e azioni di informazione;
- 3.1.01: sostegno agli agricoltori e alle associazioni che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità;
- 4.1.02: incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari;
- 4.2.01: trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli;
- 16.2.01: progetti pilota e sviluppo di innovazione.

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di 158.950.000,00 euro, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. «Sviluppo Industrie e Filiere Agroalimentari, Zootecnia e Politiche Ittiche», individuate dalla d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016;

DECRETA

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Operazione 16.10.01 «Progetti integrati di filiera» del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Lombardia di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto;

2. di approvare le disposizioni relative a condizioni e criteri di ammissibilità che regolano gli investimenti relativi alle seguenti operazioni attivabili con i progetti integrati di filiera di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1.1.01: formazione e acquisizione di competenze;
- 1.2.01: progetti dimostrativi e azioni di informazione;
- 3.1.01: sostegno agli agricoltori e alle associazioni che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità;
- 4.1.02: incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari;
- 4.2.01: trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli;
- 16.2.01: progetti pilota e sviluppo di innovazione;

3. che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di 158.950.000,00 euro, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.);

4. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura;

6. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Andrea Massari

ALLEGATO A

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA NELL'AMBITO DELLA MISURA 16 DEL PSR 2014-2020, OPERAZIONE 16.10.01

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

INDICE

1. OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE INTEGRATA
2. SELEZIONE E ATTUAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA
3. IL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA
4. ACCORDO TRA I PARTNER
4.1 IMPEGNI DEL CAPOFILA
5. TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI
5.1 INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE SPESE DI COOPERAZIONE (Operazione 16.10.01)
6. RICHIEDENTI
7. DOTAZIONE FINANZIARIA
8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
9. CRITERI DI VALUTAZIONE
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO SULL'OPERAZIONE 16.10.01
11.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
11.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
11.3 MODIFICA ED ERRORI PALESI DELLA DOMANDA
11.4 DOMANDE INCOMPLETE E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
12. ISTRUTTORIA E FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE
13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO SULLE SINGOLE OPERAZIONI
14. VARIANTI
14.1 VARIANTI DELL'ACCORDO TRA I PARTNER
14.2 VARIANTI DELLE OPERAZIONI AMMESSE A FINANZIAMENTO
14.3 VARIANTI DELLE SPESE DI COOPERAZIONE (Operazione 16.10.01)
15. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI COOPERAZIONE (Operazione 16.10.01)
15.1 EROGAZIONE DEL S.A.L.
15.2 EROGAZIONE DEL SALDO
15.3 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI
16. CONTROLLI IN LOCO PER LE SPESE DI COOPERAZIONE (Operazione 16.10.01)
17. CONTROLLI EX POST PER LE SPESE DI COOPERAZIONE (Operazione 16.10.01)
18. DECADENZA DAL CONTRIBUTO

18.1 DECADENZA DAI CONTRIBUTI DEL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA
18.2 DECADENZA DAL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI COOPERAZIONE (Operazione 16.10.01)
19. PROCEDIMENTO DI DECADENZA
19.1 PROCEDIMENTO DI DECADENZA DEL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA
19.2 PROCEDIMENTO DI DECADENZA DELLE SPESE DI COOPERAZIONE (OPERAZIONE 16.10.01)
20. RINUNCIA
20.1 RINUNCIA AL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA
20.2 RINUNCIA PER LE SPESE DI COOPERAZIONE (Operazione 16.10.01)
21. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
22. IMPEGNI
22.1 IMPEGNI ESSENZIALI PER IL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA
22.2 IMPEGNI ESSENZIALI PER LE SPESE DI COOPERAZIONE (Operazione 16.10.01)
22.3 IMPEGNI ACCESSORI PER LE SPESE DI COOPERAZIONE (Operazione 16.10.01)
23. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
23.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI
23.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI
24. SANZIONI
25. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ
26 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3
ALLEGATO 4
ALLEGATO 5
ALLEGATO 6

1. OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE INTEGRATA

Il presente bando intende promuovere iniziative caratterizzate da un approccio integrato e coerenti con le linee di indirizzo del PSR 2014-2020, finalizzate al potenziamento ed alla valorizzazione delle filiere produttive presenti sul territorio lombardo, limitatamente ai prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato.
Il PSR 2014-2020 attribuisce particolare importanza alla progettazione integrata per conseguire risultati impossibili da ottenere attraverso progetti di singoli operatori; si tratta di un valore aggiunto che solo progetti integrati opportunamente predisposti ed adeguatamente implementati possono far divenire concreto.
L'obiettivo è quello di sviluppare azioni di sistema in coerenza con la strategia del PSR.
Il progetto integrato di filiera deve essere in grado di sintetizzare sia le potenzialità sia gli elementi di criticità del comparto e di proporre soluzioni di sistema che garantiscano il miglioramento della competitività e delle caratteristiche della filiera e che si pongano, in particolare, l'obiettivo di conseguire concreti benefici nei confronti della salvaguardia/incremento dei redditi delle imprese agricole.

2. SELEZIONE E ATTUAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA

Il processo di presentazione, selezione e di attuazione dei progetti prevede le seguenti fasi nei tempi stabiliti al successivo paragrafo 26:
- fase 1:
  - bando dell'operazione 16.10.01 e presentazione dei progetti integrati di filiera in forma cartacea;
  - istruttoria delle domande e approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;
  - presentazione della domanda informatizzata dell'operazione 16.10.01;
- fase 2:
  - presentazione coordinata delle domande di finanziamento a valere sulle operazioni PSR di riferimento per gli interventi previsti dai progetti integrati ammessi a finanziamento;
  - istruttoria delle domande con verifica della coerenza sia rispetto al progetto integrato, sia delle regole di operazione;
  - conferma dell'approvazione della graduatoria dei progetti integrati ammessi a finanziamento e concessione dei contributi previsti dalle singole operazioni;
- fase 3:
  - realizzazione di tutti gli interventi ammessi a finanziamento entro le scadenze stabilite, nel rispetto dei requisiti di ammissione a finanziamento e degli impegni assunti;
  - monitoraggio e rendicontazione.

3. IL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA

Un progetto integrato di filiera si qualifica quale approccio condiviso da un'ampia rete di soggetti operanti in una filiera con la capacità e la volontà di aggregarsi individuando e concordando uno specifico obiettivo comune di sviluppo e di valorizzazione della filiera stessa.
Il progetto si attua mediante un accordo nel quale i sottoscrittori definiscono e concordano le iniziative che ciascuno deve realizzare per perseguire l'obiettivo concordato.
Il progetto si realizza tramite l'attivazione degli interventi e l'utilizzo delle risorse previste dalle rispettive operazioni del PSR 2014-2020 (vedi paragrafo 5) e deve riguardare esclusivamente interventi concernenti prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato.
Il progetto deve essere caratterizzato da un obiettivo specifico che solo la forte interconnessione delle azioni concordate dai partner è in grado di perseguire.
Il progetto deve dimostrare il "valore aggiunto" dell'aggregazione cioè che l'obiettivo di filiera concordato e i risultati attesi sono conseguibili solo grazie all'effetto collegato e sinergico dell'integrazione tra beneficiari e azioni e non sono ottenibili se gli interventi fossero attivati singolarmente.

4. ACCORDO TRA I PARTNER

Il progetto integrato di filiera deve essere contraddistinto da un accordo formale sottoscritto da tutti i partecipanti e deve essere redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando.
L'accordo contiene il progetto integrato di filiera con la descrizione della strategia e degli obiettivi, la tempistica degli interventi e delle operazioni PSR da attivare; i risultati devono essere quantificabili e misurabili e deve essere garantita la sostenibilità dell'intero progetto dal punto di vista finanziario.

L'accordo descrive la composizione del partenariato, illustra le modalità di gestione e di funzionamento della partnership, definisce i ruoli e gli impegni in capo a ciascuno dei partecipanti, gli obblighi e le conseguenze previste in caso di mancato rispetto degli impegni; eventuali fideiussioni a garanzia di defezioni e di rispetto impegni da parte dei partner contribuiscono alla valutazione positiva del modello organizzativo.
L'accordo deve individuare il capofila, che presenta il progetto integrato di filiera e che assume anche il ruolo di coordinamento e di referente nei confronti dell'amministrazione regionale. Il ruolo di capofila può essere assunto solo da un'impresa che sottoscrive l'accordo e che svolga attività di produzione e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli della filiera.
L'accordo deve avere una durata non inferiore ai tre anni dalla data di conclusione di tutti gli interventi e deve contenere l'impegno di tutti i partecipanti a realizzare gli interventi nei modi e nei tempi previsti nel progetto integrato.
Ogni partecipante che realizza interventi deve inoltre sottoscrivere una scheda di adesione redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 nella quale descrive gli interventi da realizzare, i costi, la tempistica, le operazioni da attivare e le qualità del progetto.
Il partenariato che sottoscrive l'accordo deve essere formato in prevalenza numerica da imprese agricole rispetto agli altri soggetti componenti.
Il partenariato deve, inoltre, rispettare almeno una delle seguenti condizioni:

- essere costituito da almeno 10 imprese agricole beneficiarie/destinatarie delle operazioni del PSR che devono attivare almeno 2 operazioni diverse (non considerando l'operazione 16.10.01) delle quali l'operazione 4.01.02 deve costituire almeno il 30% dell'importo totale degli investimenti previsti nel progetto integrato;
- essere costituito da almeno 3 cooperative o organizzazioni di produttori.

I beneficiari delle operazioni devono realizzare gli interventi con le modalità e nei tempi previsti nel progetto integrato e dalle disposizioni attuative stabilite dalle singole operazioni (beneficiari, tipologia, aliquota, criteri di selezione, punteggio minimo di ammissione, limiti minimi e massimi degli investimenti).
I progetti integrati ammessi a finanziamento devono mantenere composizione, ruoli e impegni previsti nell'accordo tra i partner; eventuali variazioni nella composizione del partenariato devono essere preventivamente autorizzate e sono ammissibili solo a condizione che vengano comunque mantenute le caratteristiche del partenariato, che non modifichino i requisiti di ammissibilità e di ammissione a finanziamento e che non pregiudichino gli obiettivi del progetto.

4.1 IMPEGNI DEL CAPOFILA

Il capofila assume il ruolo di coordinamento e di referente nei confronti dell'amministrazione regionale ed assume i seguenti impegni:

- presentazione alla D.G. Agricoltura della domanda di finanziamento del progetto integrato di filiera (vedi paragrafo 11) e successiva presentazione della domanda informatizzata in SISCO (vedi paragrafo 12);
- presentazione alla D.G. Agricoltura dell'elenco delle domande presentate sulle singole operazioni con attestazione della loro coerenza e conformità al progetto integrato approvato (vedi paragrafo 13);
- segnalazione preventiva alla D.G. Agricoltura delle variazioni nella composizione del partenariato (vedi paragrafo 14);
- segnalazione preventiva alla D.G. Agricoltura di ogni variante riguardante le iniziative/operazioni ammesse a finanziamento che un beneficiario sottoscrittore intende presentare (vedi paragrafo 14);
- attestazione di conformità al progetto integrato approvato di ogni richiesta di S.A.L. e di saldo che un beneficiario sottoscrittore intende presentare per le iniziative/operazioni ammesse a finanziamento (vedi paragrafo 13: la valutazione va allegata alla richiesta stessa);
- presentazione alla D.G. Agricoltura di una relazione semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno) riguardante lo stato di avanzamento fisico e finanziario di tutte le iniziative finanziate col progetto integrato di filiera, gli aspetti finanziari e gli indicatori di risultato;
- relazione finale, a chiusura di tutti gli interventi, con scheda riguardante gli obiettivi e risultati conseguiti, il risultato finanziario complessivo e dei singoli interventi con relativo confronto con quanto concesso, nonché il valore ottenuto con l'aggregazione e le ricadute del progetto sulla filiera.

Il mancato rispetto di tali impegni comporta la decadenza totale o parziale del contributo previsto per l'operazione 16.10.01 con le modalità stabilite ai paragrafi 22.2 e 22.3.

5. TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI

Per la realizzazione dei progetti integrati di filiera deve essere presentata domanda di spese di cooperazione tramite l'operazione 16.10.01.

Nel progetto integrato di filiera possono essere attivate le seguenti operazioni:
- 1.1.01: formazione e acquisizione di competenze (i partner possono partecipare anche in qualità di destinatari dell'operazione);
- 1.2.01: progetti dimostrativi e azioni di informazione (i partner possono partecipare anche in qualità di destinatari dell'operazione);
- 3.1.01: sostegno agli agricoltori e alle associazioni che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità;
- 4.1.02: incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari;
- 4.2.01: trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli;
- 16.2.01: progetti pilota e sviluppo di innovazione.

Le condizioni e i criteri di ammissibilità relative alle singole operazioni sono consultabili sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) e come documenti acclusi al presente bando.
Le disposizioni attuative delle operazioni, complete delle procedure per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi, saranno disponibili alla data per la presentazione delle domande di finanziamento sulle singole operazioni di cui al paragrafo 13.

5.1 INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE SPESE DI COOPERAZIONE (Operazione 16.10.01)

Per l'operazione 16.10.01 possono essere finanziate al capofila le seguenti spese di cooperazione previste dal Reg. 1305/2013, art. 35, comma 5):
a) spese per gli studi sulla filiera interessata e studi di fattibilità;
b) spese per l'animazione della filiera interessata al fine di rendere fattibile il progetto integrato di filiera;
c) spese di esercizio della cooperazione;
d) spese di redazione del progetto e spese dirette di altre azioni finalizzate all'innovazione;
e) spese di realizzazione della cartellonistica informativa.
Sono ammesse solo spese sostenute dal capofila successivamente alla data del 1 giugno 2016 e fino alla data di conclusione di tutti gli investimenti previsti dal progetto integrato di filiera.
Il limite massimo di spesa ammissibile dei costi di cooperazione è pari a 80.000,00 euro;
L'ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è pari al 100%.
Non sono ammissibili pagamenti in contanti.
La tabella che segue esplicita le tipologie di spesa ammesse sostenute dal capofila con le relative specifiche.

Spese ammesse	Specifiche per l'ammissibilità
1. Spese per consulenza tecnico scientifica fornita da soggetti esterni. Le consulenze possono riguardare studi, animazione, redazione, coordinamento, gestione e realizzazione del progetto previsti alle lettere a), b), c) e d).	In domanda devono essere presentati tre preventivi comparativi che devono: - essere proposti da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti; - essere presentati su carta intestata dei fornitori e validi al momento della presentazione della domanda; - essere indirizzati al richiedente e riportare il prezzo effettivo; - riportare la descrizione della fornitura ed essere comparabili.
2. Personale impiegato in studi, animazione, redazione, coordinamento, gestione e realizzazione del progetto previsti alle lettere a), b), c) e d).	Le spese di personale devono derivare da un contratto tra capofila e un lavoratore. In domanda deve essere presentata una stima dettagliata dei tempi, della categoria e dei costi del personale da utilizzare. La spesa ammissibile è determinata moltiplicando il costo del lavoro giornaliero per il numero di giornate lavorative dedicate al progetto, come appresso indicato: $\text{costo giornata lavorata} = \frac{\text{stipendio lordo annuo (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali)}}{\text{n° giornate lavorative annue}}$ $\text{costo ammiss.} = \text{costo giornata lavorata} \times \text{n° giornate attribuite al progetto}$ A consuntivo le spese devono essere identificabili mediante riscontro delle scritture contabili (cedolini, report giornalieri).

3. Realizzazione di cartellonistica informativa sul progetto di cui alla lettera e).	Azione obbligatoria di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Spesa ammessa fino a un massimo di 200 euro.

I contributi di cui alla presente operazione non sono cumulabili, con altre "fonti di aiuto" concesse per i medesimi interventi.

6. RICHIEDENTI

Può essere beneficiario del contributo relativo ai costi di cooperazione previsti dall'operazione 16.10.01 esclusivamente il capofila del progetto, per i costi dallo stesso sostenuti.
I soggetti partner aderenti ai progetti integrati di filiera possono beneficiare dei contributi previsti dalle operazioni di cui al paragrafo 5 cui fanno riferimenti gli interventi da realizzare, con le modalità e alle condizioni previste dalle singole operazioni.
Nel caso di approvazione del progetto integrato di filiera, i singoli beneficiari devono presentare le domande di finanziamento sul bando dell'operazione di riferimento solo per gli interventi che sono coerenti con gli obiettivi del progetto integrato approvato e nei limiti di spesa approvati col progetto stesso (vedi paragrafo 13).

7. DOTAZIONE FINANZIARIA

Per il presente bando per la selezione dei progetti integrati di filiera sono messi a disposizione:
- 1.000.000,00 di euro per le spese di cooperazione (operazione 16.10.01);
- 500.000,00 euro per gli interventi di formazione e acquisizione di competenze (operazione 1.1.01);
- 1.000.000,00 euro per i progetti dimostrativi e azioni di informazione (operazione 1.2.01);
- 450.000,00 euro per gli interventi a sostegno agli agricoltori e alle associazioni che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità (operazione 3.1.01);
- 100.000.000,00 di euro per incentivi agli investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari (operazione 4.1.02);
- 54.000.000,00 di euro per interventi di trasformazione, commercializzazione e sviluppo di prodotti agricoli (operazione 4.2.01;
- 2.000.000,00 di euro per progetti pilota e sviluppo di innovazione (operazione 16.2.01).

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del Responsabile di Operazione, nel limite massimo del 15%, con eccezione della dotazione dell'operazione 16.10.01 e dell'operazione 4.2.01.
In sede di approvazione della graduatoria finale, sono garantite le risorse necessarie per l'ammissione a finanziamento di un progetto integrato di filiera che preveda tutti gli interventi (operazione 4.1.02 e operazione 4.2.01) all'interno dei territori ricompresi nelle Aree Interne individuate da Regione Lombardia al momento della presentazione della domanda.

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Per essere ammissibili i progetti integrati di filiera devono:
- contenere l'accordo sottoscritto dai partner, la descrizione del progetto integrato e le schede di adesione firmate dai componenti del partenariato, redatti secondo gli schemi dell'allegato 1 e dell'allegato 2;
- rispettare quanto stabilito al paragrafo 4 per quanto attiene la composizione del partenariato e le operazioni da attivare;
- prevedere che l'accordo abbia una durata non inferiore ai tre anni dalla data di conclusione di tutti gli interventi;
- prevedere un importo complessivo di progetto compreso tra un minimo di 3.000.000,00 di euro ed un massimo di 30.000.000,00 di euro;
- prevedere la conclusione delle attività dell'operazione 16.10.01 (spese di cooperazione), compresa la richiesta di saldo, entro 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione definitiva del progetto integrato di filiera;
- avere obiettivi quantificabili e misurabili, con vantaggi attribuibili alle imprese agricole partecipanti;
- essere coerenti con la strategia e gli obiettivi del PSR 2014-2020 di Regione Lombardia;

- prevedere un sistema di monitoraggio come stabilito al paragrafo 4.1, per il coordinamento e la comunicazione con l'amministrazione regionale.

Le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate per tutto il periodo di validità dell'accordo e di realizzazione del progetto integrato di filiera.
Per essere ammissibili, gli interventi previsti per la realizzazione del progetto integrato di filiera devono rispettare le condizioni di ammissibilità previste per le singole operazioni cui fanno riferimento.

9. CRITERI DI VALUTAZIONE

Per essere finanziati i progetti integrati di filiera devono essere caratterizzati da un evidente "valore aggiunto", cioè da sinergie progettuali ottenibili solo attraverso la costituzione del partenariato.
Il progetto deve dimostrare che gli obiettivi e i risultati previsti sono conseguibili solo attraverso gli effetti generati dall'accordo di integrazione tra beneficiari e iniziative e che viene maggiorato l'impatto degli interventi considerati singolarmente.
Il progetto che non dimostri alcun valore aggiunto dell'aggregazione viene considerato non finanziabile.
I progetti integrati di filiera sono valutati in base ai criteri di valutazione riportati nell'allegato 4.
Nel caso il progetto integrato di filiera non fornisca sufficienti informazioni/documentazione necessarie alla formulazione della valutazione, il punteggio di riferimento non viene assegnato.
Sono ammissibili i progetti di filiera che ottengono un punteggio minimo di 60 punti.
L'assenza di benefici ricadenti sulle imprese agricole o di valore aggiunto dell'aggregazione (valutazione pari a punti 0 alla voce 7 o alla voce 10) comporta la non finanziabilità del progetto presentato.
A parità di punteggio viene accordata priorità in base alle seguenti preferenze progressive:

- maggior punteggio per valore conseguibile con l'aggregazione (voce 10);
- maggior punteggio per benefici ricadenti sulle imprese agricole (voce 7)
- maggior punteggio per l'integrazione (voce 4.2);
- maggior punteggio per il modello organizzativo del proponente (voce 11).

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente l'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Operazione, individuato con decreto dall'Autorità di gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990.

11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO SULL'OPERAZIONE 16.10.01

La domanda di finanziamento dei progetti integrati di filiera deve essere presentata in forma cartacea dal capofila alla Direzione Generale Agricoltura.
Ciascun capofila può presentare soltanto una domanda di contributo nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative.

11.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda in forma cartacea (cui va allegata una copia su supporto informatico) può essere presentata dal giorno 18 luglio 2016 e fino alle ore 16:00 del 17 ottobre 2016.
La domanda deve essere indirizzata a Regione Lombardia – D.G. Agricoltura – U.O. Sviluppo di Industrie e Filiere Agroalimentari, Zootecnia e Politiche Ittiche – Palazzo Lombardia – Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano e deve pervenire ed essere protocollata (anche nel caso di invio a mezzo di servizio postale) entro la scadenza stabilita al Protocollo Generale situato in Viale Francesco Restelli, 2 Milano o ai protocolli federati presso gli Uffici Territoriali Regionali.
La domanda s'intende presentata con l'assegnazione del protocollo da parte della Regione Lombardia; le domande pervenute e protocollate dopo le ore 16:00 del 17 ottobre 2016 non sono ricevibili.

11.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Il richiedente deve allegare alla domanda di finanziamento la seguente documentazione cartacea (oltre a una copia su supporto informatico):

1. accordo tra i partner contenente il progetto integrato di filiera redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1;

2. schede di adesione al progetto integrato di filiera di tutti i partner che realizzano interventi, redatte secondo lo schema di cui all'allegato 2; le schede devono essere corredate dalla copia dei documenti d'identità in corso di validità dei legali rappresentanti sottoscrittori;
3. relazione tecnico/economica a firma del capofila di progetto, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 3, con descrizione dettagliata delle spese di cooperazione previste al paragrafo 5.1 e prospetto riepilogativo dei preventivi contenente la motivazione dettagliata nei casi l'opzione prescelta non sia la più economica; alla relazione vanno allegati:
   a) nel caso di forniture da parte di soggetti esterni, tre preventivi comparativi che devono:
      - essere proposti da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti;
      - essere presentati su carta intestata dei fornitori e validi al momento della presentazione della domanda;
      - essere indirizzati al richiedente e riportare il prezzo di mercato;
      - riportare la descrizione della fornitura ed essere comparabili;
   b) nel caso di utilizzo di personale dipendente, prospetto analitico riportante l'attività da svolgere, stima dettagliata dei tempi, della categoria di personale e dei costi.

L'assenza di uno dei documenti determina la non ammissibilità della domanda all'istruttoria.

11.3 MODIFICA ED ERRORI PALESI DELLA DOMANDA

Nel periodo di presentazione della domanda dell'operazione 16.10.01, per modificare una domanda già presentata, il richiedente deve presentare una nuova domanda che annulla la domanda già presentata, alla quale si applicano tutte le condizioni, i limiti, i divieti e gli impegni delle presenti disposizioni attuative. In particolare, si sottolinea che gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della nuova domanda.
La domanda già presentata è annullata dalla nuova domanda soltanto a seguito dell'assegnazione del protocollo a quest'ultima. In assenza di assegnazione del protocollo alla nuova domanda, ai fini della conclusione dell'istruttoria resta valida la domanda già presentata.
Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente nella domanda di aiuto o di pagamento.
Si considerano errori palesi:

a) errori di compilazione della domanda di aiuto relativi a errata compilazione che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda quali ad esempio: codice statistico o bancario errato, mappale ove si realizza l'investimento per inversione numeri;
b) errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) che emergono tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

La richiesta di riconoscimento di errore palese deve essere presentata, tramite PEC, dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda di contributo dell'operazione 16.10.01 al Responsabile di Operazione, che ne valuta l'ammissibilità e, qualora ne ricorrano le condizioni, ne autorizza la presentazione.
La domanda di correzione di errore palese deve essere presentata prima della concessione del contributo di cui alla operazione 16.10.01.
Dopo la concessione del contributo, la domanda di riconoscimento di errore palese deve essere presentata all'Organismo Pagatore Regionale.
Il richiedente può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di aiuto o di pagamento.
L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

11.4 DOMANDE INCOMPLETE E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Fermo restando quanto stabilito al paragrafo 11.2, nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare la documentazione presentata il Responsabile di Operazione ne chiede al richiedente tramite PEC la trasmissione entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali è disposta la non ammissibilità della domanda alla fase istruttoria o, per le eccezioni sopracitate, la non ammissibilità del partner e/o della spesa richiesta.
Il Responsabile di Operazione, quando non sussistono le condizioni per procedere nella fase istruttoria della domanda, invia ai richiedenti la comunicazione di non ammissibilità. La comunicazione di non ammissibilità della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile,

consistendo nella proposta che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del Responsabile della Operazione.

12. ISTRUTTORIA E FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE

Le domande presentate e risultate ammissibili sono sottoposte alla valutazione di un Gruppo tecnico di valutazione istituito con apposito atto del Responsabile di Operazione.
Per essere ammissibili, le singole iniziative devono ottenere, a seguito di istruttoria, un punteggio pari o superiore alle soglie minime definite al paragrafo 9 "Criteri di valutazione".
Il Responsabile di Operazione invia le risultanze istruttorie al capofila del progetto; entro 10 giorni lo stesso capofila può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti.
Di tali osservazioni è dato conto nel verbale del Gruppo di Valutazione, che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento.
A seguito delle valutazioni del suddetto Gruppo di valutazione, il Responsabile di Operazione approva, con proprio provvedimento, gli esiti di istruttoria definendo i seguenti elenchi:

- domande non ammissibili all'istruttoria;
- domande con esito istruttorio negativo;
- domande con esito istruttorio positivo con l'indicazione del punteggio assegnato e dell'importo totale del progetto ammissibile;
- domande ammesse a finanziamento, a seguito della suddivisione delle risorse disponibili tra le domande con esito istruttorio positivo ordinate secondo il punteggio, con l'indicazione dell'importo totale del progetto ammissibile e del contributo concesso.

Nella suddivisione delle risorse disponibili è garantito il finanziamento completo dell'ultima domanda ammissibile, che le risorse disponibili consentono di finanziare in tutte le iniziative/operazioni previste dal progetto integrato di filiera.
I termini di conclusione del procedimento, pari a 120 giorni dalla data di chiusura del bando, sono determinati nel rispetto dell'articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.
La graduatoria, rimane valida fino alla data di approvazione da parte del Responsabile di Operazione 16.10.01 dei progetti integrati di filiera di cui al successivo paragrafo 13.
Il provvedimento a cura del Responsabile di Operazione, è:

- pubblicato sul BURL e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (http://www.agricoltura.regione.lombardia.it);
- comunicato via PEC ai richiedenti.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del Responsabile di Operazione, i capofila dei progetti ammessi a finanziamento devono compilare per via telematica la domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (SISCO), previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato, pena la decadenza del progetto stesso.
La documentazione di cui al paragrafo 11.2 deve essere allegata in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo PDF, JPEG.

13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO SULLE SINGOLE OPERAZIONI

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del Responsabile di Operazione di cui al paragrafo precedente, i partner sottoscrittori del progetto devono presentare in modalità coordinata la domanda di finanziamento sull'operazione PSR cui fanno riferimento gli interventi da realizzare, nel rispetto delle disposizioni attuative previste dalle operazioni stesse e nei limiti di spesa approvati col progetto integrato di filiera.
Il capofila deve presentare al Responsabile di Operazione l'elenco delle domande presentate sulle singole operazioni con attestazione di coerenza e conformità al progetto integrato approvato; la mancata presentazione dell'elenco comporta la decadenza totale del progetto.
Il Responsabile dell'Operazione 16.10.01 verifica la coerenza dei progetti presentati e il rispetto sia dei requisiti di ammissione a finanziamento sia degli obiettivi di cui al paragrafo 22.1.
Entro 90 giorni dalla chiusura dei bandi e, comunque, entro i termini stabiliti dai bandi delle singole operazioni, i soggetti incaricati per le singole operazioni istruiscono le domande verificando sia la coerenza dei singoli interventi rispetto al progetto integrato, sia l'ammissibilità rispetto alle condizioni previste per le

singole operazioni (beneficiari, tipologia, aliquota, criteri di selezione, punteggio minimo di ammissione, limiti minimi e massimi degli investimenti).
I Responsabili delle singole operazioni trasmettono gli esiti istruttori al Responsabile dell'Operazione 16.10.01 che, avvalendosi del Gruppo di valutazione, verifica la coerenza dei progetti e il rispetto sia dei requisiti di ammissione a finanziamento sia degli obiettivi di cui al paragrafo 22.1.
Entro 15 giorni dalla data di chiusura di tutte le istruttorie, il Responsabile dell'Operazione 16.10.01 conferma l'approvazione dei progetti integrati di filiera con l'elenco dei beneficiari di ciascun progetto.
Entro i successivi 15 giorni, i Responsabili di ciascuna operazione emettono i provvedimenti di finanziamento dei singoli progetti con le modalità stabilite dalle operazioni di riferimento utilizzando le risorse di cui al paragrafo 7.
Per l'erogazione dei contributi previsti dalle singole operazioni attivate si fa riferimento alle specifiche disposizioni attuative; inoltre, ad ogni richiesta di S.A.L. e/o di saldo presentata sull'operazione, il beneficiario deve allegare l'attestazione di conformità al progetto integrato redatta dal capofila, come previsto al paragrafo 4.1.
Tutti gli interventi attivati con le singole operazioni devono essere conclusi entro le scadenze previste dalle operazioni stesse e comunque non oltre 30 mesi dalla data di approvazione dell'atto di conferma di approvazione dei progetti integrati.
La concessione del contributo è subordinata alla verifica della coerenza degli interventi realizzati al progetto integrato di filiera approvato e alla verifica che il progetto integrato di filiera sia completato nel rispetto dei requisiti di ammissione a finanziamento e degli impegni di cui al paragrafo 22.

14. VARIANTI

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, purché non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile e non utilizzino economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

14.1 VARIANTI DELL'ACCORDO TRA I PARTNER

Il capofila deve segnalare preventivamente le variazioni nella composizione del partenariato alla D.G. Agricoltura che le autorizza solo se non pregiudicano i requisiti di ammissibilità e/o di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi di progetto nei termini previsti al paragrafo 22.1.

14.2 VARIANTI DELLE OPERAZIONI AMMESSE A FINANZIAMENTO

Fermo restando che la concessione di varianti agli interventi previsti dalle singole operazioni è sempre subordinata al rispetto di quanto stabilito dalle specifiche disposizioni attuative, ogni variante, ad eccezione di quelle riguardanti le spese di cooperazione di cui al paragrafo successivo 14.3, deve essere preventivamente segnalata dal capofila al Responsabile dell'Operazione 16.10.01 che l'autorizza solo se non pregiudica i requisiti di ammissibilità e/o di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi di progetto nei termini previsti al paragrafo 22.1.
Il Responsabile dell'Operazione 16.10.01 ne autorizza la presentazione in SISCO con le modalità previste dalle diposizioni dell'operazione di riferimento dandone comunicazione all'organismo delegato alla gestione dell'operazione.

14.3 VARIANTI DELLE SPESE DI COOPERAZIONE (OPERAZIONE 16.10.01)

Le attività relative alle spese di cooperazione devono essere svolte dal capofila in conformità a quanto previsto nel progetto finanziato. Nel corso della realizzazione delle attività sono ammissibili variazioni dei costi previsti nel limite del 20% dell'importo complessivo del progetto finanziato.
Le suddette variazioni sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa complessiva ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

15. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI COOPERAZIONE (OPERAZIONE 16.10.01)

Le erogazioni dei contributi sono regolate dalle disposizioni emanate dall'Organismo Pagatore Regionale.
Il beneficiario, tramite una domanda di pagamento presentata per via telematica su Sis.Co., può richiedere all'Organismo Pagatore Regionale l'erogazione del contributo concesso sotto forma di:

- stato avanzamento lavori (SAL);

- saldo.

I pagamenti sono disposti dall'Organismo Pagatore Regionale che, per l'istruttoria delle domande di SAL e saldo, si avvale delle Amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.
Le domande di pagamento sono prese in carico dai funzionari istruttori dell'Amministrazione competente che, al termine delle verifiche di cui al successivo paragrafo 15.3, redigono i relativi verbali.
Le Amministrazioni competenti, controllando le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e determinano la spesa ammissibile e il relativo contributo.
Se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera di oltre il 10% il contributo ammissibile definito a conclusione dell'istruttoria, cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014.
L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco.
L'Amministrazione competente invia tramite PEC il verbale ai beneficiari, che entro 10 giorni dalla data di trasmissione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.
Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative di cui al successivo paragrafo 15.3 e redige una proposta di verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento.
Definito il verbale, l'Amministrazione competente predispone l'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo Pagatore Regionale.
Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti le Amministrazioni competenti verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione (certificazioni antimafia, Durc, ecc.).

15.1 EROGAZIONE DEL S.A.L.

Il capofila può chiedere il pagamento di un unico stato di avanzamento lavori (S.A.L.) per gli importi delle spese ammesse già sostenuti, mediante la presentazione di specifica domanda con le modalità di cui al successivo paragrafo, per un importo del contributo concesso tra una concorrenza minima del 40% e una massima dell'80%.

15.2 EROGAZIONE DEL SALDO

Entro 36 mesi dalla data dell'atto di conferma di approvazione dei progetti integrati il capofila deve chiedere il saldo del contributo per gli interventi previsti dall'operazione 16.10.01.
La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al 3% del contributo spettante.
La richiesta di saldo presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la revoca del contributo concesso e l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.
Alla domanda di pagamento di saldo, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SISCO il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1 elenco dei documenti giustificativi delle spese sostenute, utilizzando l'allegato 5 firmato dal legale rappresentante, nel quale si chiede l'importo del contributo da erogare;
2 copie delle fatture, e/o documenti contabili equipollenti, esposte nell'elenco con allegati:
   a) preventivi, ordini e conferme cui fanno riferimento le fatture stesse;
   b) tracciabilità dei pagamenti effettuati (non è ammesso il pagamento in contanti);
   c) dichiarazione liberatoria del fornitore, compilata utilizzando l'allegato 6;
3 nel caso di utilizzo di personale dipendente, documenti riportati nelle scritture contabili aziendali (es: cedolini, report giornalieri) che ne comprovino la destinazione a tale impiego;
4 documentazione comprovante la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 5.1 previsti dal progetto;
5 relazione tecnico-amministrativa dettagliata degli interventi realizzati che evidenzi le motivazioni di eventuali differenze tecniche, di costo e di fornitore tra il progetto previsto e quello realizzato.

15.3 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI

L'istruttoria amministrativa e tecnica implica una verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata.
L'istruttoria deve verificare, tra l'altro, che:

- gli interventi siano realizzati e siano conformi al progetto ammesso a finanziamento anche con riferimento alle varianti autorizzate;

- l'impresa abbia sostenuto l'onere finanziario delle iniziative (pagamenti in contanti non sono ammissibili);
- i beni/servizi acquisiti siano riconducibili alle fatture pagate.

16. CONTROLLI IN LOCO PER LE SPESE DI COOPERAZIONE (OPERAZIONE 16.10.01)

Il controllo in loco è eseguito sulla base dell'analisi del rischio, definita nel "Manuale" predisposto dall'Organismo Pagatore Regionale, prima dell'erogazione del saldo del contributo.
Il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui al precedente paragrafo 15.3, la verifica della totalità degli impegni assunti e accertabili al momento del collaudo e la verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di autocertificazione riguardanti informazioni ed elementi inseriti nella domanda di contributo relativi a stati di fatto che la normativa vigente prevede vengano autocertificati o dichiarati, sotto la responsabilità del richiedente, in quanto a sua conoscenza diretta.
Al termine del controllo in loco il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

17. CONTROLLI EX POST PER LE SPESE DI COOPERAZIONE (OPERAZIONE 16.10.01)

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.
Nel periodo "ex post" i controlli sono effettuati per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

a) verificare l'effettività e corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni; le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
b) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento; le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili.

18. DECADENZA DAL CONTRIBUTO

18.1 DECADENZA DAI CONTRIBUTI DEL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA

Le domande ammesse a finanziamento con il progetto integrato di filiera decadono totalmente (sia per gli interventi previsti per la cooperazione, sia per quelli previsti dalle altre operazioni) a seguito del mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità e/o di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi di progetto o degli impegni essenziali di cui al successivo paragrafo 22.1.
La decadenza è totale anche qualora non vengano realizzate operazioni ammesse a finanziamento che pregiudichino i suddetti requisiti di ammissibilità e/o di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi di progetto.

18.2 DECADENZA DAL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI COOPERAZIONE (OPERAZIONE 16.10.01)

La domanda ammessa a finanziamento per le spese di cooperazione decade totalmente a seguito di:

1. perdita dei requisiti di ammissione;
2. realizzazione di interventi che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
3. mancato rispetto degli impegni essenziali di cui ai paragrafi 22.1 e 22.2;
4. violazione del divieto di cumulo come stabilito al paragrafo 5.1;
5. non veridicità delle dichiarazioni presentate1/2;

---

[1] Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

[2] Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità,

6. esito negativo dell'eventuale controllo ex post di cui al paragrafo 17.
La decadenza totale della domanda ammessa a finanziamento per le spese di cooperazione non comporta la decadenza totale della domanda ammessa a finanziamento del progetto integrato di filiera.
La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito di mancato rispetto degli impegni accessori di cui al paragrafo 22.3.

19. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

19.1 PROCEDIMENTO DI DECADENZA DEL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA

Durante le diverse fasi procedurali, la verifica dell'esistenza delle condizioni per la decadenza dai contributi del progetto integrato di filiera è del Gruppo di Valutazione.
Nel caso venga accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo 18.1, il Gruppo di Valutazione lo segnala al Responsabile dell'Operazione 16.10.01 che avvia il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dal progetto integrato di filiera.
L'avvio avviene attraverso l'invio al capofila di apposita comunicazione pervista dall'art. 7 della l. 241/90 tramite PEC.
Nella comunicazione di avvio si invita il capofila a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.
Nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, il Responsabile dell'Operazione 16.10.01 adotta il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario e ai Responsabili delle singole operazioni perché adottino i provvedimenti di loro competenza.
Qualora siano state erogate somme a titolo di anticipo, stato avanzamento lavori o saldo, l'Organismo pagatore Regionale adotta il provvedimento con cui chiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario/i, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute.

19.2 PROCEDIMENTO DI DECADENZA DELLE SPESE DI COOPERAZIONE (OPERAZIONE 16.10.01)

Nel caso venga accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo 18.2 il Responsabile di Operazione avvia il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti per le spese di cooperazione.
L'avvio avviene attraverso l'invio al capofila di apposita comunicazione pervista dall'art. 7 della l. 241/90 tramite PEC.
Nella comunicazione di avvio si invita il capofila a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.
Nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, il Responsabile di Operazione adotta il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario e all'Organismo pagatore Regionale.
Qualora siano state erogate somme a titolo di anticipo, stato avanzamento lavori o saldo, l'Organismo pagatore Regionale adotta il provvedimento con cui chiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario/i, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute.

20. RINUNCIA

20.1 RINUNCIA AL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA

Nel caso si intenda rinunciare in tutto alla realizzazione del progetto, il capofila deve darne immediata comunicazione al Responsabile dell'Operazione 16.10.01, mediante PEC.
Qualora siano già state erogate quote di contributo sulle diverse operazioni previste dal progetto integrato di filiera, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute, di cui al paragrafo 21.

---

restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

Indipendentemente dal momento in cui è presentata la rinuncia, la possibilità di invocare le cause di forza maggiore al fine di evitare la restituzione di quanto percepito sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata al Responsabile di Operazione entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.
Nel caso in cui una singola rinuncia per cause di forza maggiore comprometta i requisiti di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi del progetto, il capofila può sostituire il partner dell'accordo con un soggetto che garantisca la continuità del progetto con le modalità previste al paragrafo 14.1.
In ogni caso, tutti gli interventi, non interessati da cause di forza maggiore, devono essere conclusi con le modalità stabilite dalle singole operazioni, pena la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario/i, aumentate degli interessi legali maturati.
Si precisa che anche in presenza di cause di forza maggiore riconosciute, le somme erogate possono essere trattenute dal beneficiario solamente se è dimostrata attraverso idonea documentazione probatoria una spesa sostenuta per l'intervento finanziato.
Nel caso si intenda rinunciare in parte alla realizzazione del progetto, il capofila deve darne immediata comunicazione al Responsabile dell'Operazione 16.10.01, mediante PEC con le modalità previste al paragrafo 14.1.
Il Gruppo di Valutazione verifica che la rinuncia parziale non pregiudichi i requisiti di ammissione a finanziamento e il rispetto degli impegni previsti al paragrafo 22.1.

20.2 RINUNCIA PER LE SPESE DI COOPERAZIONE (OPERAZIONE 16.10.01)

Nel caso si intenda rinunciare in tutto o in parte al contributo ovvero in tutto o in parte alla realizzazione del progetto per le spese di cooperazione, il capofila deve darne immediata comunicazione al Responsabile di Operazione, mediante PEC. La rinuncia totale al contributo o alla realizzazione del progetto può essere comunicata dal capofila, in alternativa alla PEC, tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in SISCO.
Qualora siano già state erogate quote di contributo, il beneficiario deve restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute, di cui al paragrafo 21.
Indipendentemente dal momento in cui è presentata la rinuncia, la possibilità di invocare le cause di forza maggiore al fine di evitare la restituzione di quanto percepito sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata al Responsabile di Operazione entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.
Si precisa che anche in presenza di cause di forza maggiore riconosciute, le somme erogate possono essere trattenute dal beneficiario solamente se è dimostrata attraverso idonea documentazione probatoria una spesa sostenuta per l'intervento finanziato.
La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:
- informato il capofila circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al capofila la volontà di effettuare un controllo in loco.

21. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Reg. UE n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.
Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:
- rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
- proroghe ulteriori rispetto alla unica proroga prevista.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata al Responsabile di Operazione **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso Responsabile.

Il riconoscimento delle causa di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario.

22. IMPEGNI

Per il progetto integrato di filiera, il mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al successivo paragrafo 22.1 comporta la decadenza totale dal contributo di tutti gli interventi previsti dal progetto stesso (spese di cooperazione e tutte le altre operazioni) e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.
Gli impegni assunti dai beneficiari per le spese di cooperazione (operazione 16.10.01) sono distinti in essenziali (paragrafo 22.2) ed accessori (paragrafo 22.3) e implicano, rispettivamente, la decadenza totale di tutte le spese di cooperazione o parziale dai benefici concessi.
La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore.

22.1 IMPEGNI ESSENZIALI PER IL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA

Gli impegni essenziali per il progetto integrato di filiera sono:

a) rispettare i requisiti di ammissibilità e ammissione a finanziamento del progetto integrato di filiera: tali requisiti non devono essere compromessi da modifiche dell'accordo, defezioni di partner, modifiche progettuali, rinunce/revoche di interventi;
b) raggiungere gli obiettivi di funzionalità e completezza del progetto integrato di filiera; perché gli obiettivi si considerino raggiunti devono verificarsi tutte le seguenti condizioni:
   - conclusione della durata dell'accordo con l'adesione di almeno il 70% dei partner sottoscrittori dell'accordo approvato;
   - realizzazione di almeno il 70% degli interventi finanziati col progetto integrato di filiera, sia in termini numerici sia di importo ammesso a finanziamento;
   - conclusione della durata dell'accordo con il coinvolgimento di almeno il 70% della materia prima prevista nel progetto integrato di filiera approvato;
   - realizzazione di almeno il 70% del numero di interventi finanziati col progetto integrato di filiera con l'operazione 4.1.02 e con l'operazione 4.2.01;
c) mantenere la durata dell'accordo per tre anni successivi alla data di conclusione del progetto integrato;
d) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo ed inviare la documentazione richiesta in merito agli impegni e ai risultati del progetto integrato.

22.2 IMPEGNI ESSENZIALI PER LE SPESE DI COOPERAZIONE (OPERAZIONE 16.10.01)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.
Gli impegni essenziali sono:

a) rispettare gli impegni essenziali per il progetto integrato di filiera di cui al paragrafo 22.1;
b) realizzare gli interventi relativi alle spese di cooperazione ammessi a finanziamento;
c) realizzare le attività relative alle spese di cooperazione ammessi a finanziamento con spesa ammissibile superiore alla soglia minima e che rispondano a requisiti di funzionalità e completezza;
d) presentare la domanda di saldo del contributo relativo alle spese di cooperazione entro il sessantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza stabilita al paragrafo 15.2;
e) presentare tutta la documentazione relativo alle spese di cooperazione prevista nel paragrafo 15.2, nei termini stabiliti;
f) presentare la documentazione prevista al paragrafo 4.1 non oltre 90 giorni le scadenze stabilite.

22.3 IMPEGNI ACCESSORI PER LE SPESE DI COOPERAZIONE (OPERAZIONE 16.10.01)

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. L'entità della riduzione del contributo derivante dalla pronuncia di decadenza parziale sarà definita dal Manuale predisposto dall'Organismo Pagatore Regionale.
Gli impegni accessori sono:

a) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica nella sede del capofila;

b) presentare la documentazione prevista al paragrafo 4.1 oltre 30 giorni la scadenza stabilita e comunque entro i 90 giorni;
c) presentare la domanda di saldo del contributo relativo alle spese di cooperazione oltre la scadenza stabilita al paragrafo 15.2 e comunque entro il sessantesimo giorno continuativo.

23. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

23.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".
Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

o in alternativa

23.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.
Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

24. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.
La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati nel vigente Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per quanto applicabile alla luce degli aggiornamenti intervenuti nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

25. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

Articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il d.lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali " (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo il citato decreto, tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti cosi come previsto dagli articoli 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto, vengono fornite le informazioni di seguito illustrate.

Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Si.Sco.(richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime d'aiuto ai sensi del Regolamento n.1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, possono anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Possono inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche e possono essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, ai sensi dell'art.111 del Regolamento (UE) 1306/2013, è pubblicato l'elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/azione finanziata nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/azioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Programmazione Integrata di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia informatica s.p.a., nella persona del legale rappresentante.

I dati possono essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti cosi come previsti dall'art.7 del d.lgs.196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art.8 del citato decreto.

26 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il crono–programma per il periodo di applicazione della Operazione, il quale tra l'altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel rispetto dell'articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

Data inizio periodo di presentazione delle domande di finanziamento dei progetti integrati di filiera sull'operazione 16.10.01	18 luglio 2016
Data fine periodo di presentazione delle domande di finanziamento dei progetti integrati di filiera sull'operazione 16.10.01	17 ottobre 2016
Termine istruttoria delle domande di finanziamento dei progetti integrati di filiera sull'operazione 16.10.01, compresi i riesami	Entro 110 giorni dalla chiusura del bando
Data dell'atto con cui la Regione di approva i progetti integrati	Entro 120 giorni dalla chiusura del bando
Data fine periodo di inserimento, tramite SISCO, delle domande sull'operazione 16.10.01 (spese di cooperazione)	Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione dei progetti integrati
Data inizio periodo di presentazione, tramite SISCO, delle domande sulle operazioni previste dai progetti integrati	Dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione dei progetti integrati
Data fine periodo di presentazione, tramite SISCO, delle domande sulle operazioni previste dai progetti integrati	Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione dei progetti integrati
Termine istruttoria delle domande sulle operazioni previste dai progetti integrati, compresi i riesami	Entro 90 giorni dalla chiusura dei bandi e, comunque, entro i termini stabiliti dai bandi delle singole operazioni
Data dell'atto di conferma con cui la Regione approva i progetti integrati	Entro 15 giorni dalla data di chiusura delle istruttorie delle singole operazioni
Data di approvazione degli atti con cui la Regione concede il finanziamento sulle operazioni previste dai progetti integrati	Entro 30 giorni dalla data di chiusura delle istruttorie delle singole operazioni
Termine per la realizzazione degli interventi previsti dalle singole operazioni	Entro 30 mesi dalla data dell'atto di conferma di approvazione dei progetti integrati e, comunque, entro il termine stabilito dal bando dell'operazione di riferimento
Termine per la richiesta di saldo per gli interventi sull'operazione 16.10.01	Entro 36 mesi dalla data dell'atto di conferma di approvazione dei progetti integrati

ALLEGATO 1: MODELLO DI ACCORDO E DI PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA

TITOLO DEL PROGETTO

1. **Il partenariato (massimo 5 pagine formato A4)**
   a. **Composizione del partenariato** – Capofila e soggetti partecipanti: giustificazione della partecipazione di ogni componente.
   b. **Programma di gestione del partenariato** - Ruoli e responsabilità, durata, impegni e forme di collaborazione, monitoraggio interno, obblighi specifici e penalità per defezioni.
2. **La strategia: dai fabbisogni ai risultati (massimo 20 pagine formato A4)**
   a. **Quadro di riferimento** - Analisi delle dimensioni e delle dinamiche di trasformazione della filiera nella quale s'interviene; analisi SWOT e descrizione dei fabbisogni cui dare risposta.
   b. **Obiettivi** - Identificazione degli obiettivi da raggiungere e dei legami con i fabbisogni.
   c. **Attività** - Identificazione delle attività da intraprendere per conseguire gli obiettivi.
   d. **Risultati e indicatori** – Determinazione dei risultati per ogni obiettivo; definizione e misurazione dei relativi indicatori di risultato. Indicare modalità di reperimento dei dati e porre attenzione a controllabilità e verificabilità.
   e. **Schema riassuntivo** – Quadro logico fabbisogni - obiettivi - attività – risultati - indicatori.
3. **Le azioni del progetto integrato (massimo 20 pagine formato A4)**
   a. **Interventi** - Data di inizio del progetto e data di conclusione di tutti gli interventi previsti e descrizione degli interventi da realizzare: definizione dei costi, della localizzazione, della tempistica di realizzazione e delle operazioni PSR da attivare. Nuove costruzioni da realizzare; Piano finanziario complessivo come da prospetto successivo.
   b. **Interazioni** – Complementarietà dei diversi interventi e contributo in relazione agli obiettivi perseguiti.
   c. **Vincoli/rischi** - Valutazione dei vincoli progettuali e quantificazione di permessi, pareri e autorizzazioni necessari. Allegare quelli già acquisiti.
   d. **Sostenibilità finanziaria** – Per ogni intervento, individuazione delle fonti di finanziamento per la realizzazione degli investimenti: autofinanziamento da voci di bilancio e/o prestiti bancari. Allegare la documentazione a dimostrazione della loro disponibilità.
4. **Qualità del progetto (massimo 20 pagine formato A4)**
   a. **Analisi di coerenza** – Illustrazione della coerenza con gli obiettivi del PSR 2014-2020.
   b. **"Valore aggiunto" dell'aggregazione** – Relazione sulle sinergie progettuali conseguibili attraverso la costituzione del partenariato; dimostrazione che obiettivi e risultati non sono ottenibili se gli interventi fossero attivati singolarmente.
   c. **Dimensione territoriale del progetto** – Cartografia con localizzazione degli interventi: numero di comuni di ubicazione dei centri aziendali delle imprese agricole.
   d. **Produzioni coinvolte nel progetto** – Tipologie, provenienza, quantità di materia prima e valore economico: distinguere la frazione destinata a produzioni di qualità e biologiche.
   e. **Benefici ricadenti sulle imprese agricole** – Descrizione e quantificazione economica dei benefici a favore delle imprese agricole derivanti dall'attuazione del progetto. Documentazione sulla remunerazione della materia prima ai produttori.
   f. **Innovazione** - Descrizione degli elementi e del livello di innovazione introdotti col progetto integrato: tipologie di innovazione e numero di imprese coinvolte.
   g. **Risparmio energetico** – Descrizione degli interventi che prevedono aumento dell'efficienza energetica: quantificazione dei costi dei singoli interventi e del risparmio energetico.

Nel caso il progetto integrato di filiera non fornisca sufficienti informazioni/documentazione necessarie alla formulazione della valutazione, il punteggio di riferimento previsto nell'allegato 4 non viene assegnato.

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA

N	CUAA	DENOMINAZIONE IMPRESA	OPERAZIONE PSR	IMPORTO RICHIESTO	CONTRIBUTO RICHIESTO	INCIDENZA SUL PROGETTO COMPLESSIVO (%)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
...						
		TOTALE				100

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA DENOMINATO _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante di:

RAGIONE SOCIALE	CUAA	PARTITA IVA

INDIRIZZO	COMUNE	PROV	CAP

TELEFONO	P.E.C.	E-MAIL

DICHIARA

- di essere a conoscenza del contenuto del bando relativo ai progetti integrati di filiera (operazione 16.10.01) e degli impegni previsti dal bando stesso;
- di aderire al progetto integrato di filiera, assumendo tutti gli impegni contenuti nell'accordo sottoscritto per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto;
- di impegnarsi a realizzare nei tempi stabiliti dal bando i seguenti interventi, per i quali (*):
  ☐ ha richiesto ☐ non ha richiesto
  finanziamenti con altre "Fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 o agevolazioni fiscali.

Descrizione dettagliata degli interventi	Costo dell'intervento	Operazione P.S.R. da attivare	Date di inizio e termine interventi
Totale			

Informazioni di progetto

Cantierabilità (illustrare la situazione ed allegare permessi, pareri e autorizzazioni)	
Fonti di finanziamento (allegare documentazione autofinanziamento e/o prestiti)	
Innovazione (illustrare eventuali innovazioni da introdurre in azienda)	
Risparmio energetico (illustrare eventuali interventi di efficientamento e il loro costo)	

Data _____

_____

Firma del legale rappresentante

(*) Barrare la casella interessata e allegare copia documento d'identità in corso di validità.

ALLEGATO 3

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO/ECONOMICA DELLE SPESE DI COOPERAZIONE

1) Azioni del progetto di cooperazione

Descrivere le azioni che si intendono attivare, le loro finalità e il contributo per il raggiungimento degli obiettivi del progetto integrato di filiera:

a) studi sulla filiera interessata e studi di fattibilità;
b) animazione della filiera interessata al fine di rendere fattibile il progetto integrato di filiera;
c) esercizio della cooperazione;
d) redazione del progetto e spese dirette di altre azioni finalizzate all'innovazione;
e) realizzazione della cartellonistica informativa (obbligatoria).

2) Quantificazione delle spese

Per ogni azione da attivare, descrivere e quantificare le risorse necessarie.
Nel caso di ricorso a consulenza tecnico scientifica fornita da soggetti esterni devono essere presentati tre preventivi comparativi che devono:

- essere proposti da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti;
- essere presentati su carta intestata dei fornitori e validi al momento della presentazione della domanda;
- essere indirizzati al richiedente e riportare il prezzo effettivo;
- riportare la descrizione della fornitura ed essere comparabili.

Nel caso di ricorso a personale dipendente:

- stima dettagliata dei tempi, della categoria e dei costi del personale da utilizzare.

Le spese di personale devono derivare da un contratto tra capofila e un lavoratore.

La spesa ammissibile è determinata moltiplicando il costo del lavoro giornaliero per il numero di giornate lavorative dedicate al progetto, come appresso indicato:

$$\text{costo giornata lavorata} = \frac{\text{stipendio lordo annuo (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali)}}{\text{n° giornate lavorative annue}}$$

$$\text{costo ammiss.} = \text{costo giornata lavorata} \times \text{n° giornate attribuite al progetto}$$

Le spese di cooperazione devono essere entro il limite complessivo di 80.000,00 euro.

3) Tabella preventivi di spesa

Riepilogare i preventivi allegati alla domanda e motivare la scelta

FIRMA DEL CAPOFILA

ALLEGATO 4

PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI	Principali riferimenti al modello di accordo
Qualità del progetto		**70**	
1	***Cantierabilità del progetto***	***16***	
1.1	*Fattibilità tecnica degli interventi*	*8*	*3a – 3c*
	Valutazione del livello di congruità dei tempi di realizzazione e dei rischi e vincoli per la realizzazione degli interventi: presenza di permessi, pareri, autorizzazioni		
1.1.a	assenza di vincoli o autorizzazioni totalmente acquisite	8	
1.1.b	fino a 10 vincoli da superare	6	
1.1.c	oltre 10 vincoli da superare	4	
1.2	*Fattibilità economica degli interventi*	*8*	*3d*
	Valutazione della copertura finanziaria rispetto al dimensionamento economico complessivo (dimostrazione delle fonti di autofinanziamento da bilancio e dei prestiti bancari)		
1.2.a	> 80% - 100% di copertura	8	
1.2.b	> 40% - 80% di copertura	6	
1.2.c	> 20% - 40% di copertura	4	
1.2.d	0% - 20% di copertura	0	
2	***Produzioni di qualità e produzioni biologiche - Valorizzazione della produzioni di qualità e dei prodotti biologici (come da scheda operazione 3.1.01)***	***10***	***4d***
	Valutazione dell'incidenza percentuale delle materie prime destinate a produzioni di qualità e biologiche coinvolte nel progetto.		
2.a	> 80% - 100%	10	
2.b	> 60% - 80%	8	
2.c	> 40% - 60%	6	
2.d	> 20% - 40%	4	
2.e	> 0% - 20%	2	
2.f	0%	0	
3	***Introduzione di soluzioni innovative - Elementi e livello di innovazione***	***10***	***4f***
	Introduzione concreta in una determinata azienda o contesto di una innovazione tecnologica e/o organizzativa, anche di carattere ambientale. Tali soluzioni innovative debbono essere introdotte in quella determinata azienda o contesto per la prima volta.		
3.a	2 tipologie di innovazione	8	
3.b	1 tipologia di innovazione	5	
3.c	innovazione assente	0	
3.d	*Viene assegnato 1 punto aggiuntivo se l'innovazione è anche di carattere ambientale*	*1*	
3.e	*Viene assegnato 1 punto aggiuntivo se l'innovazione riguarda la fase di lavorazione/trasformazione e condizionamento del prodotto oppure se almeno il 50% dei produttori di base introduce l'innovazione.*	*1*	
4	***Tipologia degli interventi e loro integrazione***	***10***	
4.1	*Tipologia degli interventi*	*4*	*3a*

	Valutazione della presenza di interventi di carattere strutturale da realizzare e della loro tipologia: ristrutturazione, restauro, risanamento (R) o nuove costruzioni senza compensazioni urbanistiche (NC)		
4.1.a	solo R e/o investimenti tecnologici	4	
4.1.b	NC e R	2	
4.1.c	solo NC	0	
4.2	*Integrazione*	*6*	*1a - 3a*
	Valutazione dell'efficacia degli interventi sotto il profilo dell'integrazione di filiera; categorie di operatori (anelli della catena di filiera) che realizzano interventi.		
4.2.a	> 2 categorie	6	
4.2.b	2 categorie	4	
4.2.c	1 categoria	0	
5	**Risparmio energetico - Efficienza energetica**	**6**	**4g**
	Valutazione dell'incidenza economica degli interventi finalizzati ad aumentare l'efficienza energetica aziendale.		
5.a	> 30% della spesa ammissibile	6	
5.b	> 10% - 30% della spesa ammissibile	4	
5.c	> 0% - 10% della spesa ammissibile	2	
5.d	0% della spesa ammissibile	0	
6	**Dimensione territoriale del progetto - Comuni coinvolti nel progetto**	**6**	**3a - 4c**
	Valutazione del numero di comuni ove sono ubicati i centri aziendali delle imprese agricole aderenti al progetto.		
6.a	oltre 15 comuni	6	
6.b	da 10 a15 comuni	4	
6.c	da 5 a 9 comuni	2	
6.d	meno di 5 comuni	0	
7	***Dimensione economica dell'aggregazione - Benefici ricadenti sulle imprese agricole***	***6***	***4e***
	Valutazione delle ricadute in termini economici sui produttori di base del progetto integrato (costi/benefici). *Il punteggio viene attribuito in presenza di analisi costi/benefici che prevedano una remunerazione della materia prima ai produttori di base superiore al prezzo di mercato.*		
7.a	riconoscimento del prezzo del prodotto agricolo di un valore aggiuntivo superiore del 3% del prezzo di mercato.	6	
7.b	riconoscimento del prezzo del prodotto agricolo di un valore aggiuntivo superiore a 2 % e fino a 3% in più del prezzo di mercato.	4	
7.c	riconoscimento del prezzo del prodotto agricolo di un valore aggiuntivo compreso tra 1% e 2% in più del prezzo di mercato.	2	
7.d	nessuna ricaduta	0	
8	***Attività di formazione, informazione e consulenza***	***6***	***3a***
	Valutazione delle attività formative, informative e di consulenza delle imprese agricole prevista nel progetto integrato		
8.a	3 tipologie di attività	6	
8.b	2 tipologia di attività	4	
8.c	1 tipologie di attività	2	
8.d	attività non prevista	0	

Livello di aggregazione - Modello di partenariato		***20***	
9	***Composizione del partenariato***	***8***	***1a***
	Valutazione del peso della componente agricola rispetto al numero totale dei soggetti coinvolti.		
9.a	> 90%	8	
9.b	> 70% - 90%	6	
9.c	> 50% - 70%	4	
10	***"Valore" conseguibile con l'aggregazione***	***8***	***4b***
	Valutazione delle sinergie progettuali e dei risultati ottenibili solo attraverso la costituzione del partenariato (es. massa critica del prodotto, servizi e ricadute aggiuntivi per i soggetti beneficiari, benefici indotti dall'aggregazione anche sul territorio, attivazione di più filiere).		
10.a	V.A. alto	8	
10.b	V.A. medio	6	
10.c	V.A. basso	4	
10.d	V.A. insufficiente	0	
11	***Modello organizzativo del proponente***	***4***	***1b***
	Valutazione del livello di definizione del programma di gestione (es. identificazione dei ruoli e delle responsabilità, sviluppo di forme di collaborazione stabile tra i componenti del partenariato, monitoraggio interno e modalità di gestione di eventuali defezioni)		
11.a	definizione buona	4	
11.b	definizione sufficiente	2	
11.c	definizione insufficiente	0	

12	***Comparto produttivo - Rilevanza del settore produttivo d'intervento***	***10***	***2a***
	Viene riconosciuto un solo punteggio con riferimento al settore produttivo prevalentemente interessato dal progetto integrato di filiera.		
12.a	zootecnia da latte	10	
12.b	zootecnia da carne (bovini, suini e ovicaprini)	9,5	
12.c	vitivinicolo	9	
12.d	cereali e riso	8,5	
12.e	ortofrutta	8	
12.g	avicunicoli	7	
12.h	florovivaismo	6,5	
12.i	olio d'oliva	6	
12.l	miele	5,5	
12.m	zootecnia da carne (equini)	5	
12.n	altri settori	4	

PUNTEGGIO MASSIMO	**100**	

ALLEGATO 5

ACCERTAMENTO INTERVENTI
ELENCO DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

P.S.R. 2014-2020 - Operazione 16.10.01	BENEFICIARIO:	SEDE:

INTERVENTI AMMESSI IN ISTRUTTORIA IN SISCO			DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI					PAGAMENTI EFFETTUATI						IMPORTO AMMISSIBILE A CONTRIBUTO
descrizione intervento	importo ammesso	contributo intervento	n	data	emesso da	oggetto spesa	importo al netto di IVA	cod (*)	estremi pagamento	data	importo lordo	IVA	importo al netto di IVA	
						Totale					Totale			
						Totale					Totale			
						Totale					Totale			
TOTALI														

Si chiede la liquidazione del contributo per un importo di €

N.B. l'importo richiesto non può essere superiore al totale della 3a colonna.

* codice pagamento
1 - BONIFICO BANCARIO
2 - HOME BANKING
3 - ASSEGNO
4 - ALTRO

_____ DATA

_____ TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGATO 6

Facsimile *(da redigere su carta intestata della Ditta fornitrice)*

Dichiarazione Liberatoria

Si dichiara che le opere e/o le forniture di cui alle sotto elencate fatture sono state interamente pagate e la Ditta sottoscritta non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse.
Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito.

Numero fattura	Data	Importo lordo	Importo IVA	Importo al netto di IVA

Data e Timbro della ditta

Firma del legale rappresentante

ALLEGATO B

INDICE

OPERAZIONE 1.1.01
"Formazione e acquisizione di competenze"

OPERAZIONE 1.2.01
"Progetti dimostrativi e azioni di informazione"

OPERAZIONE 3.1.01
"Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità"

OPERAZIONE 4.1.02
"Incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari"

OPERAZIONE 4.2.01
"Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli"

OPERAZIONE 16.2.01
"Progetti pilota e sviluppo di innovazione"

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. UE 1305/2013)

MISURA 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

SOTTOMISURA 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze"

OPERAZIONE 1.1.01 "Formazione e acquisizione di competenze"

CONDIZIONI E CRITERI DI AMMISSIBILITA'

1. OBIETTIVI

La Misura 1, si pone la finalità di promuovere il potenziale umano degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, nonché la capacità di cooperazione degli imprenditori agricoli e forestali, nel rispetto del clima e della resilienza climatica della propria azienda. L'operazione 1.1.01- Formazione ed acquisizione delle conoscenze, promuove corsi di formazione e di aggiornamento, di seguito "**corsi**", finalizzati ad accrescere la professionalità dei soggetti operanti nel settore agricolo e forestale, mediante l'ampliamento di competenze e lo sviluppo di conoscenze ed abilità.
L'azione formativa deve riguardare gli argomenti e le tematiche definiti nell'ELENCO 1, allegato al presente documento e concorre, tra l'altro, al perseguimento degli obiettivi della Direttiva Quadro sulle acque, ed al Piano di gestione del bacino idrografico del fiume Po', approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e revisionato con delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume PO', n. 1 del 3/3/2016.

2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'Operazione si attua su tutto il territorio regionale.

3. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono presentare domanda di contributo gli Enti accreditati ai servizi di formazione professionale, mediante le procedure previste dalle disposizioni regionali in materia di formazione[1].

3.1 DESTINATARI DELL'AZIONE FORMATIVA

I corsi sono rivolti agli addetti del settore agricolo, impegnati nella produzione primaria:

- imprenditori agricoli;
- coadiuvanti familiari;
- lavoratori subordinati.[2]

Non è ammessa la partecipazione ai corsi di formazione di soggetti diversi dai destinatari sopra elencati.

---

1 DGR n° 2412/2011, DDUO 9749/2012 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta d'iscrizione all'albo regionale degli Enti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - sezione b - e all'albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della DGR n. 2412/ 2011".

2 E' possibile la partecipazione ai corsi anche dei lavoratori subordinati assunti con contratto a tempo determinato, purché i medesimi operino all'interno dell'azienda agricola per tutto il periodo di svolgimento del corso.

4. TIPOLOGIA DI AIUTO

Il contributo è concesso in conto capitale.

5. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammessi a contributo corsi concernenti gli argomenti e le tematiche definiti dal citato ELENCO 1.
Ciascuna domanda deve prevedere ad un solo corso e deve riguardare un solo argomento
La domanda deve essere presentata nell'ambito territoriale dove si intende svolgere l'attività di formazione
I corsi possono essere realizzati attraverso una delle seguenti modalità, e sono eventualmente erogabili con sistemi di formazione basati sulle tecnologie multimediali:

- lezioni in aula;
- lezioni in campo;
- esercitazioni pratiche;

Ciascun corso deve avere una durata minima di 8 ore e massima di 40 ore e può essere a carattere residenziale o semiresidenziale.

Il numero dei partecipanti per corso deve essere compreso tra 10 e 20 allievi, reclutati tra i destinatari di cui al paragrafo 3.1.

Per le esercitazioni pratiche, il numero minimo dei partecipanti, può essere ridotto a 5 allievi, e può essere prevista la presenza contemporanea di 2 docenti. In tali ipotesi è necessario presentare, idonea documentazione che specifichi e dettagli le ragioni di sicurezza dalle quali discende la scelta di ridurre il numero degli allievi e/o aumentare a 2 il numero dei docenti.

Il corso deve prevedere almeno un'ora di attività dedicata a verificare il livello di conoscenze acquisite dopo l'evento formativo ed il grado di soddisfazione dei partecipanti, mediante la somministrazione di appositi questionari.

I corsi devono essere avviati in data successiva alla comunicazione formale all'ammissione a finanziamento del progetto.

5.1 INTERVENTI NON AMMISSIBILI E DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

Nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 non sono ammissibili i corsi:

- che rientrano nei programmi o sistemi di educazione previsti dall'ordinamento scolastico;
- finanziati con il POR FSE 2014-2020 della Regione Lombardia e, in generale, con altre fonti di aiuto pubbliche.

Il richiedente, nell'ipotesi in cui abbia chiesto per il medesimo intervento aiuti a valere su altri fondi, di seguito definiti "altre fonti di aiuto", deve comunicare **tramite PEC** al Responsabile dell'Operazione, entro 30 giorni dalla data di ammissione a finanziamento alla presente Operazione, la scelta di una sola fonte di aiuto, rinunciando conseguentemente alle altre.

6. SPESE AMMISSIBILI[3]

Le spese inerenti la realizzazione dei corsi, devono essere sostenute successivamente all'ammissione a finanziamento del corso, fatte salve quelle relative alla progettazione-coordinamento che, tuttavia, non possono essere sostenute prima della data di pubblicazione del dell'atto di concessione relativo all'operazione 16.10.01.

Gli Enti beneficiari devono utilizzare un sistema contabile distinto, ovvero utilizzare un apposito codice per tutte le transazioni relative al corso.
Tutti i documenti necessari per la rendicontazione delle spese sostenute, devono riportare il Codice unico di Progetto, di seguito C.U.P. ed i codici identificativi della domanda, ad eccezione di quelli relativi alle spese

3 Per quanto concerne le spese ammissibili si rimanda, in generale, a quanto previsto dal documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale", sancito con Intesa in Confereanza Stato Regioni, nella seduta dell'11 febbraio 2016.

di progettazione-coordinamento, [4]sui quali sarà sufficiente riportare gli estremi del Decreto regionale con il quale è approvato il bando concernente l' operazione 1.1.01- Formazione ed acquisizione delle conoscenze.

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante strumenti che ne consentano la tracciabilità.

Le spese ammissibili, non comprendono l'I.V.A.

Le spese sostenute da Enti Accreditati aventi natura pubblica devono essere sostenute nel rispetto della normativa concernente i contratti pubblici.

In armonia con quanto previsto dall'allegato 3 al d.d.u.o. n. 10735 del 21/11/2013, riguardante i costi per la formazione continua, si precisa che il costo massimo del corso non può superare 17,35 □/ora per allievo.

Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute per:

a. Docenze, viaggio, vitto e alloggio dei docenti

Docenze
La spesa massima ammessa è modulata in base alle caratteristiche e all'esperienza professionale dei docenti in relazione all'area di intervento. Per la determinazione del costo orario dei docenti, si richiamano le disposizioni previste dal D.D.U.O. 8976/12: "Approvazione del manuale di rendicontazione a costi reali di operazioni FSE - por ob. 2 2007/2013 – primo aggiornamento". In specifico:
- fascia A fino ad un massimale di □100 per ora di attività;
- fascia B, fino ad un massimale di □80 per ora di attività;
- fascia C, fino ad un massimale di □50 per ora di attività.

Il massimale giornaliero per ciascun docente di fascia A è di 500 □, per quelli di fascia B, 300 □, per i docenti di fascia C, 150 □.

In caso di utilizzo di docenti interni, il costo orario è stabilito secondo il metodo di calcolo rappresentato nel citato D.D.U.O. 8976/12: "Approvazione del manuale di rendicontazione a costi reali di operazioni FSE - POR ob. 2 2007/2013 – primo aggiornamento". Il costo orario ed i massimali giornalieri, per i docenti interni non può comunque superare il massimale previsto per la fascia, A, B o C, cui appartiene il docente.

In caso di trasferta, per i docenti sono ammissibili le spese di viaggio, vitto e alloggio, mentre per i corsisti è possibile riconoscere solo le spese di vitto ed alloggio.

Viaggio docenti
- aereo, classi economiche, per distanze superiori ai 300 km;
- treno di 2° classe o, nel caso di distanze superiori ai 300 km, di 1° classe;
- altri mezzi di trasporto pubblico;
- taxi, solo se giustificato da motivazioni di urgenza;
- mezzo proprio, con indennità chilometrica pari a 1/5 del costo di 1 litro di benzina verde.

Le spese devono essere documentate, in sede di rendicontazione, tramite giustificativi in originale (biglietti e ricevute per taxi). Nel caso di utilizzo di mezzo proprio deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente: data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione.

Vitto e alloggio
- trasferta di durata compresa fra 6 e 12 ore: massimo □30 per un pasto;
- trasferta di durata superiore a 12 ore: massimo □ 60 per due pasti, per il pernottamento sono rimborsabili solo spese per alberghi di categoria non superiore al 4 stelle.

Le spese su indicate, devono essere documentate, tramite ricevute fiscali o fatture.

b. Acquisto materiale e servizi didattici

[4] Che come già specificato che possono essere antecedenti all'ammissione a contributo del corso,

E' consentito l'acquisto di libri e altro materiale a scopo didattico quale ad es. DVD/DVX/CD-Rom chiavette USB. E' altresì ammissibile l'acquisto di materiali da utilizzare nelle esercitazioni pratiche.

c. Noleggio attrezzature e mezzi di trasporto collettivo
E' consentito, laddove necessario, il noleggio delle attrezzature sia per le attività in aula (video proiettore, pc portatile) che per le attività in campo.
E' possibile anche prevedere il noleggio di mezzi di trasporto collettivo per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento di attività in campo, lezioni o esercitazioni.

d. Affitto di aule
Sono riconoscibili le spese sostenute per l'affitto dei locali. Tuttavia i corsi in aula devono essere effettuati di norma nelle sedi operative dell'Ente accreditato che risultano inserite nell'Elenco Regionale e, solo eccezionalmente, con circostanziata motivazione, è consentito l'uso di sedi esterne conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza.

e. Progettazione e coordinamento
Le spese di coordinamento e progettazione sono riconosciute se strettamente correlate al Progetto formativo. Tali spese non possono eccedere il 15% delle spese sostenute per le docenze se queste ultime non superano □ 2.000 e il 10% delle spese sostenute per le docenze se queste ultime sono pari o superiori a □ 2.000.

In ogni caso il costo orario massimo per l'attività di coordinamento e progettazione dei corsi non può superare gli 80 □/ora.[1] Se il coordinatore/progettista possiede un curriculum paragonabile a quello di un docente in fascia A o B e i 50 □/ora se possiede un curriculum paragonabile a quello di un docente in fascia C.

f. Spese di divulgazione
Spese sostenute dal beneficiario per l'attività necessaria per divulgare il corso a tutti i possibili destinatari.

g. Spese di informazione e pubblicità
L'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, è disciplinato dal DDUO 6354 del 5/7/2016.

7. DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria che si prevede di impiegare per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è pari a □ 500.000,00,.

8. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Per la realizzazione dei progetti formativi è concesso un contributo pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento.

9. CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l'ammissione a finanziamento, le domande sono valutate in relazione ai seguenti requisiti:
- Tematica oggetto della formazione;
- Qualità del progetto;
- Collegamento del progetto formativo con iniziative promosse da Gruppi Operativi (GO) del PEI.

I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono riepilogati nella successiva tabella.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI
Tematica oggetto della formazione		**60**
1	***Prestazioni economiche e ambientali delle aziende (Presenza/Assenza)***	***20***
1.1	***Presenza***	***20***
1.2	***Assenza***	***0***
2	***Innovazioni tecnologiche e organizzative, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale delle aziende e ai cambiamenti climatici***	***18***
2.1	Presenza	18

2.2	Assenza	0
3	***Tematica oggetto della formazione***	***15***
3.1	Sicurezza sul lavoro	15
3.2	Modelli e strumenti di sostenibilità aziendale	13
3.3	Nuovi metodi e tecniche di produzione (es. agricoltura biologica, agricoltura conservativa, produzione integrata)	13
3.4	Biodiversità, compresa quella naturale (specie e habitat), condizionalità, greening, benessere animale	13
3.5	Gestione sostenibile delle risorse forestali e naturali	13
3.6	Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera	10
3.7	Impiego più efficiente dei mezzi tecnici di produzione	10
3.8	Diffusione delle buone pratiche	10
3.9	Diffusione degli esiti delle principali ricerche nel settore agricolo e forestale	10
3.10	Diffusione di modelli di bilancio economico aziendale e controllo di gestione finalizzato a maggiore efficienza economica	10
3.11	Efficienza energetica	7
3.12	Diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione nella gestione aziendale	7
4	***Attività di formazione in campo. Punteggio attribuito in base alla % sul totale delle attività.****	***7***
4.1	Attività > 50%	7
4.2	Attività tra 25% e 50%	5
4.3	Attività < 25%	3
4.4	Attività assente	0
Qualità del progetto		**30**
5	***Modalità innovative di formazione (presenza/Assenza)*** **	***10***
5.1	Presenza	10
5.2	Assenza	0
6	***Destinatari finali della formazione, con particolare riferimento alle categorie prioritarie (giovani agricoltori, agricoltori donne, agricoltori delle aree protette e siti Natura 2000, agricoltori che praticano agricoltura biologica). ******	***8***
6.1	partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie pari o superiori al 50% del totale	8
6.2	partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie compresi tra il 30% e meno del 50% del totale	5
6.3	partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie compresi tra il 10% e meno del < 30% del totale	3
6.4	partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie inferiori al 10%	1
6.5	categorie assenti	0
7	***Qualità e completezza della formazione proposta in relazione alla tematica o alle tematiche***	***6***
7.1	Ottimo	6
7.2	Buono	4
7.3	Sufficiente	2
8	***Adeguatezza delle professionalità impiegate nelle proposte progettuali in relazione agli obiettivi del progetto formativo********	***6***
8.1	> di 3 corsi tenuti in qualità di docente	6
8.2	tra 1 e 3 corsi tenuti in qualità di docente	4
8.3	Prima esperienza	0
Collegamento del progetto formativo con iniziative promosse da Gruppi Operativi (GO) del PEI		**10**
9	***Livello di coinvolgimento nel Progetto formativo delle esperienze realizzate (o in via di realizzazione) nei GO***	***10***
9.1	Ottimo	10
9.2	Buono	6
9.3	Sufficiente	3

Punteggio massimo	**100**

* La percentuale deve essere calcolata sulla base del numero di ore di docenza.
**A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere considerate modalità innovative di formazione: l'utilizzo di tutorial durante le lezioni, la realizzazione di esercitazioni che prevedano l'utilizzo di particolari software, le lezioni tenute da docenti in videoconferenza.
*** La condizione di "giovane" e di "donna" fanno riferimento al partecipante al corso, mentre le altre condizioni fanno riferimento all'azienda agricola nella quale opera il partecipante al corso. In ogni caso ogni partecipante verrà conteggiato una sola volta nel calcolo della percentuale stabilita dai criteri di valutazione. A titolo di esempio una partecipante donna e giovane che opera in un'azienda biologica situata in una zona Natura 2000, deve essere conteggiata solo una volta per la determinazione della percentuale di partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie.
**** Il punteggio sarà attribuito calcolando la media ponderata delle professionalità utilizzate per la docenza, facendo riferimento al numero di ore di corso saranno tenute da ogni docente.

AVVISO
Le disposizioni attuative dell'operazione, complete delle procedure per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi, saranno disponibili alla data di apertura del bando per la presentazione della domanda di finanziamento.

Allegato 1
OPERAZIONE 1.1.01 "Formazione e acquisizione di competenze"

Anno 2016

ELENCO 1

Tematica per attribuzione punteggio	Argomento	Focus area
Sicurezza sul lavoro	Sicurezza sul lavoro	2A
Nuovi metodi e tecniche di produzione (es. agricoltura biologica, agricoltura conservativa, produzione integrata)	Agricoltura biologica	4A
Nuovi metodi e tecniche di produzione (es. agricoltura biologica, agricoltura conservativa, produzione integrata)	Agricoltura integrata	4B
Nuovi metodi e tecniche di produzione (es. agricoltura biologica, agricoltura conservativa, produzione integrata)	Agricoltura conservativa	5e

Nuovi metodi e tecniche di produzione (es. agricoltura biologica, agricoltura conservativa, produzione integrata)	Altre tecniche di gestione agricola a fini ambientali (natura 2000 ecc.)	4A
Biodiversità, compresa quella naturale (specie e habitat), condizionalità, greening, benessere animale	Realizzazione, manutenzione e gestione di elementi del paesaggio agrario	4A
Biodiversità, compresa quella naturale (specie e habitat), condizionalità, greening, benessere animale	Salvaguardia delle risorse genetiche: la coltivazione di vecchie varietà e/o l'allevamento di razze animali a rischio di estinzione	4A
Biodiversità, compresa quella naturale (specie e habitat), condizionalità, greening, benessere animale	La condizionalità e il greeening	4c
Biodiversità, compresa quella naturale (specie e habitat), condizionalità, greening, benessere animale	Interventi e tecniche per il benessere animale	2A
Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera	Impianti e macchine a ridotte emissioni e/o a basso consumo energetico	5d
Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera	Gestione degli effluenti zootecnici rivolta a ridurre le emissioni di ammoniaca	5d
Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera	Tecniche fitoiatriche per la riduzione e la razionalizzazione dell'impiego degli antiparassitari	4b
Trasformazione delle produzioni agricole	Attività di trasformazione delle produzioni aziendali	2A
Diffusione di modelli di bilancio economico aziendale e controllo di gestione finalizzato a maggiore efficienza economica	Il bilancio, l'analisi dei costi e l'amministrazione nelle aziende agricole	2A
Efficienza energetica	Efficienza energetica di impianti, macchine ed edifici destinati alla produzione agricola	5D
Diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione nella gestione aziendale	Introduzione di sistemi informatizzati per la gestione dell'azienda e per la certificazione aziendale e per la vendita	2A
Diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione nella gestione aziendale	Introduzione di sistemi informatizzati per la razionalizzazione della distribuzione degli effluenti e dei fertilizzanti	5D
Diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione nella gestione aziendale	Introduzione di sistemi informatizzati per la razionalizzazione della distribuzione dei fitofarmaci	4B

Integrazione di filiera e orientamento al mercato	Valorizzazione e gestione delle produzioni di qualità	3A
Integrazione di filiera e orientamento al mercato	Filiere produttive, compresa la filiera corta	3A
Integrazione di filiera e orientamento al mercato	Marketing aziendale e nuove forme di vendita diretta	2A
Modelli e strumenti di sostenibilità aziendale	Introduzione di certificazioni aziendali o di sistemi di sistemi informatizzati di valutazione e gestione della sostenibilità finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra	5D
Modelli e strumenti di sostenibilità aziendale	Introduzione di certificazioni aziendali o di sistemi di sistemi informatizzati di valutazione e gestione della sostenibilità finalizzati alla migliore gestione delle risorse idriche, dei fertilizzanti e dei pesticidi	4B
Impiego più efficiente dei mezzi tecnici di produzione	Innovazioni per un'agricoltura di precisione e a basse emissioni di gas serra	5d
Impiego più efficiente dei mezzi tecnici di produzione	Metodi e macchine per l'impiego razionale dei fitofarmaci, dei fertilizzanti e dell'acqua di irrigazione	4b
Impiego più efficiente dei mezzi tecnici di produzione	Controllo, gestione e impiego razionale dei mezzi tecnici veterinari in azienda	2A
Diffusione degli esiti delle principali ricerche nel settore agricolo e forestale	Diffusione degli esiti delle ricerche nel settore agricolo rivolte al miglioramento della produttività	2A
Diffusione degli esiti delle principali ricerche nel settore agricolo e forestale	Diffusione degli esiti delle ricerche nel settore agricolo rivolte al miglioramento della sostenibilità	4B
Modelli e strumenti di sostenibilità aziendale	Obblighi e opportunità derivanti dalle norme di tutela ambientale dei siti Natura 2000 e delle aree protette	4A

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 1. - "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"

SOTTOMISURA 1.2 – "Sostegno a attività dimostrative e azioni di informazione"

OPERAZIONE 1.2.01 – "Progetti dimostrativi e azioni di informazione"

CONDIZIONI E CRITERI DI AMMISSIBILITA'

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

Il PSR della Regione Lombardia individua tra gli obiettivi strategici generali "Favorire la competitività dei sistemi agricoli, agroalimentari e forestali ed il recupero di valore aggiunto per il sistema agricolo tramite diffusione di conoscenze, innovazioni, integrazione e reti".
La Misura 1 del Programma di Sviluppo Rurale è dedicata a promuovere il potenziale umano degli addetti e migliorare le competenze necessarie per promuovere la crescita economica e lo sviluppo delle zone rurali e per migliorare la sostenibilità, la competitività, l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali delle aziende agricole e forestali. Inoltre, la misura contribuisce a potenziare i legami tra l'agricoltura e la ricerca.
L'Operazione 1.2.01 promuove il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo mediante la realizzazione di progetti di informazione (eventi divulgativi, convegni, seminari, mostre, modalità di comunicazione innovative ecc.) e di iniziative dimostrative anche in campo, visite guidate, pubblicazioni tematiche e/o specialistiche non periodiche, diffuse tramite stampa o media elettronici ecc.

2. TERRITORIO E SETTORI DI APPLICAZIONE

L'Operazione si attua su tutto il territorio regionale, nei settori relativi ai prodotti agricoli e agroalimentari elencati nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea (art. 38), con l'esclusione del settore ittico.

3. CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA

Sono beneficiari della presente operazione i seguenti soggetti:

- **organismi di ricerca**: soggetti senza scopo di lucro, quali ad esempio università o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità non esclusiva consiste nello svolgere attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze;
- **organismi di diffusione della conoscenza**: soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal loro status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità non esclusiva consiste nell'informazione e diffusione di conoscenza in ambito agricolo e che statutariamente perseguono scopi di sviluppo agricolo e forestale;

- **distretti agricoli** accreditati ai sensi della d.g.r. 10085/2009;
- **enti gestori dei siti Natura 2000** presenti sul territorio regionale.

3.1 REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I beneficiari devono:

1. disporre di scopi statutari/regolamentari coerenti con gli obiettivi della Misura 1, operazione 1.2.01, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia;
2. disporre o avvalersi di personale qualificato e dotato di sufficiente esperienza per le tematiche oggetto del progetto;
3. disporre o avvalersi di adeguate strutture tecniche e amministrative per il progetto.

Il requisito specificato al punto 1 è valutato in sede di ammissibilità formale del progetto.
I requisiti elencati ai punti 2 e 3 sono valutati in sede di valutazione di merito del progetto.

4. CHI NON PUO' PRESENTARE DOMANDA

Gli Enti Regionali elencati di seguito, che svolgono azioni d'interesse regionale nell'ambito dei relativi programmi di attività approvati dalla Giunta Regionale, non possono presentare domanda di contributo:

- Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA);
- Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), anche in qualità di Ente gestore di siti Natura 2000;
- Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione (Eupolis).

Tali Enti Regionali possono invece essere coinvolti, nei progetti presentati, in qualità di Consulente qualora le loro competenze non siano reperibili altrove e risultino indispensabili per la buona definizione e riuscita dei progetti.
L'eventuale coinvolgimento degli Enti Regionali deve essere motivato e descritto nel progetto e deve essere garantito dalla sottoscrizione da parte degli Enti Regionali stessi di una dichiarazione di disponibilità a collaborare.
I soggetti che beneficiano degli aiuti previsti dal Reg. (UE) 1308/2013 (Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli) nei settori ortofrutticolo, olivicolo e dei prodotti dell'apicoltura non possono presentare domanda sul presente bando.

5. PROGETTI FINANZIABILI

L'operazione finanzia la realizzazione di progetti che prevedono azioni dimostrative e/o azioni di informazione. Per azioni dimostrative si intende: sessioni pratiche per illustrare ad esempio una o più tecnologie, l'utilizzo di macchine agricole innovative o migliorate, nuovi metodi di difesa delle colture o tecniche di produzione. L'attività può essere realizzata in campo presso aziende sperimentali collegate a organismi di ricerca, aziende agricole, allevamenti e caseifici, ecc.
Per azioni di informazione si intende: attività volte a disseminare informazioni e conoscenze rilevanti per le imprese del sistema agricolo e agroalimentare. Si concretizzano in convegni, seminari, , modalità che sfruttano le nuove tecnologie di comunicazione ecc.
Le pubblicazioni devono essere tematiche e/o specialistiche non periodiche; i progetti non possono essere costituiti unicamente da pubblicazioni.
I progetti presentati sull'operazione devono contribuire alla priorità 1 del PSR "promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo" nel quadro negli ambiti di interesse prioritario della Misura 1.
I progetti possono:

- supportare l'attività di disseminazione dei risultati del progetto integrato di filiera;
- trasferire i risultati di ricerche e innovazioni, promuovere la conoscenza e l'utilizzo di nuove tecnologie a supporto della realizzazione del progetto di filiera;
- supportare l'adozione di nuovi metodi di coltivazione, allevamento o trasformazione a supporto del progetto integrato di filiera.

Nell'ambito del medesimo progetto tali attività potranno essere sviluppate singolarmente o congiuntamente e comunque non dovranno essere indirizzate esclusivamente ai partecipanti al progetto integrato di filiera ma garantire la più ampia diffusione possibile.
Le azioni dovranno inoltre inquadrarsi negli ambiti di interesse prioritari previsti dalla Misura 1 riportati in tabella 1.
Non sono ammesse azioni promozionali e pubblicitarie e pubbliche relazioni volte al collocamento sul mercato di prodotti commerciali.
Il progetto deve prevedere la figura del responsabile di progetto che ne garantisce il regolare e corretto svolgimento e il responsabile amministrativo.

Tabella 1

Diffusione di modelli di bilancio economico aziendale
Modelli e strumenti di sostenibilità aziendale
Impiego più efficiente dei mezzi tecnici di produzione (fertilizzanti, prodotti fitosanitari, effluenti di allevamento)
Efficienza energetica
Nuovi metodi e tecniche di produzione (agricoltura biologica, agricoltura conservativa, produzione integrata)
Gestione sostenibile delle risorse forestali e naturali
Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera
Biodiversità, condizionalità, greening
Diffusione degli esiti delle principali ricerche nel settore agricolo e forestale
Diffusione delle buone pratiche
Diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione nella gestione aziendale
Sicurezza sul lavoro

6. DOTAZIONE FINANZIARIA, MASSIMALE DI SPESA E DURATA DEI PROGETTI

La dotazione finanziaria dell'Operazione1.2.01, relativamente alle presenti disposizioni attuative, è pari a 1.000.000,00.
L'ammontare di spesa ammissibile a finanziamento per ogni progetto è compreso tra un minimo di 30.000,00 e un massimo di 50.000,00 per progetti che comprendono esclusivamente azioni di informazione e
 80.000,00 per progetti di che comprendono azioni di informazione e dimostrazione.
I progetti hanno durata massima pari a 12 mesi se prevedono la sola attività informativa, mentre se comprendono azioni di informazione e dimostrazione fino a 24 mesi.

7. TIPOLOGIE DI COSTI E COSTI AMMESSI

Le spese ammissibili nella presente operazione sono:
- Spese di personale per la realizzazione delle attività del progetto (ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, realizzazione dell'attività dimostrativa ecc.)
- spese per il materiale necessario alla realizzazione dell'attività dimostrativa
- spese di affitto/noleggio di sale per organizzazione di convegni, attrezzature e altre strutture tecniche
- spese di realizzazione e diffusione di materiale informativo, pubblicazioni, opuscoli, schede tecniche, ecc.
- spese per il noleggio di macchine e strumenti dimostrativi e per il loro trasporto
- spese di promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa
- spese per la prevenzione e la sicurezza, per le attività in campo
- spese generali: entro il limite del 5% dell'importo della spesa ammessa a rendicontazione, per spese amministrative riconducibili all'attuazione delle iniziative finanziate.

7.1 MODALITÀ DI CALCOLO DELLE SPESE

Personale dipendente
Personale in organico direttamente impegnato nelle attività di progetto, compreso il coordinamento. Il coordinamento organizzativo può rappresentare al massimo il 5% del totale dei costi.
Il costo è determinato moltiplicando il costo del lavoro giornaliero per il numero di giornate lavorative dedicate al progetto, come appresso indicato:

$$\text{costo giornata lavorata} = \frac{\text{stipendio lordo annuo (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali)}}{\text{n° giornate lavorative annue}}$$

$$\text{costo ammiss.} = \text{costo giornata lavorata} \times \text{n° giornate attribuite al progetto}$$

Personale non dipendente
Personale non in organico direttamente impegnato nelle attività di progetto, compreso il coordinamento e la divulgazione.
Il costo è determinato in base alle giornate dedicate al progetto valorizzate al costo giornaliero previsto nel contratto, al lordo degli oneri di legge.
Il contratto deve contenere l'oggetto, la durata dell'incarico e le attività da svolgere.

Missioni
Sono ammesse spese di missioni necessarie alle attività di progetto, e in esso preventivate e motivate.
a) Spese di viaggio: documentate dai titoli di viaggio (biglietto aereo, ferroviario, trasporto pubblico, ricevuta taxi, noleggio mezzi di trasporto);
Se coinvolto l'uso di mezzo proprio: pedaggi autostradali e spese di parcheggio documentati; indennità chilometrica pari a 1/5 del costo medio del carburante nell'anno di svolgimento delle missioni: in tal caso deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dall'interessato / scheda di missione, contenente motivazione, data, destinazione, chilometri percorsi;
b) Spese di vitto e alloggio secondo i seguenti limiti:
- per una durata della trasferta di 6 – 12 ore: massimo □ 30 per un pasto;
- per una durata della trasferta superiore a 12 ore: massimo □ 60 per due pasti;
- per una durata della trasferta superiore a 12 ore: albergo di categoria non superiore alle 4 stelle per il pernottamento;

documenti giustificativi: ricevuta fiscale o fattura riportanti le generalità del contraente e del fruitore.

Strumenti e attrezzature, impiegate nella realizzazione del progetto. E' ammissibile il costo di materiale acquistato dopo la protocollazione della domanda, di durata superiore alla durata del progetto e compreso nell'inventario del soggetto che lo utilizza per le attività di progetto.
A questa categoria sono riferibili le spese per strumentazioni tecnico - scientifiche e attrezzature informatiche.
La spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto.
Per il calcolo della quota di ammortamento, la durata di questa categoria di beni si intende mediamente di 3 anni per le attrezzature informatiche e di 5 anni per il restante materiale.

Servizi e consulenze: collaborazioni professionali, acquisizione software e relativo know-how, acquisizione brevetti e diritti di licenze. Le consulenze possono riguardare redazione, coordinamento e gestione, realizzazione del progetto e diffusione dei risultati.
Il consulente non può essere consociato/controllato dal beneficiario.
Sono comprese in questa voce operazioni in contoterzismo specifiche per le attività di progetto.

Materiali d'uso e forniture di beni per l'attività di progetto e diffusione. Beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto: materiali da consumo specifico, materiali per strumentazioni, stampa di materiali legati alla diffusione dei risultati, ecc.

Spese generali: fino al 5% della spesa ammissibile, direttamente imputabili all'attuazione degli interventi. Rientrano in questa voce quelle relative alla gestione amministrativa del progetto: spese postali, telefoniche, di cancelleria, illuminazione e forza motrice, riscaldamento, condizionamento, affitto, manutenzione, pulizia e custodia dei locali ecc.

8. SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le spese:

- Pagate in contanti o con carte prepagate.
- Effettuate e/o fatturate al beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c.
- l'imposta sul valore aggiunto(IVA)

9. DECORRENZA AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Sono ammissibili le spese sostenute dopo la protocollazione della domanda presentata tramite il sistema informatico.

10. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

Il contributo è pari all'80% delle spese ammissibili.
E' possibile un'erogazione intermedia (stato di avanzamento lavori) oltre al saldo.

11. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione, sulla base della documentazione presentata, verifica:

- la coerenza con i settori di applicazione e le tematiche specifiche previsti dal progetto integrato di filiera;
- l'adeguatezza delle strutture tecniche e amministrative per la realizzazione del progetto di informazione e dimostrazione;
- l'adeguatezza del personale per la realizzazione del progetto di informazione e dimostrazione.

I criteri di selezione sono i seguenti:

1. Qualità del progetto: punteggio massimo 50
2. Tematica oggetto delle iniziative di informazione/dimostrazione: punteggio massimo 30
3. Integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione delle conoscenze: punteggio massimo 20.

I tre criteri sono articolati in base agli "elementi di valutazione" indicati nella tabella che segue che indica anche le classi di punteggio associabili a ciascun elemento di valutazione.

Qualità del progetto

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo	Classi di punteggio
1	Modalità innovative di divulgazione	10	sufficiente 5 discreto 7 ottimo 10
2	Progetto dedicato ai seguenti destinatari finali dell'informazione / divulgazione: giovani agricoltori, Agricoltori di sesso femminile, Agricoltori delle aree protette e aree Natura 2000, Agricoltori che praticano agricoltura biologica	9	insufficiente 0 sufficiente 5 discreto 7 ottimo 9
3	Qualità delle fonti informative e completezza dell'informazione fornita in relazione alla tematica o alle tematiche	9	insufficiente 0 sufficiente 5 discreto 7 ottimo 9
4	Qualità dell'analisi del fabbisogno informativo in relazione ai destinatari individuati	9	insufficiente 0 sufficiente 5 discreto 7 ottimo 9
5	Adeguatezza delle professionalità impiegate nelle proposte progettuali in relazione agli obiettivi del progetto	7	insufficiente 0 sufficiente 3 discreto 5 ottimo 7
6	Corretta distribuzione delle attività lungo la durata del progetto	6	insufficiente 0 sufficiente 3 discreto 5 ottimo 6

2. Tematica generale oggetto delle iniziative di informazione/dimostrazione

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo	Classi di punteggio
7	Prestazioni economiche e ambientali delle aziende	13	insufficiente 0 sufficiente 6 discreto 9 ottimo 13
8	Innovazioni tecnologiche e organizzative, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale delle aziende e ai cambiamenti climatici	12	insufficiente 0 sufficiente 6 discreto 9 ottimo 12
9	Diffusione di risultati di progetti di cooperazione sullo sviluppo rurale	5	insufficiente 0 sufficiente 2 discreto 4 ottimo 5

3. Integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione delle conoscenze

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo	Classi di punteggio
10	Costi per attività di dimostrazione pari ad almeno il 25 % dei costi totali del progetto	14	insufficiente 0 sufficiente 6 discreto 10 ottimo 14
11	Coerenza degli strumenti proposti rispetto al fabbisogno informativo da soddisfare	6	insufficiente 0 sufficiente 2 discreto 4 ottimo 6

AVVISO

Le disposizioni attuative dell'operazione, complete delle procedure per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi, saranno disponibili alla data di apertura del bando per la presentazione della domanda di finanziamento.

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 3 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari"

SOTTOMISURA 3.1 – "Sostegno alle nuove adesioni ai regimi di qualità"

OPERAZIONE 3.1.01 "Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità"

CONDIZIONI E CRITERI DI AMMISSIBILITA'

1. OBIETTIVI

L'Operazione ha l'obiettivo di stimolare le aziende agricole ad intraprendere attività produttive riconducibili ai regimi di qualità, al fine di favorire una maggiore organizzazione aziendale che faciliti la competitività e nel contempo contribuisca alla gestione sostenibile delle risorse naturali e ambientali.

2. REGIMI DI QUALITA'

Le produzioni, oggetto di sostegno, sono quelle registrate in UE e riconosciute a livello nazionale, ottenute sul territorio della Regione Lombardia, secondo i requisiti previsti dai **"REGIMI DI QUALITÀ"** di seguito indicati:

- **Agricoltura Biologica**
- Prodotti agroalimentari registrati come Denominazione d'Origine Protetta **(DOP)**, Indicazione Geografica Protetta (**IGP)**, Specialità Tradizionale Garantita (**STG)**
- Vini registrati come Denominazione d'Origine Controllata **(DOC)**, Denominazione d'Origine Controllata Garantita **(DOCG)**, Indicazione Geografica Tipica (**IGT)**
- Sistema Qualità Nazionale per la zootecnia**(SQN ZOOTECNIA)** riconosciuti dal Ministero politiche agricole alimentari e forestali
- Sistema Qualità Nazionale per la Produzione Integrata**(SQNPI)**
- **Vini aromatizzati**
- **Bevande spiritose a indicazioni geografiche**

Nell'Allegato 1 sono riportati gli elenchi dei regimi di qualità con le filiere produttive già registrate in sede UE o riconosciute a livello nazionale, alla data di pubblicazione del presente bando. A questi elenchi, a seguito della loro iscrizione nel registro comunitario o al riconoscimento nazionale, **potranno sommarsi altre nuove filiere produttive**. Gli elenchi verranno aggiornati periodicamente con l'emissione di nuovi bandi.

La domanda di sostegno è comunque ammissibile per le filiere produttive che alla data di presentazione della domanda stessa hanno già ottenuto il pertinente riconoscimento nazionale o registrazione comunitaria.

2.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Parte II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio (cfr. settore vitivinicolo);

- Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 16 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Decreto 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;
- Legge 3 febbraio 2011 n. 4 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata;
- Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- Titolo IV - Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

3. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'Operazione si attua su tutto il territorio regionale.

4. CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda le aziende che sostengono le **spese dei controlli** dovute agli Organismi di controllo, ai fini dell'accesso e partecipazione ai rispettivi regimi di qualità.
Possono presentare domanda di sostegno le imprese agricole individuali e tutte le società agricole[5] di persone, capitali o in forma di cooperativa, di seguito indicate come "aziende", che hanno sede operativa e legale, sul territorio della Regione Lombardia e che sono titolari di un fascicolo aziendale a SISCO, presso la Regione Lombardia, che riporti l'indicazione precisa dell'indirizzo della sede legale e operativa, una email e la PEC attive e valide.
Le cooperative di sola trasformazione devono garantire che la materia prima utilizzata per la produzione del prodotto di qualità provenga esclusivamente dai soci della cooperativa stessa.

Le aziende con sede legale al di fuori del territorio della Regione Lombardia possono presentare domanda di sostegno per i costi relativi alla certificazione di produzioni ottenute su terreni o siti di preparazione/trasformazione ubicati nel territorio regionale a condizione che siano titolari di un fascicolo aziendale a SISCO presso la Regione Lombardia.

5. TIPOLOGIA DI AIUTO

L'aiuto è concesso secondo la tipologia del contributo in conto capitale.
Il sostegno è concesso per un periodo di **5 anni** a partire dalla data in cui l'azienda partecipa per la prima volta al regime di qualità, definita al successivo punto 3 del paragrafo 6.

6. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti richiedenti di cui al paragrafo 4 alla data di presentazione della domanda di contributo devono:
1. essere in possesso dell'attestato della qualifica di IAP[6], anche sotto condizione, rilasciato dall'Ente competente;
2. risultare agricoltori in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, come recepito nell'articolo 3 del D.M. n. 6513/2014, nell'articolo 1 del D.M. n. 1420/2015 e nell'articolo 1, comma 1 del D.M. n. 1922 del 20 marzo 2015;
3. essere nella condizione di partecipare per la prima volta ad uno o più "regimi di qualità"; di conseguenza la prima iscrizione dell'azienda al relativo sistema di controllo, per lo specifico regime di qualità,

[5] Art.2 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i.
[6] Ai sensi del dell'art. 1 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16.02.2005, pubblicata sul BURL n. 9, Serie Ordinaria del 28.02.2005.

deve avvenire in data successiva alla presentazione della prima domanda di sostegno. L'azienda risulta essere "partecipante per la prima volta":

a) al "regime di qualità" **dell'Agricoltura Biologica,** a partire dalla data di iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici, effettuata secondo le modalità previste dalla D.G.R. n.1114 del 20 dicembre 2013;
b) al "regime di qualità" dei **vini DOC/DOCG/IGT,** a partire dalla vendemmia per la quale risulta essere accolta la dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione di vino presentata dal produttore entro il 15 dicembre dello stesso anno, al Sistema informativo regionale SISCO che effettua gli appositi controlli di congruità con i disciplinari di produzione;
c) al "regime di qualità**" dei prodotti DOP/IGP/STG,** a partire dalla data del **documento giustificativo o delibera di riconoscimento** (o documento analogo) emesso dall'Organismo di Controllo preposto al controllo per lo specifico regime;
d) al "regime di qualità **"SQN ZOOTECNIA"** a partire dalla data del **documento giustificativo o delibera di riconoscimento** (o documento analogo) emesso dall'Organismo di Controllo preposto al controllo per lo specifico regime;
e) al"regime di qualità" **SQNPI** a partire dalla data del **documento giustificativo o delibera di riconoscimento** (o documento analogo) emesso dall'Organismo di Controllo preposto al controllo per lo specifico regime;
f) al "regime di qualità" **Vini aromatizzati** a partire dalla data del **documento giustificativo o delibera di riconoscimento** (o documento analogo) emesso dall'Organismo di Controllo preposto al controllo per lo specifico regime;
g) al "regime di qualità" **Bevande spiritose a indicazioni geografiche** a partire dalla data del **documento giustificativo o delibera di riconoscimento** (o documento analogo) emesso dall'Organismo di Controllo preposto al controllo per lo specifico regime.

Il sostegno può essere richiesto per l'adesione contemporaneamente, per la prima volta, a **due regimi di qualità**.

Durante il periodo di impegno, è possibile l'adesione ad un **ulteriore regime di qualità**, fra quelli indicati al punto 3, presentando un'ulteriore domanda di sostegno per il nuovo regime a cui si intende partecipare per la prima volta.

7. SPESE AMMISSIBILI A SOSTEGNO

Le spese ammissibili di seguito indicate, sostenute dall'azienda e dovute agli Organismi di Controllo, sono riferite all'**anno solare**.

- costo d'iscrizione: sostenuto una sola volta, al momento dell'ammissione al sistema di controllo;
- costo annuale: quota corrisposta annualmente;
- costo variabile: quota variabile in relazione alla quantità/superficie/rischio della produzione assoggettata al controllo in quel determinato periodo.

La spesa totale, e quindi il contributo, può corrispondere alla sommatoria delle tipologie sopra riportate.
Sono inoltre ammissibili le spese relative ad analisi chimico/fisico/microbiologiche solo se previste dal disciplinare e dal relativo piano dei controlli applicato dall'Organismo di Controllo.

8. SPESE NON AMMISSIBILI A SOSTEGNO

Sono escluse dal sostegno tutte le spese relative:

- all'IVA e ad altre imposte e tasse;
- alle analisi previste dall'attività di autocontrollo disciplinata dalla normativa vigente;
- alle ulteriori ispezioni e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'Organismo di Controllo;
- ai costi derivanti dalle attività attribuite dalle normative nazionali ai Consorzi di tutela e che sono posti a carico di tutti i soggetti della filiera, anche non aderenti al Consorzio medesimo;
- alla quota associativa dovuta al Consorzio di tutela;
- ai controlli sostenuti durante la fase di Protezione Nazionale Transitoria;

- a controlli, se pur dell'Organismo di Controllo, antecedenti alla presentazione della prima domanda di sostegno.

Le superfici agricole coltivate con metodo convenzionale da un operatore biologico sono oggetto di controllo ma non di certificazione. Pertanto la quota dei costi fatturati dall'organismo di controllo per tale controllo non è ammissibile a contributo, in quanto il sostegno è destinato solo alle produzioni ottenute con metodo biologico.

9. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva della Operazione, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a □ 450.000.

10. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è pari al **100%** della spesa sostenuta.
L'importo non può essere inferiore a **€ 100** e superiore a **€ 3.000** all'anno, per beneficiario, indipendentemente dall'entità della spesa sostenuta e dal numero di regimi di qualità ai quali l'azienda partecipa per la prima volta.

11. CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente, redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri sotto indicati.
L'attribuzione del punteggio avviene valutando nell'ordine:
1. le caratteristiche del richiedente, il regime di qualità interessato e l'adesione ad un eventuale secondo regime di qualità;
2. la localizzazione dell'azienda.

A parità di punteggio definitivo, è data precedenza all'azienda che ha aderito al regime di qualità di più recente riconoscimento o registrazione negli elenchi europei.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI
Caratteristiche del richiedente		***50***
1.1	Adesione all'Agricoltura Biologica	20
1.2	Giovane agricoltore (*)	15
1.3	Adesione ad un secondo regime di qualità	15
Localizzazione delle aziende		***25***
2.1	Aree svantaggiate di montagna - Area D	25
2.2	Aree svantaggiate di montagna - Area C	20
2.3	Aree di collina - Area C	20
2.4	Altre aree - Area A	20
2.5	Altre aree - Area B e C	5
PUNTEGGIO MASSIMO		***75***

(*) Il punteggio viene attribuito se il richiedente risulta "ammesso a finanziamento" per l'aiuto previsto dall'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" prima della chiusura della fase istruttoria

AVVISO
Le disposizioni attuative dell'operazione, complete delle procedure per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi, saranno disponibili alla data di apertura del bando per la presentazione della domanda di finanziamento.

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"

SOTTOMISURA 4.1 – "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"

OPERAZIONE 4.1.02 "Incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari"

CONDIZIONI E CRITERI DI AMMISSIBILITA'

1. OBIETTIVI
L'Operazione si pone l'obiettivo di stimolare la competitività del settore agricolo, garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e contribuire alle azioni per il clima.

2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE
L'Operazione si attua su tutto il territorio regionale.

3. SOGGETTI RICHIEDENTI
Possono presentare domanda i seguenti soggetti:
a) imprenditore individuale,
b) società agricola[7] di persone, capitali o cooperativa.

4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3, alla data di presentazione della domanda di contributo, devono:
1) essere in possesso dell'attestato della qualifica di IAP[8], anche sotto condizione, rilasciato dall'Ente competente;
2) condurre un'azienda agricola che rispetti la Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE), relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.
   I soggetti che non soddisfano la citata condizione possono proporre di realizzare solo interventi non attinenti al rispetto delle stesse norme. Tale limitazione non si applica nel caso di giovani agricoltori, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, purché gli interventi di adeguamento alle suddette norme siano terminati entro 24 mesi dalla data di **primo insediamento**, **ossia dalla data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo**.
   Per data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo, si intende la più remota tra le date di:
   - prima movimentazione della partita IVA, ossia la data della prima fattura ricevuta o emessa per acquisto/cessione di beni o di servizi relativi alla conduzione dell'azienda agricola;
   - prima registrazione sui libri contabili della movimentazione di beni o di servizi relativi alla conduzione dell'azienda agricola.

Le suddette condizioni devono sussistere sino alla conclusione del periodo di mantenimento degli impegni di cui ai successivi paragrafi 31.1 e 31.2.

[7] Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i.
[8] Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 20732 del 16.02.2005, pubblicata sul BURL n. 9, Serie Ordinaria del 28.02.2005.

5. INTERVENTI E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE

Ai fini dell'accesso al finanziamento il territorio regionale è distinto in:

a) **zone svantaggiate di montagna**, che comprendono il territorio dei Comuni dell'Allegato B del PSR 2014-2020;
b) **altre zone** o zone non svantaggiate, che comprendono il restante territorio regionale.

Le domande presentate sono attribuite alle zone svantaggiate di montagna se le tipologie di richiedente soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri:

Tipologia di richiedente	Criteri per l'attribuzione della domanda alle zone svantaggiate di montagna	
Imprenditori individuali, società agricole di persone, società agricole di capitali e società cooperative agricole di conduzione dei terreni	La superficie agricola utilizzata (SAU) dell'azienda condotta dall'impresa o dalla società ricade per oltre il 50% nei territori dei Comuni dell'Allegato B del PSR 2014-2020	L'intervento è realizzato nella sua interezza nel territorio dei Comuni dell'Allegato B del PSR 2014-2020
Società cooperative diverse da quelle di conduzione dei terreni	Oltre il 50% della SAU totale condotta delle aziende associate ricade nei territori dei Comuni dell'Allegato B del PSR 2014-2020	L'intervento è realizzato nella sua interezza nel territorio dei Comuni dell'Allegato B del PSR 2014-2020

Per ciascuna delle tipologie di richiedente, qualora i due rispettivi criteri sopra citati non siano contemporaneamente soddisfatti, la domanda è attribuita alle **altre zone**.

Nel seguito le imprese e le società che presentano domande attribuite alla "zona svantaggiata di montagna" sono individuate come **Aziende di montagna**, mentre le imprese che presentano domande attribuite a "altre zone" sono individuate come **Aziende non di montagna**.

5.1 INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili gli interventi commisurati alla capacità produttiva aziendale prevista a conclusione degli investimenti proposti e relativi ai prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea.

Sono ammissibili le seguenti tipologie d'intervento.

A) opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria:
   1) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo[9] di fabbricati rurali al servizio dell'azienda agricola, compresi i fabbricati adibiti alla trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno i 2/3 della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente, in termini di quantità, siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea;
   2) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo[10] di strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento, solo se finalizzati alla conversione delle strutture esistenti;
   3) costruzione di nuove serre e tunnel;
B) impianto e/o reimpianto di colture arboree specializzate pluriennali e/o di piccoli frutti, soltanto con contestuale realizzazione del relativo impianto antigrandine;
C) adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti. Nel caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola, beneficiari della Operazione 6.1.01 - "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori"[11] del PSR 2014-2020, è ammissibile l'adeguamento ai requisiti minimi definiti dalle norme comunitarie, nazionali o regionali, comprese quelle vigenti nell'ambito impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, purché terminato entro 24 mesi dalla data di primo insediamento;

[9] Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

[10] Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

[11] Sono considerati giovani agricoltori anche i soggetti che hanno beneficiato del premio relativo all'Operazione 6.1.01 in altre Regioni, purché conduttori di aziende che rientrano nei parametri di Produzione standard dell'Operazione 6.1.01 della Regione Lombardia.

D) acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse, ossia installate in modo permanente, per la:
   1) produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti aziendali;
   2) trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno i 2/3 della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea;
   3) movimentazione, trattamento e valorizzazione degli effluenti di allevamento, a condizione che:
      a) l'effluente trattato sia distribuito, per almeno il 51%, su terreni disponibili a qualsiasi titolo all'impresa o alla società richiedente per l'utilizzazione agronomica;
      b) gli effluenti di allevamento trattati siano, per almeno il 51%, di provenienza dell'impresa o della società richiedente. Sono compresi anche gli effluenti di allevamento originati da contratti di conferimento, riportati nella "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica dell'effluente di allevamento" (Comunicazione nitrati) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. IX/2208 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni; per le cooperative, gli effluenti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale;
   4) riduzione dei consumi energetici o il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite l'installazione di sistemi e/o dispositivi finalizzati a tale scopo;

E) acquisto di nuove macchine e attrezzature, limitatamente a quanto riportato nell'Allegato 1 della presenti disposizioni attuative;

F) realizzazione di strutture e/o acquisto di dotazioni per la protezione delle colture dai parassiti;

G) acquisto di capannine agrometeorologiche aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture;

H) realizzazione o acquisto di strumenti per la riduzione degli inquinamenti puntiformi da prodotti fitosanitari (biobed);

I) acquisto di apparecchiature e/o strumentazioni informatiche relative agli investimenti di cui alle lettere precedenti e spese di certificazione dei sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO14001, EMAS, GlobalGap.

Per specifiche tecniche relative ai singoli interventi si rimanda all'**Allegato 2** alle presenti disposizioni attuative.

5.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Sono esclusi dal finanziamento tutti gli interventi non previsti nell'elenco del paragrafo 5.1 ed in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli interventi descritti nell'**Allegato 2** alle presenti disposizioni attuative, cui si rimanda per maggiori dettagli ed approfondimenti.

5.3 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.
Le date di avvio cui far riferimento sono:

1) **per la realizzazione di opere edilizie**, la data di inizio lavori comunicata, in alternativa:
   a) dal committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 1, tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/. Come stabilito con decreto n. 9056 del 14.09.2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. suddetto - all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro;
   b) dal direttore dei lavori al Comune;
   c) tramite la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA); nel caso la SCIA non indichi la data di inizio lavori, quest'ultima s'intende corrispondente alla data di presentazione della SCIA stessa al Comune;
2) **per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni**, la data del documento di trasporto.

6 SPESE GENERALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ E COSTITUZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE

6.1 SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Le spese comprendono:

a) la progettazione degli interventi proposti;
b) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica.
L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

Le spese:

1) devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento;
2) possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché inerenti alla predisposizione del progetto e comunque devono essere sostenute dopo l'1 gennaio 2016;
3) sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammessa relativa agli interventi proposti, al netto dell'IVA, riportato nelle seguenti tabelle:

Opere

Importo spesa ammessa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali (%)
Fino a 100.000,00	8,00
Da 100.000,01 a 250.000,00	6,00
Da 250.000,01 a 500.000,00	4,00
Oltre 500.000,00	3,00

Impianti

Importo spesa ammessa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali (%)
Fino a 100.000,00	3,00
Da 100.000,01 a 500.000,00	2,00
Oltre 500.000,00	1,00

4) devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento, ad esclusione delle spese:
   - di informazione e pubblicità;
   - di acquisto di impianti mobili e semimobili, macchine e attrezzature;
   - di certificazione dei sistemi di qualità;
   - per la costituzione di polizze fideiussorie.

Per l'acquisto di impianti mobili e semimobili, macchine e attrezzature, le spese per progettazione e direzione lavori non sono riconosciute.

6.2 SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) n. 808/2014 – Informazione e pubblicità, sono ammissibili fino ad un importo massimo di **€ 200,00** e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.
L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

6.3 SPESE PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un importo massimo pari allo **0,38%** dell'importo ammesso a finanziamento e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

L'IVA ed altre imposte o tasse non sono ammissibili a finanziamento.

7. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Operazione, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a **€100.000.000,00.**

8. TIPOLOGIA DI AIUTO

L'aiuto è concesso secondo la tipologia contributo in conto capitale.

8.1 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è il seguente:

Tipo di impresa o di società richiedente	Ubicazione dell'impresa o della società richiedente	
	Zone non svantaggiate	Zone svantaggiate di montagna[12]
Condotta da agricoltore che non beneficia del sostegno di cui all'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" [11]	**35%**	**45%**
Condotta da giovane agricoltore che beneficia del sostegno di cui all'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" del PSR 2014 – 2020[11]	**45%**	**55%**
Tutte le tipologie di richiedente, indipendentemente dall'ubicazione dell'impresa o della società, per investimenti relativi alla **trasformazione** e/o **commercializzazione** dei prodotti aziendali	**35%**	

Il requisito di giovane agricoltore di cui sopra deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda inerente alla presente Operazione, ossia a tale data il richiedente il contributo deve risultare ammesso a finanziamento in applicazione dell'Operazione 6.1.01 del PSR 2014-2020.

8.2 SPESA AMMISSIBILE

Per ogni beneficiario, il massimale di spesa ammissibile a contributo in applicazione della presente Operazione è pari a:

- **€ 5.000.000,00** per domanda, di cui non oltre **€ 1.500.000,00** per investimenti relativi alla trasformazione e/o alla commercializzazione dei prodotti aziendali;

La spesa minima ammissibile per domanda di contributo è pari a **€ 25.000,00** per le imprese o le società ubicate in zona svantaggiata di montagna e a **€ 50.000,00** per le imprese o le società ubicate nelle zone non svantaggiate.

La spesa ammissibile non comprende l'IVA.

[12] L'elenco dei Comuni ricadenti in zona svantaggiata di montagna è riportato nell'Allegato B del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia.

9. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui alla presente Operazione non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi, di seguito definiti "altre fonti di aiuto", ivi compresi quelli derivanti, ad esempio, da agevolazioni fiscali inerenti alla ristrutturazione degli immobili, agevolazioni fiscali inerenti al risparmio energetico.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di "altre fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Operazione, scegliere una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre.

Tale scelta deve essere comunicata tramite PEC al Responsabile di Operazione entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo paragrafo 16, in caso di ammissione a finanziamento.

10. CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in due graduatorie decrescenti, una inerente alle "aziende di montagna" e una inerente alle "aziende non di montagna", redatte sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri e le modalità indicate ai paragrafi 10.1 e 10.2.

Per entrambe le tipologie di aziende, "aziende di montagna" e "aziende non di montagna", l'attribuzione del punteggio avviene valutando nell'ordine:

a) i requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale) di cui all'Allegato 3 delle presenti disposizioni attuative;
b) il comparto produttivo interessato dagli interventi richiesti;
c) le caratteristiche del richiedente e dell'azienda.
   A parità di punteggio è data precedenza all'impresa/società con il titolare/rappresentante legale più giovane.

I punteggi relativi ai requisiti qualitativi degli interventi di cui alla precedente lettera a) possono essere assegnati esclusivamente per investimenti **richiesti** a finanziamento nella domanda e ammessi a finanziamento nella fase istruttoria.

Per quanto riguarda il criterio "Sostenibilità economica dell'investimento", il punteggio è attribuito in relazione al rapporto tra il costo dell'investimento ammissibile a finanziamento e la Produzione Standard aziendale, calcolata automaticamente in Sis.Co. nella fase istruttoria.

Per le società cooperative diverse da quelle di conduzione dei terreni, la Produzione Standard è la somma della Produzione Standard delle aziende agricole associate.

10.1 CRITERI DI VALUTAZIONE PER "AZIENDE DI MONTAGNA"

I criteri di valutazione e i relativi punteggi per le "aziende di montagna" sono riepilogati nella Tabella 1 e dettagliati nelle successive Tabelle 2, 3 e 4.

Ogni domanda per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a **30 punti**, assegnati nell'ambito della Tabella 2 "Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)" dei citati criteri di valutazione.

Tabella 1

Riepilogo dei criteri di valutazione "Aziende di montagna"	Punteggio
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale), di cui alla Tabella 2, considerando in ordine decrescente: a) tipologia d'investimento; b) sostenibilità ambientale dell'investimento; c) contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici; d) contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici; e) innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo; f) sostenibilità economica dell'investimento.	100
Comparto produttivo interessato dagli interventi richiesti, di cui alla Tabella 3	25
Caratteristiche del richiedente e dell'azienda, di cui alla Tabella 4, considerando in ordine decrescente: a) giovane agricoltore; b) donna; c) azienda in area svantaggiata di montagna, azienda in aree protette o area Natura 2000, azienda biologica; d) azienda con produzione standard inferiore.	25

Il punteggio connesso ai requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nel Piano aziendale è dettagliato nella Tabella 2. Qualora tali requisiti qualitativi non siano riconducibili a quelli considerati in Tabella 2, non è assegnato il relativo punteggio.

Tabella 2

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
1		**Tipologia d'investimento (Il punteggio di cui ai criteri da 1.1 a 1.4 è assegnato con riferimento alla spesa ammessa relativa alla tipologia di investimento prevalente)**	**30**
	1.1 non cumulabile con 1.2, 1.3, 1.4	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell'azienda agricola, compresi quelli relativi alla vendita diretta dei prodotti aziendali e alla conversione delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento per migliorarne l'efficienza ambientale	18
	1.2 non cumulabile con 1.1, 1.3, 1.4	Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti a fini produttivi dell'azienda agricola, compresi quelli destinati alla vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali	15
	1.3 non cumulabile con 1.1, 1.2, 1.4	Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti per: - la produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali; - il trattamento degli effluenti di allevamento aziendali;	14
	1.4 non cumulabile con 1.1, 1.2, 1.3	Acquisto di macchine e/o attrezzature innovative, di cui al paragrafo 5.1, lettera E) e all'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative	13
	1.5 non cumulabile con 1.7	Realizzazione di investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro o la realizzazione di investimenti per adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la	5

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
		sicurezza dei lavoratori, sia di livello obbligatorio che di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti, effettuati da giovani agricoltori di cui al paragrafo 5.1, lettera C) delle presenti disposizioni attuative	
	1.6	Ristrutturazione o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti finalizzati al mantenimento dell'attività agricola e di allevamento nei sistemi malghivi di montagna	4
	1.7 non cumulabile con 1.5	Realizzazione di interventi per adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori e/o per il benessere animale di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti	3
	1.8	Realizzazione di impianti e reimpianti di colture arboree specializzate pluriennali e/o di piccoli frutti di cui al paragrafo 5.1, lettera B) delle presenti disposizioni attuative	3
2		**Sostenibilità ambientale dell'investimento**	**20**
	2.1 non cumulabile con 2.3	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell'azienda agricola, che ottengono la certificazione energetica di classe A1, A2, A3, A4 di cui al Decreto della Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, del 30.07.2015, n. 6480 e s.m.i., destinati: - all'allevamento e condizionati; - alla conservazione e condizionati; - alla trasformazione; - alla vendita diretta dei prodotti aziendali	6
	2.2	Acquisto di macchine e attrezzature che favoriscono la riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o di prodotti fitosanitari applicate	5
	2.3 non cumulabile con 2.1	Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti a fini produttivi dell'azienda agricola, che ottengono la certificazione energetica almeno di classe A1, A2, A3, A4 di cui al Decreto della Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, del 30.07.2015, n. 6480 e s.m.i., destinati: - all'allevamento e condizionati; - alla conservazione e condizionati; - alla trasformazione; - alla vendita diretta dei prodotti aziendali	5
	2.4	Introduzione di "scrubber", biofiltri e/o apparecchiature analoghe, che riducono l'emissione ammoniacale dalle strutture di allevamento esistenti	4
	2.5	Realizzazione di interventi di recupero dell'acqua piovana da superfici captanti (tetti e serre) per il successivo riutilizzo nell'ambito dei processi aziendali	3
	2.6	Realizzazione di sistemi di protezione delle colture dai parassiti con l'impiego di reti antiinsetto	2
3		**Contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici**	**14**
	3.1	Acquisto di macchine e attrezzature aziendali per l'introduzione in azienda e/o il miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e/o semina su sodo	6
	3.2	Acquisto di impianti di essiccazione per cereali dotati di dispositivi finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra: dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione e il prodotto in essiccazione; di-	4

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
		spositivi per il recupero dell'energia termica proveniente da altri impianti presenti in azienda; dispositivi per il funzionamento in depressione, serrande di intercettazione che bloccano il flusso dell'aria durante la fase di scarico	
	3.3 non cumulabile con 3.4	Costruzione di nuove serre con caratteristiche tecnologiche innovative finalizzate al risparmio energetico aziendale: vetri con intercapedine e filtri per radiazione solare	4
	3.4 non cumulabile con 3.3	Realizzazione di impianti finalizzati al recupero del calore nei processi aziendali	2
4		**Contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici**	**13**
	4.1	Realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio esistenti	6
	4.2	Realizzazione di impianti di riduzione dell'azoto degli effluenti zootecnici	4
	4.3	Realizzazione di impianti e/o acquisto di attrezzature che consentono una migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento, ad esempio: distribuzione rasoterra o interrata, anche con subirrigazione	3
5		**Innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo**	**12**
	5.1	Realizzazione di investimenti innovativi che migliorano i prodotti e/o i processi aziendali, compresa la trasformazione e la commercializzazione, che riducono le emissioni in atmosfera e l'impiego di risorse naturali	4
	5.2	Introduzione di sistemi di guida assistita o di posizionamento per l'applicazione di tecnologie di agricoltura di precisione, mediante GPS con successiva registrazione delle operazioni colturali nell'ambito di interventi relativi alle lavorazioni del terreno (aratura, erpicatura, ecc.), alla semina, alla distribuzione dei fertilizzanti, degli effluenti di allevamento, dei prodotti fitosanitari, alla raccolta o all'utilizzo di tecniche di minima lavorazione o semina su sodo	3
	5.3	Acquisto di capannine meteo aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture di cui al paragrafo 5.1, lettera G) delle presenti disposizioni attuative	2
	5.4	Installazione di sistemi finalizzati a ridurre l'inquinamento puntiforme derivante dal lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (biobed) di cui al paragrafo 5.1, lettera H) delle presenti disposizioni attuative	2
	5.5	Installazione su essiccatoi per cereali esistenti di dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra: dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione e il prodotto in essiccazione, dispositivi per il recupero dell'energia termica proveniente da altri impianti presenti in azienda; dispositivi per il funzionamento in depressione, serrande di intercettazione che bloccano il flusso dell'aria durante la fase di scarico	1

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
6		**Sostenibilità economica dell'investimento (criteri non cumulabili tra loro)**	**11**
	Aziende con Produzione standard inferiore o uguale a 50.000,00 euro		
	6.1	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 3,5	11
	6.2	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 3,5 e inferiore o uguale a 7	10
	6.3	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 7 e inferiore o uguale a 10	9
	6.4	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 10	8
	Aziende con Produzione standard superiore a 50.000,00 euro e inferiore o uguale 150.000,00 euro		
	6.5	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 2,5	10
	6.6	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 2,5 e inferiore o uguale a 6	9
	6.7	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 6 e inferiore o uguale a 9	8
	6.8	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 9	7
	Aziende con Produzione standard superiore a 150.000,00 euro e inferiore o uguale a 250.000,00 euro		
	6.9	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 1,5	9
	6.10	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 1,5 e inferiore o uguale a 5	8
	6.11	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 5 e inferiore o uguale a 8	7
	6.12	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 8	6
	Aziende con Produzione standard superiore a 250.000,00 euro		
	6.13	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore a 0,5	8
	6.14	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale tra 0,5 e inferiore a 2	7
	6.15	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale tra 2 e inferiore a 4	6
	6.16	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 4	5

Il punteggio connesso al comparto produttivo interessato dagli interventi è dettagliato nella Tabella 3. Per l'assegnazione di tale punteggio si considera soltanto il comparto produttivo interessato dagli interventi cui è connessa la maggior spesa ammissibile.

Tabella 3

Comparto produttivo interessato dagli interventi	Punteggio
Zootecnia da latte	25
Zootecnia da carne: bovini, suini e ovicaprini	21
Vitivinicolo	19
Cereali, incluso riso	17
Ortofrutta	15
Avicunicolo	13
Florovivaismo	11
Olio d'oliva	10
Miele	9
Zootecnia da carne: equini	8
Altri	5

Il punteggio connesso alle caratteristiche del richiedente e dell'azienda è dettagliato nella Tabella 4. I requisiti del richiedente e dell'azienda devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Tabella 4

Codice	Caratteristiche del richiedente e dell'azienda	Punteggio
1	Richiedente con i requisiti di giovane agricoltore che si insedia per la prima volta e beneficia del sostegno dell'Operazione 6.1.01	8
2 non cumulabile con 1	Richiedente che conduce un'impresa o una società i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso femminile (*)	4
3 non cumulabile con 4	Azienda con più del 50% della superficie agricola utilizzata (SAU) ricadente in zone svantaggiate di montagna di cui all'Allegato B al PSR 2014 - 2020	5
4 non cumulabile con 3	Azienda con più del 50% della SAU ricadente in: - Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) - Parco Nazionale dello Stelvio - Aree Natura 2000	4
5	Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici	3
6	Azienda certificata in applicazione delle norme EMAS, ISO14001 e Global Gap	1
7 non cumulabile con 8 e 9	Azienda con Produzione standard tra □ 15.000 e □ 50.000	8
8 non cumulabile con 7 e 9	Azienda con Produzione standard tra □ 50.001 e □ 150.000	6
9 non cumulabile con 7 e 8	Azienda con Produzione standard tra □ 150.001 e □ 250.000	4

(*) La percentuale è intesa in termini di quote dell'impresa o della società detenute da soci titolari di sesso femminile.

10.2 CRITERI DI VALUTAZIONE PER "AZIENDE NON DI MONTAGNA"

I criteri di valutazione e i relativi punteggi per le "aziende non di montagna" sono riepilogati nella Tabella 5 e dettagliati nelle successive Tabelle 6, 7 e 8.

Ogni domanda per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a **30 punti**, assegnati nell'ambito della Tabella 6 "Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)" dei citati criteri di valutazione.

Tabella 5

Riepilogo criteri di valutazione "Aziende non di montagna"	Punteggio
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale), di cui alla Tabella 6, considerando in ordine decrescente: a) tipologia d'investimento; b) sostenibilità ambientale dell'investimento; c) contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici; d) contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici; e) innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo; f) sostenibilità economica dell'investimento.	96
Comparto produttivo interessato dagli interventi richiesti, di cui alla Tabella 7	25
Caratteristiche del richiedente e dell'azienda, di cui alla Tabella 8, considerando in ordine decrescente: a) giovane agricoltore; b) donna; c) azienda in aree protette o area Natura 2000, azienda biologica; d) azienda con produzione standard inferiore.	24

Il punteggio connesso ai requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nel Piano aziendale è dettagliato nella Tabella 6. Qualora tali requisiti qualitativi non siano riconducibili a quelli considerati in Tabella 6, non è assegnato il relativo punteggio.

Tabella 6

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	**Categoria di intervento**		
1		**Tipologia d'investimento (Il punteggio di cui ai criteri da 1.1 a 1.4 è assegnato con riferimento alla spesa ammessa relativa alla tipologia di investimento prevalente)**	**26**
	1.1 non cumulabile con 1.2, 1.3, 1.4	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell'azienda agricola, compresi quelli relativi alla vendita diretta dei prodotti aziendali e alla conversione delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento per migliorarne l'efficienza ambientale	18
	1.2 non cumulabile con 1.1, 1.3, 1.4	Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti a fini produttivi dell'azienda agricola, compresi quelli destinati alla vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali	15
	1.3 non cumulabile con 1.1, 1.2, 1.4	Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti per: - la produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali; - il trattamento degli effluenti di allevamento aziendali;	14
	1.4 non cumulabile con 1.1, 1.2, 1.3	Acquisto di macchine e/o attrezzature innovative, di cui al paragrafo 5.1, lettera E) e all'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative	13
	1.5 non cumulabile con 1.6	Realizzazione di investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro o la realizzazione di investimenti	5

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
		per adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, sia di livello obbligatorio che di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti, effettuati da giovani agricoltori di cui al paragrafo 5.1, lettera C) delle presenti disposizioni attuative	
	1.6 non cumulabile con 1.5	Realizzazione di interventi per adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori e/o per il benessere animale di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti	3
	1.7	Realizzazione di impianti e reimpianti di colture arboree specializzate pluriennali e/o di piccoli frutti di cui al paragrafo 5.1, lettera B) delle presenti disposizioni attuative	3
2		**Sostenibilità ambientale dell'investimento**	**20**
	2.1 non cumulabile con 2.3	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell'azienda agricola, che ottengono la certificazione energetica di classe A1, A2, A3, A4 di cui al Decreto della Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, del 30.07.2015, n. 6480 e s.m.i., destinati: - all'allevamento e condizionati; - alla conservazione e condizionati; - alla trasformazione; - alla vendita diretta dei prodotti aziendali	6
	2.2	Acquisto di macchine e attrezzature che favoriscono la riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate	5
	2.3 non cumulabile con 2.1	Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti a fini produttivi dell'azienda agricola, che ottengono la certificazione energetica almeno di classe A1, A2, A3, A4 di cui al Decreto della Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, del 30.07.2015, n. 6480 e s.m.i., destinati: - all'allevamento e condizionati; - alla conservazione e condizionati; - alla trasformazione; - alla vendita diretta dei prodotti aziendali	5
	2.4	Introduzione di "scrubber", biofiltri e/o apparecchiature analoghe, che riducono l'emissione ammoniacale dalle strutture di allevamento esistenti	4
	2.5	Realizzazione di interventi di recupero dell'acqua piovana da superfici captanti (tetti e serre) per il successivo riutilizzo nell'ambito dei processi aziendali	3
	2.6	Realizzazione di sistemi di protezione delle colture dai parassiti con l'impiego di reti antiinsetto	2
3		**Contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici**	**14**
	3.1	Acquisto di macchine e attrezzature aziendali per l'introduzione in azienda e/o il miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e/o semina su sodo	6
	3.2	Acquisto di impianti di essiccazione per cereali dotati di dispositivi finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra: dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione e il prodotto in essiccazione; di-	4

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
		spositivi per il recupero dell'energia termica proveniente da altri impianti presenti in azienda; dispositivi per il funzionamento in depressione, serrande di intercettazione che bloccano il flusso dell'aria durante la fase di scarico	
	3.3 non cumulabile con 3.4	Costruzione di nuove serre con caratteristiche tecnologiche innovative finalizzate al risparmio energetico aziendale: vetri con intercapedine e filtri per radiazione solare	4
	3.4 non cumulabile con 3.3	Realizzazione di impianti finalizzati al recupero del calore nei processi aziendali	2
4		**Contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici**	**13**
	4.1	Realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio esistenti	6
	4.2	Realizzazione di impianti di riduzione dell'azoto degli effluenti zootecnici	4
	4.3	Realizzazione di impianti e/o acquisto di attrezzature che consentono una migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento, ad esempio: distribuzione rasoterra o interrata, anche con subirrigazione	3
5		**Innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo**	**12**
	5.1	Realizzazione di investimenti innovativi che migliorano i prodotti e/o i processi aziendali, compresa la trasformazione e la commercializzazione, che riducono le emissioni in atmosfera e l'impiego di risorse naturali	4
	5.2	Introduzione di sistemi di guida assistita o di posizionamento per l'applicazione di tecnologie di agricoltura di precisione, mediante GPS con successiva registrazione delle operazioni colturali nell'ambito di interventi relativi alle lavorazioni del terreno (aratura, erpicatura, ecc.), alla semina, alla distribuzione dei fertilizzanti, degli effluenti di allevamento, dei prodotti fitosanitari, raccolta o all'utilizzo di tecniche di minima lavorazione o semina su sodo	3
	5.3	Acquisto di capannine meteo aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture di cui al paragrafo 5.1, lettera G) delle presenti disposizioni attuative	2
	5.4	Installazione di sistemi finalizzati a ridurre l'inquinamento puntiforme derivante dal lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (biobed) di cui al paragrafo 5.1, lettera H) delle presenti disposizioni attuative	2
	5.5	Installazione su essiccatoi per cereali esistenti di dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra: dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione e il prodotto in essiccazione, dispositivi per il recupero dell'energia termica proveniente da altri impianti presenti in azienda; dispositivi per il funzionamento in depressione, serrande di intercettazione che bloccano il flus-	1

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	**Categoria di intervento**		
		so dell'aria durante la fase di scarico	
6		**Sostenibilità economica dell'investimento (criteri non cumulabili tra loro)**	**11**
	Aziende con Produzione standard inferiore o uguale a 50.000,00 euro		
	6.1	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 3,5	11
	6.2	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 3,5 e inferiore o uguale a 7	10
	6.3	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 7 e inferiore o uguale a 10	9
	6.4	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 10	8
	Aziende con Produzione standard superiore a 50.000,00 euro e inferiore o uguale 150.000,00 euro		
	6.5	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 2,5	10
	6.6	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 2,5 e inferiore o uguale a 6	9
	6.7	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 6 e inferiore o uguale a 9	8
	6.8	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 9	7
	Aziende con Produzione standard superiore a 150.000,00 euro e inferiore o uguale a 250.000,00 euro		
	6.9	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 1,5	9
	6.10	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 1,5 e inferiore o uguale a 5	8
	6.11	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 5 e inferiore o uguale a 8	7
	6.12	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 8	6
	Aziende con Produzione standard superiore a 250.000,00 euro		
	6.13	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore a 0,5	8
	6.14	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale tra 0,5 e inferiore a 2	7
	6.15	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale tra 2 e inferiore a 4	6
	6.16	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 4	5

Il punteggio connesso al comparto produttivo interessato dagli interventi è dettagliato nella Tabella 7. Per l'assegnazione di tale punteggio si considera soltanto il comparto produttivo interessato dagli interventi cui è connessa la maggior spesa ammissibile.

Tabella 7

Comparto produttivo interessato dagli interventi	Punteggio
Zootecnia da latte	25
Zootecnia da carne: bovini, suini e ovicaprini	21
Vitivinicolo	19
Cereali, incluso riso	17
Ortofrutta	15
Avicunicolo	13
Florovivaismo	11
Olio d'oliva	10
Miele	9
Zootecnia da carne: equini	8
Altri	5

Il punteggio connesso alle caratteristiche del richiedente e dell'azienda è dettagliato nella Tabella 8. I requisiti del richiedente e dell'azienda devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Tabella 8

Codice	Caratteristiche del richiedente e dell'azienda	Punteggio
1	Richiedente con i requisiti di giovane agricoltore che si insedia per la prima volta e beneficia del sostegno dell'Operazione 6.1.01	8
2 non cumulabile con 1	Richiedente che conduce un'impresa o una società i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso femminile (*)	4
3	Azienda con più del 50% della SAU ricadente in: - Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) - Parco Nazionale dello Stelvio - Aree Natura 2000	4
4	Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici	3
5	Azienda certificata in applicazione delle norme EMAS, ISO14001 e Global Gap	1
6 non cumulabile con 7 e 8	Azienda con Produzione standard tra □ 15.000 e □ 50.000	8
7 non cumulabile con 6 e 8	Azienda con Produzione standard tra □ 50.001 e □ 150.000	6
8 non cumulabile con 6 e 7	Azienda con Produzione standard tra □ 150.001 e □ 250.000	4

(*) La percentuale è intesa in termini di quote dell'impresa o della società detenute da soci titolari di sesso femminile.

AVVISO

Le disposizioni attuative dell'operazione, complete delle procedure per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi, saranno disponibili alla data di apertura del bando per la presentazione della domanda di finanziamento.

ALLEGATO 1 – NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI, DI CUI AL PARAGRAFO 5.1, LETTERA E)

INDICE

PREMESSA

CAPITOLO 1 - IRRORATRICI
1. Macchine irroratrici semoventi
2. Atomizzatori semi-portati o trainati per colture arboree dotati di recupero del prodotto che non va a bersaglio
3. Barre irroratrici portate o semi-portate dotate di manica d'aria e di ugelli anti-deriva
4. Barre irroratrici portate o semi-portate per diserbo dotate di organi lambenti

CAPITOLO 2 - MACCHINE OPERATRICI PER LA MINIMA LAVORAZIONE
1. Macchine operatrici per la minima lavorazione o "minimum tillage" combinate ad altre attrezzature
2. Macchine operatrici per la lavorazione in bande o "strip tillage" combinate ad altre attrezzature

CAPITOLO 3 - SEMINATRICI
1. Seminatrici per semina su sodo
2. Seminatrici pneumatiche corredate di dispositivi atti a limitare la dispersione nell'ambiente di polveri derivanti dalla concia delle sementi

CAPITOLO 4 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO NON PALABILI
1. Macchine operatrici semoventi corredate di attrezzature per la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili
2. Attrezzature per la distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili
   2.1. Attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili
   2.2. Attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili
   2.3. Attrezzature ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili
3. Macchine operatrici e attrezzature per la distribuzione e l'interramento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale
   3.1. Macchine operatrici portate per la distribuzione e l'interramento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale
   3.2. Attrezzature per il convogliamento e la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale
4. Carribotte per la distribuzione/interramento degli effluenti di allevamento non palabili
5. Attrezzature ed altre spese ammissibili per la gestione di effluenti di allevamento non palabili

CAPITOLO 5 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEI FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
1. Spandiconcime a rateo variabile con limitazione della distribuzione laterale
2. Attrezzature e altre spese ammissibili per la gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento

CAPITOLO 6 – SISTEMI DI GUIDA SEMI-AUTOMATICA PER TRATTRICI O MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI

PREMESSA

Sono ammissibili a finanziamento solo le macchine e le attrezzature che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici in termini di:
- riduzione di quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e delle emissioni connesse a questi prodotti;
- diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e di semina su sodo;
- gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento.

Tutte le macchine e le attrezzature finanziate devono rispondere alla Direttiva Macchine (D.Lgs. 17/2010) e alle norme tecniche dedicate.

Le motivazioni dell'acquisto delle nuove macchine e attrezzature devono essere dettagliate nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, di cui all'Allegato 3.

Nel presente Allegato le macchine e le attrezzature nuove che possono essere oggetto di finanziamento sono descritte nelle loro caratteristiche generali, con approfondimenti specifici che evidenziano i **requisiti indispensabili di ammissibilità riferiti alla fabbricazione delle nuove macchine e attrezzature.**

Si precisa il significato dei seguenti termini ai fini del presente Allegato:
- *macchina operatrice semovente* da intendersi come macchina operatrice agricola dotata di motore per autotrazione e non accoppiabile alla trattrice.
- *macchina operatrice portata/semiportata/trainata* da intendersi come macchina operatrice agricola priva di motore per autotrazione e funzionante solo se accoppiata alla trattrice.
- *attrezzatura* da intendersi come:
  - dotazione a corredo di una macchina operatrice semovente o di una macchina operatrice accoppiata alla trattrice (ad es. carro-botte corredato di attrezzatura per lo spandimento tramite iniezione profonda degli effluenti di allevamento);
  - attrezzatura fissa o mobile a completamento di impianti (ad es. sistema di miscelazione per impianto di stoccaggio effluenti di allevamento, manichetta flessibile per sistema ombelicale di distribuzione effluenti di allevamento non palabili);
  - dispositivi elettronici (ad es. sensori, rilevatori GPS, ecc.).

Sono inoltre forniti cenni inerenti alle macchine e alle attrezzature non ammissibili, che per loro caratteristiche costruttive potrebbero creare incertezza in fase di valutazione.

CAPITOLO 1 - IRRORATRICI

1. Macchine irroratrici semoventi

Sono ammissibili le macchine irroratrici semoventi dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche, innovative sia dal punto di vista ambientale che della sicurezza per l'operatore.
In particolare, tali irroratrici devono essere provviste della cabina di guida, dei pneumatici e dei sistemi di distribuzione indicati nelle precisazioni tecniche del presente capitolo.
L'esposizione a polveri e aerosol generati durante i trattamenti fitosanitari rappresenta una minaccia per l'operatore, perché lo espone a sostanze attive responsabili di fenomeni di tossicità acuta e cronica. E' fondamentale quindi che le cabine di guida delle macchine irroratrici semoventi offrano un elevato livello di protezione, rappresentato dalle cabine omologate in classe IV, pressurizzate e dotate di sistemi di filtraggio ai carboni attivi.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura ambientale gli obiettivi sono mirati principalmente alla conservazione delle qualità fisiche del suolo.
A questo scopo le irroratrici semoventi devono essere dotate di pneumatici "a flessione molto elevata" o VF, in grado di distribuire il peso della macchina sul terreno minimizzando la compattazione del suolo, sia in superficie che negli strati più profondi.

Requisiti indispensabili di ammissibilità per macchine irroratrici semoventi:
- devono essere dotate di cabina di guida omologata in classe IV, pressurizzata e dotata di filtri ai carboni attivi;
- devono essere equipaggiate con pneumatici "a flessione molto elevata" o VF;
- devono essere dotate di attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, esclusivamente delle seguenti tipologie alternative:
    - atomizzatori per colture arboree dotati di recupero del prodotto che non va a bersaglio, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2);
    - barre irroratrici dotate di manica d'aria e di ugelli anti-deriva, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 3);
    - barre irroratrici per diserbo dotate di organi lambenti, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 4).

Precisazioni tecniche

Domanda: quali sono le caratteristiche delle cabine di guida omologate in classe IV?

Nell'ambito delle macchine irroratrici semoventi il grado di protezione delle cabine di guida è definito dalla normativa EN 15695-1 e -2.
Le cabine omologate in classe IV dotate di filtri ai carboni attivi offrono attualmente il livello di protezione più alto, proteggendo l'operatore contro polvere, materiale nebulizzato (aerosol) e vapori, modalità attraverso cui sono solitamente distribuiti in campo i prodotti fitosanitari.
Per mantenere il grado di efficienza richiesto dalla normativa i filtri ai carboni attivi di classe IV devono essere periodicamente sostituiti. Solitamente questo tipo di filtri sono presenti nel sistema di filtraggio in abbinamento a filtri di categoria inferiore: in situazione in cui non sia richiesto il livello di protezione massimo è possibile escludere dal sistema i filtri ai carboni attivi, a vantaggio di una loro maggiore vita utile.
Per ottenere una ulteriore sicurezza nei confronti di polveri, aerosol e vapori la cabina di trattrici o macchine irroratrici semoventi deve essere di tipo "pressurizzato", in cui cioè l'ambiente interno è mantenuto ad una pressione leggermente superiore a quella esterna, impedendo in tal modo qualsiasi immissione di aria non filtrata.

Domanda: quali sono le caratteristiche dei pneumatici a flessione molto elevata (VF)?

I cosiddetti "pneumatici a flessione molto elevata", o "Very High Flexion Tyre", sono specificatamente studiati per l'uso agricolo e le lettere "VF", che nella marcatura precedono la larghezza nominale di sezione del pneumatico, ne consentono una facile identificazione.
La pressione di gonfiaggio molto bassa, mantenuta costante indipendentemente dalla velocità, determina una significativa riduzione della compattazione del suolo e il mantenimento della sua struttura e porosità, aspetti che risultano particolarmente interessanti nei sistemi agricoli che adottino la minima lavorazione o la non-lavorazione.
A richiesta quasi tutte la case produttrici di trattrici e macchine operatrici semoventi consentono di caratterizzare i propri modelli dotandoli di questa tipologia di pneumatici; in alcuni casi non è richiesto nemmeno l'acquisto di cerchi dedicati, poiché possono essere montati su cerchi per pneumatici standard.

Riferimenti normativi: Regolamento UN/ECE n. 106 del 2010 - Disposizioni uniformi relative alla omologazione dei pneumatici destinati ai veicoli agricoli e ai loro rimorchi.

2. Atomizzatori semi-portati o trainati per colture arboree dotati di recupero del prodotto che non va a bersaglio

Sono macchine operatrici, di solito utilizzate in vigneto, che permettono contemporaneamente l'irrorazione ed il recupero del prodotto non intercettato dalla vegetazione, mediante l'impiego di varie configurazioni meccaniche: deflettori, collettori e tunnel.
Sono dette "a tunnel" o "a recupero" poiché avvolgono il filare su entrambi i lati durante il trattamento e consentono di recuperare il prodotto che non giunge a bersaglio. Solitamente si tratta di macchine irroratrici in grado di operare su più filari in un unico passaggio.
Non devono essere confuse con "semplici" macchine scavallatrici multifila, non dotate di sistemi per il recupero di prodotto fitosanitario distribuito.

I nebulizzatori ed il sistema di aspirazione del prodotto non andato a bersaglio sono alloggiati su due pannelli o pareti contrapposte che racchiudono i filari e la chioma; il prodotto recuperato viene raccolto in un serbatoio secondario indipendente da quello principale al fine di evitare la diffusione di eventuali fitopatie o la possibile "diluizione" del prodotto fitosanitario nel caso si operi in presenza di rugiada.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità per le macchine irroratrici con recupero di prodotto:
- devono possedere un sistema di recupero/aspirazione del prodotto che non va a bersaglio;
- devono possedere un serbatoio di raccolta secondario per l'accumulo del prodotto intercettato non andato a bersaglio, indipendente dal serbatoio principale.

3. Barre irroratrici portate o semi-portate dotate di manica d'aria e di ugelli anti-deriva

Si tratta di barre irroratrici per la distribuzione di prodotti fitosanitari su colture erbacee in pieno campo, accessoriate di manica d'aria e dotate di ugelli anti-deriva.
Le barre irroratrici con manica d'aria, dette barre "aero-assistite" o "aria-assistite", sono dotate di un ventilatore il cui flusso d'aria è convogliato lungo la barra attraverso un'apposita manica gonfiabile.
L'aria esce dalla manica solo in corrispondenza degli ugelli e viene indirizzata verso il basso generando una turbolenza che apre la vegetazione e determina una migliore deposizione sulle lamine fogliari delle gocce diffuse dagli ugelli. Questo flusso d'aria ha un efficace effetto anti-deriva, poiché riduce notevolmente la scia di gocce che restano sospese in atmosfera dietro alla barra irroratrice in funzione, anche in presenza di vento.
Il funzionamento della manica d'aria può essere escluso: infatti in particolari situazioni, ad esempio trattamento su terreno privo di vegetazione e in assenza di vento, è sconsigliato perché può addirittura accentuare il fenomeno della deriva.

Requisiti indispensabili di ammissibilità per le barre irroratrici:
- devono essere dotate contemporaneamente sia di manica d'aria che di ugelli anti-deriva.

Precisazioni tecniche

Domanda: quali tipologie di ugelli anti-deriva sono ammissibili?

Le barre dotate di manica d'aria devono essere accessoriate con ugelli anti-deriva che devono essere esclusivamente delle seguenti tipologie:

a) Ugelli con pre-orifizio.
Presentano un pre-orifizio calibrato e una camera di turbolenza che riducono la pressione, determinando la formazione di gocce di media dimensione, meno soggette a deriva o a gocciolamento.

b) Ugelli ad induzione/inclusione d'aria.
Sono caratterizzati da particolari fori posti lateralmente o frontalmente, che determinano l'aspirazione e l'incorporazione di una certa quantità d'aria all'interno del flusso di acqua.
Le gocce che si formano risultano più grandi e con numerose bolle d'aria al loro interno, e sono capaci di una maggiore penetrazione e diffusione all'interno della copertura vegetale, unitamente a scarsissime perdite per deriva.

4. Barre irroratrici portate o semi-portate per diserbo dotate di organi lambenti

Sono barre irroratrici utilizzate per la distribuzione di erbicidi sistemici non selettivi.
Il prodotto erbicida raggiunge il bersaglio per contatto fra le erbe infestanti e il materiale di cui è ricoperta la barra, imbibito dell'erbicida. La distribuzione non avviene quindi generando uno spruzzo attraverso ugelli. Solo le infestanti che entrano in contatto con gli organi lambenti della barra subiscono l'effetto dell'erbicida; in tal modo è ridotta quasi totalmente la dispersione accidentale del prodotto fitosanitario nell'ambiente.

I materiali assorbenti utilizzati sulla barra (spazzole, lembi, rulli, corde, barre spugnose) possono essere imbibiti per: capillarità, gravità, leggera pressione o bagnatura diretta tramite ugelli.

Queste macchine operatrici sono impiegate per il diserbo totale, ad esempio per l'applicazione di diserbante su manto erboso, e per il diserbo selettivo in post emergenza, come avviene per il diserbo del riso crodo in risaia.

CAPITOLO 2 - MACCHINE OPERATRICI PER LA MINIMA LAVORAZIONE

1. Macchine operatrici per la minima lavorazione o “minimum tillage” combinate ad altre attrezzature

Sono macchine operatrici portate, semi-portate o trainate, che consentono la preparazione del letto di semina in un unico passaggio a partire da terreno sodo non preventivamente lavorato.
La tecnica adottata prevede infatti un'unica lavorazione superficiale del terreno, in alternativa alle usuali pratiche agronomiche che prevedono lavorazioni profonde, come ripuntatura, aratura, ecc., seguite da lavorazione di affinamento del terreno, ad esempio erpicatura, prima della successiva semina.
Queste macchine sono dotate di serie di organi lavoranti di diverso tipo, costituiti da denti fissi/elastici, di dischi e di rulli di varia conformazione e misura, non mossi dalla presa di potenza della trattrice.
Il terreno sodo è smosso senza causarne l'inversione degli strati e limitando il rivoltamento del residuo colturale, che al termine della lavorazione si presenta in parte ancora in superficie o leggermente incorporato.
Queste macchine operatrici devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali, quali ad esempio semina, fertilizzazione, diserbo o geodisinfestazione.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità delle macchine per la minima lavorazione:
- devono essere macchine per la preparazione del letto di semina in un unico passaggio a partire da terreno sodo;
- devono presentare organi lavoranti non mossi dalla presa di potenza o idraulicamente;
- devono consentire una lavorazione del terreno a profondità non superiore a 20 cm;
- devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali (ad es. semina, fertilizzazione, diserbo, geodisinfestazione); le attrezzature combinate alla macchina operatrice per la minima lavorazione non devono poter essere utilizzate in modo indipendente dalla macchina stessa.

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare un piano triennale di lavorazioni del terreno, con il quale dimostri la pianificazione del passaggio, su tutta o su parte della superficie agricola aziendale, da tecniche tradizionali a tecniche conservative che implichino l'esecuzione di minime lavorazioni.

2. Macchine operatrici per la lavorazione in bande o “strip tillage” combinate ad altre attrezzature

Le macchine operatrici per la lavorazione in strisce o bande, cosiddetta “strip tillage”, possono essere assimilabili a quella per la minima lavorazione.
Questa tecnica si applica a colture con interfila superiore ai 40 cm e prevede che il terreno nelle interfila resti intatto e non lavorato; la semina, di solito eseguita successivamente, deve avvalersi di un sistema di guida satellitare di precisione attiva per determinare la sovrapposizione della fila di semina sulla fascia lavorata.
Queste macchine devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali, quali ad esempio semina, fertilizzazione, diserbo o geodisinfestazione.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità delle macchine per la lavorazione in bande o “strip tillage”:
- devono consentire una lavorazione in bande con un interfila minima di 40 cm, intesa come distanza minima tra gli assi centrali di due bande adiacenti;
- ciascuna banda deve essere di larghezza non superiore a 20 cm;
- devono consentire una lavorazione del terreno a profondità non superiore a 20 cm;
- non devono presentare organi lavoranti mossi dalla presa di potenza o idraulicamente;
- devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali (ad es. semina, fertilizzazione, diserbo, geodisinfestazione); le attrezzature combinate alla macchina operatrice per la lavorazione in bande non devono poter essere utilizzate in modo indipendente dalla macchina stessa.

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare un piano triennale di lavorazioni del terreno, con il quale dimostri la pianificazione del passaggio, su tutta o su parte della superficie agricola aziendale, da tecniche tradizionali a tecniche conservative che implichino l'esecuzione di minime lavorazioni in bande.

CAPITOLO 3 - SEMINATRICI

1. Seminatrici per semina su sodo

Sono seminatrici appositamente progettate per consentire la deposizione della semente in un unico passaggio in un suolo non precedentemente lavorato.
Sono quindi utilizzate su terreno sodo con presenza di residui colturali o, in alternativa, possono essere usate efficacemente anche su terreno su cui sia stata eseguita una lavorazione minima o una lavorazione tradizionale.
Queste macchine possono eseguire anche altre operazioni in contemporanea alla semina, quali:
- concimazione localizzata, diserbo e geodisinfestazione attraverso utensili aggiuntivi;
- leggera lavorazione, di larghezza massima di 8-10 cm in corrispondenza di ogni fila di semina, attraverso l'impiego di organi lavoranti passivi, cioè non mossi dalla presa di potenza, e costituiti da dischi o stelle di vario tipo, posti in posizione avanzata rispetto ai dischi assolcatori.
Le seminatrici da sodo sono macchine trainate o semi-portate che sfruttano il proprio peso per una efficace incisione dello strato superficiale del terreno, in genere coperto dei residui della precedente coltura.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità delle seminatrici per semina su sodo:
- devono consentire la semina diretta, ossia su terreno sodo non precedentemente lavorato;
- devono essere una macchina trainata o semi-portata in cui il carico generato dall'azione combinata delle molle di carico e della massa della seminatrice non deve essere potenzialmente inferiore a 200 kg per ciascun elemento di semina.

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare un piano triennale di lavorazioni del terreno, con il quale dimostri la pianificazione del passaggio, su tutta o su parte della superficie agricola aziendale, da tecniche tradizionali a tecniche conservative che implichino l'esecuzione di semina su sodo.

2. Seminatrici pneumatiche corredate di dispositivi atti a limitare la dispersione nell'ambiente di polveri derivanti dalla concia delle sementi

La semina di colture quali mais o soia di solito prevede l'utilizzo di semente conciata distribuita attraverso seminatrici di precisione, definite anche "pneumatiche" in quanto il trasferimento del seme dalla tramoggia e la sua deposizione nel terreno a distanza prestabilita avviene grazie ad una depressione pneumatica generata da un ventilatore centrifugo aspirante.
I modelli più recenti sono dotati di sistemi che riducono la dispersione nell'ambiente dei prodotti concianti, messi in relazione da molti studi con le morie di api.
In particolare questi sistemi possono prevedere una riduzione del livello di depressione, con un conseguente minor flusso di aria uscente, o più spesso l'adozione di deflettori che convogliano lo scarico d'aria in prossimità del terreno o direttamente nel solco, o in alternativa all'interno delle tramogge porta-seme, di solito in presenza anche di particolari filtri. I deflettori possono anche essere dotati di nebulizzatori d'acqua atti a favorire l'intercettazione ed il deposito sul terreno della sostanza attiva.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità delle seminatrici pneumatiche di precisione:
- devono essere equipaggiate con dispositivi specificatamente progettati per limitare la dispersione di polveri derivanti dalla concia delle sementi;
- non sono ammissibili i costi per l'acquisto di kit per adattamento di seminatrici già presenti in azienda.

CAPITOLO 4 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO NON PALABILI

Sono ammissibili a finanziamento le nuove macchine operatrici e attrezzature, nonché le spese indicate ai successivi paragrafi del presente capitolo, alle seguenti condizioni:

1) il richiedente deve intervenire in un ottica di **razionalizzazione dell'intero sistema aziendale di gestione degli effluenti di allevamento**, che deve essere dettagliatamente descritto nel "Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola", di cui all'Allegato 3 delle presenti disposizioni attuative;

2) le nuove macchine, attrezzature e le spese devono essere destinate a costituire un nuovo sistema aziendale di gestione degli effluenti di allevamento non palabili o, in alternativa, a completare i sistemi aziendali già avviati.
In entrambi i casi il sistema di gestione degli effluenti deve possedere caratteri di efficienza ed innovazione, vale a dire essere costituito da macchine, attrezzature e sistemi informativi che devono essere contemporaneamente presenti e possedere le seguenti dotazioni/caratteristiche minime ed essenziali:

A) Dotazioni della trattrice o della macchina operatrice:
1. trattrice con sistemi di guida assistita e/o automatizzata in grado di garantire l'attivazione della distribuzione degli effluenti con applicativi integrati e gestibili dal posto di guida;
2. sistema di localizzazione GPS con precisione sub-metrica installato sulla trattrice o sulla macchina operatrice;
3. macchina operatrice con sistema di spandimento a rateo variabile (VRT), così come descritto al paragrafo 1 del Capitolo 5;
4. sistema di controllo della quantità di effluente distribuito in relazione alla velocità di avanzamento;
5. attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti sulle operatrici qualora non installati nelle vasche di stoccaggio.

B) Dotazioni delle vasche di stoccaggio:
1. attrezzature (sensori) integrate al sistema di distribuzione per il monitoraggio del livello degli effluenti nella vasca;
2. sistema di miscelazione;
3. attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti, qualora non presenti sulle macchine operatrici.

C) Il sistema di gestione degli effluenti di allevamento deve inoltre prevedere almeno:
1. l'analisi dei terreni per caratterizzare i mappali;
2. l'analisi del contenuto di azoto negli effluenti da distribuire, da effettuarsi almeno due volte all'anno prima delle operazioni di distribuzione;
3. la mappatura delle produzioni;
4. l'impiego di hardware e software in grado di:
   - gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
   - predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
   - integrare le informazioni sul livello degli effluenti nelle vasche di stoccaggio nel sistema di distribuzione;
   - gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
   - registrare le operazioni svolte, compreso il trasporto in campo degli effluenti;
   - registrare le quantità distribuite;
   - archiviare gli eventi di distribuzione su supporto cartaceo e informatico.

Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e a mantenere in efficienza il sistema di distribuzione degli effluenti per un periodo di almeno cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e a conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo.

Non è ammessa la sostituzione di macchine o attrezzature già presenti in azienda.

Per semplicità espositiva è utilizzato il termine "effluenti d'allevamento" intendendo con esso sia gli effluenti d'allevamento in senso stretto, sia il digestato equiparabile all'effluente d'allevamento.

1. Macchine operatrici semoventi corredate di attrezzature per la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili

Sono macchine operatrici semoventi dotate di sistemi di guida avanzati e corredate di attrezzature per la distribuzione localizzata, interrata e differenziata degli effluenti di allevamento non palabili.
Si tratta di macchine di moderna concezione che integrano sensori GPS molto precisi e sistemi di controllo automatico della macchina operatrice stessa e del sistema integrato di distribuzione.
Sono datate di sistemi guida assistita/semi-automatica che permettono la verifica e la correzione in tempo reale della direzione di avanzamento, consentendo un'esecuzione molto precisa nella distribuzione dell'effluente, evitando ad esempio, la sovrapposizione delle fasce già trattate.
In cabina sono presenti schermi (display) e comandi elettronici corredati da programmi informatici (software) dedicati che consentono una regolazione accurata della dose da distribuire, la registrazione e il controllo direttamente dal posto di guida delle operazioni di campo svolte.

Requisiti indispensabili di ammissibilità per macchine operatrici semoventi per la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili:
- devono possedere un sistema di localizzazione GPS con precisione submetrica;
- devono possedere un sistema di guida assistita/semi-automatizzata connessa al sistema GPS;
- deve essere possibile, direttamente dalla cabina di guida, il controllo delle operazione svolte dalle attrezzature per la distribuzione: presenza di schermo (display) di controllo, compatibilità/connettività con sistemi VRT, programmi informatici (software) di gestione e registrazione delle operazioni svolte, eccetera;
- devono essere dotate di attrezzature per la distribuzione dell'effluente d'allevamento, esclusivamente delle seguenti tipologie alternative:
    - attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.1);
    - attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.2);
    - attrezzature ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.3).

2. Attrezzature per la distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili

La distribuzione degli effluenti non palabili in campo, indipendentemente dalla modalità di trasporto/convogliamento dell'effluente dalla vasca di raccolta al campo, con macchina operatrice semovente, con carrobotte o con sistema ombelicale, deve avvenire esclusivamente attraverso sistemi di spandimento a bassa emissione di ammoniaca. Le soluzioni applicative di questi sistemi ammissibili a finanziamento sono riportate di seguito.

2.1. Attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili

Queste attrezzature consentono lo spandimento rasoterra dell'effluente in modo che questo sia posizionato direttamente in prossimità del terreno attraverso barre di elevata larghezza di lavoro, provviste di tubi adduttori flessibili. L'assetto tipico prevede barre della larghezza di 12 m con tubazioni distanziate di 30 cm. In questo modo diventa possibile sia applicare l'effluente su tutta la superficie del terreno sia localizzarlo su una parte di essa (distribuzione in banda) per la fertilizzazione in copertura di colture seminate a file.
Nel primo caso nella parte inferiore di ogni tubo distributore è presente un piatto deviatore, che permette di aumentare la superficie di terreno interessata dalla distribuzione del singolo tubo con una leggera sovrapposizione dei getti di due tubi contigui.
Nel secondo caso l'effluente fuoriesce direttamente da orifizi o da una serie di tubi flessibili.
Nella parte terminale del tubo adduttore può anche essere presente un particolare deflettore atto a depositare l'effluente sotto la coltura e sopra il suolo, evitando contaminazioni della parte aerea.

2.2. Attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili

Sono attrezzature che consentono la distribuzione ed il contestuale interramento dell'effluente in campo.
In base alle loro caratteristiche ed alle modalità operative si distinguono essenzialmente in due categorie, di seguito descritte:
1) "a solco aperto", in cui gli assolcatori, a lama o a disco singolo o doppio, spaziati di 20-40 cm, incidono il terreno a profondità non superiore a 5-6 cm e lasciano aperto un profilo che, successivamente, è riempito dall'effluente tramite tubi adduttori;
2) "a solco chiuso", in cui l'effluente è iniettato ad una profondità di 15 cm in un solco creato da denti o dischi, e successivamente richiuso da dischi o rulli.

2.3. Attrezzature ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili

Queste attrezzature consentono l'iniezione profonda degli effluenti non palabili nel terreno, realizzata con ancore a profondità maggiori di 30 cm, seguite da tubi adduttori che depositano elevate quantità di effluente.
Le ancore, spaziate da 25 a oltre 50 cm in funzione della profondità di lavoro, sono spesso dotate di utensili a zampa d'oca o di altri accessori atti ad aumentare la sezione lavorata e quindi ad ospitare una maggior quantità di prodotto.

3. Macchine operatrici e attrezzature per la distribuzione e l'interramento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale

Il sistema ombelicale prevede che l'effluente non palabile sia convogliato in prossimità del campo attraverso un impianto di tubature sotterranee o trasportato attraverso carrobotte.
Il trasporto nell'appezzamento avviene tramite una manichetta flessibile collegata alla macchina operatrice accoppiata alla trattrice per le operazioni di spandimento e interramento dell'effluente.
L'attacco della manichetta alla macchina operatrice avviene attraverso un particolare snodo che evita lo schiacciamento del tubo durante le manovre di svolta, man mano che la trattrice avanza sul terreno.

3.1. Macchine operatrici portate per la distribuzione e l'interramento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale

Si tratta di macchine operatrici accoppiate alla trattrice e collegate alla manichetta flessibile tramite uno apposito snodo.
Al fine di minimizzare le emissione di ammoniaca durante le operazione di spandimento le modalità di distribuzione e/o interramento dell'effluente di allevamento non palabile devono essere riconducibili a quelle delle macchine operatrici descritte nel paragrafo 2 di questo capitolo.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità di macchine per la distribuzione e l'interramento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale:
- devono essere dotate di organi atti alla distribuzione dell'effluente d'allevamento, esclusivamente delle seguenti tipologie:

- per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.1) di questo capitolo;
- per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.2) di questo capitolo;
- ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.3) di questo capitolo.

3.2. Attrezzature per il convogliamento e la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale

Nell'ambito dei sistemi ombelicali di distribuzione degli effluenti non palabili sono ammessi a finanziamento le seguenti attrezzature per il convogliamento e lo spandimento degli effluenti in campo:

a) manichette flessibili specificatamente progettate per il convogliamento degli effluenti non palabili sino alla macchina operatrice adibita allo spandimento/interramento;

b) attrezzature mobili "a carrello" utilizzate per lo spandimento lungo l'appezzamento, nel caso in cui la manichetta non sia collegata alla macchina operatrice accoppiata alla trattrice.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità di attrezzature per il convogliamento e la distribuzione di effluenti d'allevamento non palabili tramite sistema ombelicale:
- sono ammissibili solo attrezzature specificatamente progettate ed utilizzate in modo esclusivo per il convogliamento e lo spandimento in campo degli effluenti di allevamento; non sono ammissibili a finanziamento attrezzature utilizzabili anche per l'irrigazione.

4. Carribotte per la distribuzione/interramento degli effluenti di allevamento non palabili

La più comune pratica agricola prevede il pompaggio degli effluenti di allevamento dalla vasca di raccolta al carrobotte per il trasporto in campo, dove successivamente avviene la distribuzione. I carribotte ammissibili a finanziamento devono possedere gli organi atti alla distribuzione dell'effluente d'allevamento, così come descritti nel precedente paragrafo 3) di questo capitolo.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità di carribotte per la distribuzione/interramento degli effluenti di allevamento non palabili:
- devono essere dotati di attrezzature per la distribuzione dell'effluente d'allevamento, esclusivamente delle seguenti tipologie alternative:

- per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.1) di questo capitolo;
- per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.2) di questo capitolo;
- ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.3) di questo capitolo.

5. Attrezzature ed altre spese ammissibili per la gestione di effluenti di allevamento non palabili

a) Attrezzature della trattrice o della macchina operatrice:

- sistema di guida assistita e/o automatizzata, per l'adattamento di trattrici già presenti in azienda, in grado di garantire l'attivazione della distribuzione degli effluenti con applicativi integrati e gestibili dal posto di guida;
- sistema di localizzazione GPS con precisione submetrica da installare su trattrici o macchine operatrici già presenti in azienda;
- attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti da installare sulle macchine operatrici già presenti in azienda per la distribuzione degli effluenti.

b) Attrezzature per le vasche di stoccaggio:

- attrezzature (sensori) integrate al sistema di distribuzione per il monitoraggio del livello degli effluenti nella vasca;
- sistema di miscelazione;
- attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti.

c) Spese sostenute nell'ambito del sistema di gestione degli effluenti di allevamento per acquisto di sistemi informatici (hardware e software) in grado di:

- gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
- predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
- integrare le informazioni sul livello degli effluenti nelle vasche di stoccaggio nel sistema di distribuzione;
- gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
- registrare le operazioni svolte, compreso il trasporto in campo degli effluenti;
- registrare le quantità distribuite;
- archiviare gli eventi di distribuzione su supporto cartaceo e informatico.

CAPITOLO 5 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEI FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Sono ammissibili a finanziamento nuove macchine operatrici, attrezzature e spese solo se destinate a costituire un nuovo sistema aziendale di gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento o, in alternativa, a completare i sistemi aziendali già avviati.
In entrambi i casi il sistema di gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento deve possedere caratteri di efficienza ed innovazione, vale a dire essere costituito da macchine, attrezzature e sistemi informativi che devono essere contemporaneamente presenti ed in possesso delle seguenti dotazioni/caratteristiche minime ed essenziali:

A) Dotazioni della trattrice o della macchina operatrice:
- macchina operatrice con sistema di spandimento a rateo variabile (VRT);
- sistema di controllo della quantità di effluente distribuito in relazione alla velocità di avanzamento;
- trattrice con sistemi di guida assistita e/o automatizzata in grado di garantire l'attivazione della distribuzione degli effluenti con applicativi integrati e gestibili dal posto di guida;
- sistema di localizzazione GPS con precisione submetrica installato sulla trattrice o sulla macchina operatrice;

B) Il sistema di gestione dei fertilizzanti deve inoltre prevedere almeno:
- l'analisi dei terreni per caratterizzare i mappali;
- la mappatura delle produzioni;
- l'impiego di sistemi informatici (hardware e software) in grado di:
  - gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
  - predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
  - gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
  - registrare le operazioni svolte;
  - registrare le quantità distribuite;
  - archiviare gli eventi di distribuzione su supporto cartaceo e informatico.

Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e a mantenere in efficienza il sistema di gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento per un periodo di almeno cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e a conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo.

1. Spandiconcime a rateo variabile con limitazione della distribuzione laterale

Gli spandiconcime dotati di dispositivi "a rateo variabile" o VRT consentono la regolazione punto per punto della dose di concime distribuito, determinandola sulla base delle informazioni di distribuzione caricate nel sistema informatico, gestito dal posto di guida della trattrice.
La macchina operatrici è in grado di modulare la quantità di concime distribuita in primo luogo secondo quanto contenuto nella "mappa di prescrizione" caricata, ma anche in relazione alla velocità di avanzamento lungo il campo.
In determinate situazioni, ad esempio nel caso di trattamenti in prossimità di corsi d'acqua, deve essere possibile regolare la larghezza di lavoro attraverso appositi limitatori laterali, evitando così perdite di prodotto e potenziali fonti di inquinamento.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità di spandiconcime a rateo variabile con limitazione della distribuzione laterale:
- devono essere corredati di dispositivi VRT in grado di regolare la dose di concime distribuita anche in base alla velocità di avanzamento;
- devono essere dotati di sistemi per la limitazione laterale della larghezza di lavoro;
- non sono ammissibili kit VRT per l'adattamento di macchine già presenti in azienda.

Precisazioni tecniche

Domanda: quali sono le caratteristiche della tecnologia "a rateo variabile" o VRT (Variable Rate Technology)?

E' una tecnologia che consente alla macchine operatrici che ne siano dotate di modulare la quantità di prodotto distribuito in campo (fertilizzanti, acqua d'irrigazione, prodotti fitosanitari) a partire da istruzioni di intervento caricate nel loro sistema, in relazione alla loro posizione nell'appezzamento trattato e alla velocità di avanzamento della macchina stessa.

Il calcolo della dose da distribuire avviene attraverso l'analisi di dati provenienti da immagini multi-spettro ad alta risoluzione ottenute tramite telerilevamento, solitamente immagini satellitari all'infrarosso.

L'analisi di immagini telerilevate da satellite o drone deve essere effettuata dal tecnico aziendale che, attraverso l'utilizzo di particolari programmi informatici (fase di post-processing), definisce il programma di distribuzione più appropriato per le diverse aree e produce le mappe operative necessarie a trasferire queste informazioni alla macchina operatrice.

Le macchine dotate di tecnologia VRT posseggono un rilevatore GPS che determina in continuo la posizione della macchina nell'appezzamento trattato.
In fase di utilizzo un software confronta questo dato spaziale con la mappa di distribuzione caricata nel sistema e determina punto per punto il quantitativo di prodotto da distribuire. Grazie alla tecnologia VRT la macchina è in grado di modulare, misurare e registrare la dose di prodotto rilasciato anche in funzione della velocità di avanzamento.

2. Attrezzature e altre spese ammissibili per la gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento

a) Attrezzature per la trattrice o la macchina operatrice:
- sistema di localizzazione GPS con precisione sub-metrica da installare su trattrici o macchine operatrici già presenti in azienda;
- attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento, da installare sulle macchine operatrici già presenti in azienda per la distribuzione dei fertilizzanti stessi.

b) Spese sostenute nell'ambito del sistema di gestione degli effluenti di allevamento per acquisto di sisttemi informatici (hardware e software) in grado di:
- gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
- predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
- gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
- registrare le operazioni svolte;
- registrare le quantità distribuite;
- archiviare gli eventi di distribuzione su supporto cartaceo e informatico.

CAPITOLO 6 – SISTEMI DI GUIDA SEMI-AUTOMATICA PER TRATTRICI O MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI

Sono sistemi di navigazione tramite posizionamento GPS, da installare sulla trattrice o sulla macchina operatrice semovente, che consentono la guida semiautomatica, intervenendo direttamente sullo sterzo.
Il tracciato è determinato e mantenuto dal sistema in modo tale da ottimizzare e razionalizzare le operazioni di campo, permettendo al contempo la registrazione dei dati di posizione e il controllo di quanto viene svolto.
Questi sistemi trovano particolare applicazione durante le fasi di preparazione del terreno e soprattutto nel corso delle operazioni di semina, concimazione o trattamento con prodotti fitosanitari, evitando, ad esempio, la sovrapposizione tra le fasce trattate.
L'intervento dell'operatore è richiesto solamente in fase di manovra, non nel corso del lavoro.

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità di sistemi di guida semiautomatica:
- devono essere nuovi dispositivi per l'adattamento di trattrici o macchine operatrici semoventi già presenti in azienda;
- devono consentire il controllo attivo dello sterzo per il mantenimento del tracciato di guida.

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare una dichiarazione con la quale si impegna a:

- **conservare le registrazioni delle suddette lavorazioni del terreno e delle operazioni colturali eseguite mediante il sistema di guida oggetto di contributo, per un periodo di almeno 5 anni decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;**
- **dimostrare di utilizzare il sistema oggetto di contributo per almeno 60 giorni l'anno nei terreni in conduzione, indicati nel fascicolo aziendale Si.Sco., per le suddette lavorazioni del terreno e operazioni colturali.**

ALLEGATO 2 – SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Paragrafo 5.1 Interventi ammissibili

Lettera A), punto 1)

Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di **titolo abilitativo**.

Tra gli interventi ammissibili sono compresi anche la nuova costruzione, la ristrutturazione, il restauro o il risanamento conservativo di strutture di stoccaggio dei prodotti/sottoprodotti aziendali.

Con riferimento alle Tabelle 2 e 6 del paragrafo 10 "Criteri di valutazione" i punteggi relativi alle Categorie:

- 1.1 e 1.2 possono essere attribuiti agli interventi ammissibili;
- 2.1 e 2.3 possono essere attribuiti solo in presenza di idonea documentazione comprovante i requisiti indicati nelle sopra richiamate Tabelle.

I costi di demolizione totale di edifici rurali e di manufatti aziendali non sono ammissibili.

Lettera A), punto 2)

Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di **titolo abilitativo**.

Con riferimento alle Tabelle 2 e 6 del paragrafo 10 "Criteri di valutazione" i punteggi delle Categorie 1.1 e 1.2 possono essere attribuiti agli interventi ammissibili.

I costi di demolizione totale di un fabbricato aziendale non sono ammissibili.

Lettera A), punto 3)

Gli interventi sono ammissibili indipendentemente dalla presenza di titolo abilitativo.

Sono ammissibili a finanziamento le serre e i tunnel, la cui superficie minima coperta è di:

- **250 mq** nel caso di serre;
- **750 mq** nel caso di tunnel.

I suddetti limiti possono essere raggiunti tramite la realizzazione di una o più strutture e sono riferiti a ciascuna delle tipologie ammissibili; quindi non possono essere raggiunti cumulando la superficie destinata a serre e la superficie destinata a tunnel.

Con riferimento alle Tabelle 2 e 6 del paragrafo 10 "Criteri di valutazione" il punteggio della Categoria 1.2 può essere attribuito per la realizzazione di serre e tunnel.

I costi di demolizione di una serra o di un tunnel aziendale non sono ammissibili.

Lettera B)

Gli interventi di impianto e/o reimpianto consistono nell'acquisto di:

- piante;
- pali e fili di sostegno;
- dispositivi per la protezione delle piante da animali selvatici (shelter, autoavvolgenti, protettori, reticelle in metallo);
- impianto di irrigazione;
- impianto antigrandine;
- reti antinsetto.

In caso di reimpianto (impianto su una superficie della stessa specie) l'acquisto di piante è ammissibile solo se finalizzato ad un miglioramento varietale rispetto all'impianto estirpato.

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di impianto e/o reimpianto realizzati su una superficie minima pari a **5.000 mq**. Tale limite è riferito a ciascuna delle tipologie ammissibili e quindi non può essere raggiunto cumulando la superficie destinata a colture arboree specializzate pluriennali e la superficie destinata a piccoli frutti.

Lettera C)

I requisiti di livello superiore a quelli definiti dalle norme vigenti devono essere attestati da idonea documentazione tecnica e da dichiarazione rilasciata da tecnici abilitati ove richiesto, relative alle caratteristiche degli interventi proposti; la documentazione e la dichiarazione predette devono essere allegate alla domanda.

Gli interventi comprendono anche la rimozione e la sostituzione dell'amianto, ma è escluso lo smaltimento di quest'ultimo. La rimozione dell'amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati entro il termine per la conclusione degli interventi finanziati.

Lettera D), punto 4)
Tra gli interventi ammissibili sono comprese le pompe di calore.

Lettera F)
Rientra in questa tipologia d'intervento anche l'acquisto di reti antinsetto per la protezione dalla Popillia japonica.

Lettera G)
Le capannine agrometeorologiche aziendali sono ammissibili a finanziamento in presenza delle seguenti caratteristiche:
1) Per quanto riguarda la difesa fitosanitaria, oltre alla lettura dei dati climatici, l'abbinamento a modelli previsionali e/o a Sistemi di Supporto Decisionale (DSS);
2) Per quanto riguarda la gestione agronomica, oltre alla lettura dei dati climatici, la presenza di sensori che supportano le decisioni relative alla gestione idrica e/o nutrizionale delle colture.

Lettera H)
I biobed sono dispositivi nei quali sono raccolte le acque contaminate da prodotti fitosanitari (residui di soluzione di prodotti fitosanitari rimasti nell'attrezzatura e delle acque di lavaggio di queste ultime) che subiscono un procedimento di evaporazione forzata o naturale favorita dal sole e dal vento, oppure possono essere biodegradate all'interno di un substrato costituito da terreno e materiale organico.

Paragrafo 5.2 Interventi non ammissibili
Tutti gli interventi non previsti nell'elenco del paragrafo 5.1 delle disposizioni attuative non sono ammissibili.
Si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo un elenco di interventi non ammissibili che per loro natura potrebbero ingenerare dubbi o fraintendimenti in relazione all'ammissibilità:
a) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti destinati a: abitazione, ufficio, mensa aziendale, attività agrituristiche, compresa la degustazione di alimenti e/o di bevande, scuderie, centri di allenamento per cavalli da corsa, maneggi coperti per centri di equitazione e tutti gli interventi non inerenti alla produzione di carne equina;
b) interventi non determinabili separatamente relativi a fabbricati utilizzati per l'attività agricola in combinazione con altre attività non agricole.
L'ammissibilità degli interventi proposti è valutata in base alle condizioni riportate nella seguente tabella:

Tipo di sviluppo dell'edificio	Spese non ammissibili	Spese ammissibili
Verticale su più piani. I piani dell'edificio sono utilizzati per attività diverse. Ad esempio un edifico su due piani, con piano terra utilizzato per attività agricola e primo piano utilizzato per attività non agricola (abitazione, ufficio, ecc.)	Scavi per fondazione, fondazioni, tetto, solaio, caldaie e altri impianti generici di utilizzo comune per i due piani	Pavimenti, pareti, serramenti, caldaie e impianti di utilizzo esclusivo per i locali agricoli
Orizzontale su unico piano. Composto da locali utilizzati per attività agricola e da locali non utilizzati per attività agricola	Scavi per fondazione, fondazioni, caldaie e altri impianti generici di utilizzo comune e per i locali non agricoli. Per quanto riguarda il tetto, tutta la parte riguardante i locali non utilizzati per attività agricola (definita come proiezione sui locali non utilizzati per attività agricola)	Pavimenti, pareti, serramenti, caldaie e impianti di utilizzo esclusivo per i locali agricoli. Tetto: solo la proiezione sulla parte agricola.

c) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell'11.03.2005 e sue successive modifiche e integrazioni;
d) movimentazione, sistemazione, livellamento di terreni, compresi i drenaggi;
e) nuova costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di pozzi per uso irriguo e/o altri usi aziendali e realizzazione di opere e acquisto di impianti, macchine ed attrezzature inerenti all'irrigazione delle colture.

È ammessa la realizzazione di impianti per la ferti-irrigazione in serre e tunnel, in impianti arborei e arbustivi e nelle coltivazioni in pieno campo con ali gocciolanti, poiché finalizzati alla riduzione del consumo di fertilizzanti.
Non è ammesso l'acquisto di macchine semoventi, cosiddetti "rotoloni", per la ferti-irrigazione.

f) acquisto di terreni e/o di edifici rurali e manufatti;
g) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti finalizzati all'adeguamento a normative comunitarie, nazionali o regionali, compresa la costruzione di nuove strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento finalizzata all'adeguamento alla Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e alla Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.
Nel caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, non sono ammissibili interventi di adeguamento a normative comunitarie, nazionali o regionali terminati oltre 24 mesi dalla data di insediamento;
h) realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, ad esempio energia solare, biogas, gassificazione, oli vegetali, caldaie a legna, piccoli salti idraulici, impianti fotovoltaici;
i) impianto e reimpianto di vigneti, colture specializzate annuali o colture arbustive;
j) interventi finanziabili nell'ambito dei programmi di sostegno di una Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli (OCM):
   1) interventi realizzabili tramite i Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori (OP) nell'ambito dell'OCM Apicoltura, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013.
   Non sono ammissibili l'acquisto di attrezzature e arnie per il nomadismo e l'acquisto di arnie speciali con fondo a rete;
   2) investimenti attuati dai soci di OP del comparto Ortofrutta, cui corrisponde una spesa ammissibile uguale o inferiore a □ 50.000,00 per le aziende non di montagna e □ 25.000 per le aziende di montagna. La demarcazione si applica solo agli interventi che possono essere finanziati con entrambe le linee di finanziamento (PSR e OCM);
   3) investimenti finalizzati ad attività connesse ai prodotti vitivinicoli di cui all'allegato 7, parte 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (vino e mosto), cui corrisponde una spesa ammissibile uguale o inferiore a □ 200.000,00. La demarcazione si applica solo agli interventi che possono essere finanziati con entrambe le linee di finanziamento (PSR e OCM);
   4) investimenti realizzati direttamente dalle OP finanziabili nell'ambito dell'OCM Olio di oliva, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013;
k) acquisto di macchine ed attrezzature non indicate nell'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative;
l) acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate, apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al paragrafo 5.1 dell'Allegato A;
m) acquisto di diritti di produzione agricola o di animali, spese per la messa a dimora di piante, spese per coltivazioni non permanenti.
Tra le coltivazioni non permanenti rientrano anche i vivai di piantine legnose (agrarie e forestali commerciali) destinate ad essere trapiantate. Sono compresi i vivai di alberi da frutto e piante ornamentali, le viti madri di portinnesto (piante di vite appartenenti a varietà coltivate per la produzione di materiale per la moltiplicazione della vite) e le barbatelle (giovani piante di vite, innestate e non, prima del loro impianto definitivo);
n) realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
o) realizzazione e/o acquisto di dotazioni tramite locazione finanziaria, ossia acquisizione in leasing;
p) ristrutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energetico, per i quali sono richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;
q) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti che prevedono la realizzazione di elementi accessori o adozione di particolari di pregio non riconducibili alla destinazione d'uso agricola, conformemente alle finalità stabilite nelle disposizioni attuative di cui all'Allegato A, come ad esempio: elementi costruttivi, impianti e finiture riconducibili ad un uso abitativo, agrituristico, mense aziendali o ufficio, arredi e attrezzature destinati alla degustazione di alimenti e/o di bevande);
r) interventi di demolizione totale;
s) interventi di sola rimozione e sostituzione dell'amianto.
La rimozione e la sostituzione dell'amianto sono ammissibili solo se effettuate nell'ambito di interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati rurali. Non sono ammissibili i costi di smaltimento.

La rimozione dell'amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati;

t) costi di smaltimento dell'amianto.

Paragrafo 10 Criteri di valutazione
Tabelle n. 2 e n. 6, Categoria di intervento 2.5
Il relativo punteggio è assegnato solamente per il recupero di acqua piovana proveniente da superfici captanti (tetti e serre) oggetto di finanziamento.

ALLEGATO 3 - PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

INDICE

1. .....Il MERCATO E LA STRATEGIA COMMERCIALE ATTUALE;
2. .....Il PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE;
3. .....Il PROGRAMMA DI INVESTIMENTI;
4. .....IL PROCESSO PRODUTTIVO DOPO L'INTERVENTO;
5. .....L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PREVISTA DOPO L'INTERVENTO;
6. .....IL MERCATO IN CUI OPERARE;
7. .....L'ASSISTENZA TECNICA;
8. .....IL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PRIMA E DOPO L'INVESTIMENTO;
9. .....AGEVOLAZIONI RICHIESTE.

1. Il MERCATO E LA STRATEGIA COMMERCIALE ATTUALE
Descrivere:

- la Tipologia di prodotti/servizi;
- la struttura del mercato di riferimento;
- la clientela principale servita;
- i canali di distribuzione utilizzati.

Indicare il:

- livello di auto approvvigionamento delle materie prime trasformate:
  - □ alto (più del 75%)
  - □ medio (dal 60 al 75%)
  - □ basso (fino al 60%)
- mercato di approvvigionamento delle materie prime trasformate: descrivere la struttura del mercato delle materie prime, il potere contrattuale dei fornitori, etc.
  - □ locale _____%
  - □ Regionale _____%
  - □ Nazionale _____%
  - □ internazionale (indicare quale) _____%

2. Il PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE
Descrivere:

- la quantità/qualità colture, animali allevati;
- il metodo di raccolta, allevamento, alimentazione;
- i principali dati produttivi/riproduttivi.

3. Il PROGRAMMA DI INVESTIMENTI
Descrivere gli investimenti che il richiedente intende realizzare, illustrandone le caratteristiche tecniche. In particolare:

a) Descrivere in modo dettagliato degli interventi e dei relativi requisiti qualitativi.
Relazione tecnica identificativa del progetto imprenditoriale, che indichi la corretta destinazione degli interventi degli investimenti in Opere agronomiche e di miglioramento fondiario, in Opere edilizie e per la realizzazione di impianti agricoli (ad esempio vigneti, oliveti, frutteti, etc), comprensiva della descrizione, lo stato fisico di partenza, gli interventi previsti e la situazione post-intervento;

b) Descrivere gli obiettivi perseguiti a seguito della realizzazione degli interventi.
Nella relazione tecnica descrivere, per ciascuno degli obiettivi perseguiti, quali sono gli effetti produttivi, ambientali, organizzativi ed economici attesi.
Specificare come le nuove produzioni modificheranno i livelli produttivi attuali, sia in termini qualitativi sia in termini quantitativi.

c) Descrizione e previsione di spesa degli interventi da realizzare, per i quali si richiede il contributo.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO	IMPORTO SPESA PREVISTA DEGLI INTERVENTI AL NETTO DELL'IVA (€)		
	Anno 1	Anno 2	Totale
Costo complessivo			

N.B.: per "Anno 1" si intende il primo anno di realizzazione dell'investimento.

d) Descrizione e previsione di spesa degli interventi da realizzare in autofinanziamento, senza contributo.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE IN AUTOFINANZIAMENTO	IMPORTO SPESA PREVISTA DEGLI INTERVENTI AL NETTO DELL'IVA (€)					
	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Totale
Costo complessivo						

N.B.: per "Anno 1" si intende il primo anno di realizzazione dell'investimento. Gli interventi possono essere conclusi anche prima del quinto anno.

4. IL PROCESSO PRODUTTIVO DOPO L'INTERVENTO

Descrivere dettagliatamente il processo produttivo dell'azienda dopo l'intervento, per ogni tipologia di prodotto aziendale, quantificando e descrivendo l'impiego delle risorse impegnate in ciascuna fase.

5. L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PREVISTA DOPO L'INTERVENTO

Descrivere le eventuali modifiche dell'assetto organizzativo e dell'organigramma aziendale previsti a regime, indicando le funzioni principali e il numero di addetti per ognuna di esse, evidenziando i ruoli ricoperti da ognuno.

6. IL MERCATO IN CUI OPERARE

Descrivere il contesto in cui si inserisce l'iniziativa imprenditoriale ed il mercato o i mercati relativi a tutti i prodotti/servizi offerti a cui intende riferirsi, dettagliandone le modalità.
Inoltre, per gli interventi che implicano effetti diretti sulla commercializzazione di prodotti aziendali:

- descrivere il mercato in cui il proponente intende operare, le sue dimensioni (generale e target), l'ambito geografico di riferimento (es. Italia, Lombardia, Comune di Milano, ecc.);
- descrivere la clientela potenziale cui è destinato il prodotto/servizio offerto.

7. L'ASSISTENZA TECNICA

Descrivere le eventuali azioni di assistenza tecnica e le relative spese.
Il proponente che intende usufruire di tali agevolazioni deve presentare un piano di assistenza tecnica dettagliato contenente le motivazioni alla base della richiesta, il fornitore dell'assistenza, le modalità di erogazione del servizio, la tempistica, il costo (complessivo e giornaliero/orario), le giornate uomo previste, ecc.

8. IL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PRIMA E DOPO L'INVESTIMENTO

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	Prima dell'investimento (€) *(da compilare a cura del richiedente; si consiglia l'utilizzo dell'applicativo Sostare (SISCO) per il calcolo delle voci)*	Dopo l'investimento (€) *(da compilare a cura del richiedente)*
VALORE DEI PRODOTTI AGRICOLI VENDUTI = ∑ dei valori PRODOTTI AGRICOLI VENDUTI + PRODOTTI ZOOTECNICI VENDUTI + PRODOTTI VENDUTI DOPO TRASFORMAZIONE AZIENDALE/VENDITA DIRETTA		
VALORE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE (agriturismo, agroenergia, ecc.). = valore SERVIZI EROGATI		
VALORE TOTALE DELLA PRODUZIONE =∑ VALORE DEI PRODOTTI AGRICOLI VENDUTI + VALORE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE		
COSTI DI PRODUZIONE = ∑ dei valori COSTI PRODUZIONE PRODOTTI VEGETALI + COSTI DI ALLEVAMENTO+ SPESE GENERALI		
COSTI DA ATTIVITÀ CONNESSE = ∑ dei valori COSTI TRASFORMAZIONE E VENDITA DIRETTA + COSTI AGRITURISMO		
VALORE AGGIUNTO (MOL) = VALORE TOTALE DELLA PRODUZIONE - COSTI DI PRODUZIONE- COSTI DA ATTIVITÀ CONNESSE		
SALARI E STIPENDI E ONERI SOCIALI (INPS TITOLARI E DIPENDENTI) = COSTO LAVORO		
REDDITO OPERATIVO = VALORE AGGIUNTO (MOL)- SALARI E STIPENDI E ONERI SOCIALI (INPS TITOLARI E DIPENDENTI)		
CONTRIBUTI PUBBLICI ORDINARI = ∑ dei valori PAGAMENTO UNICO AZIENDALE + ALTRI PAGAMENTI PAC/PSR (ESCLUSE MISURE A INVESTIMENTO)		
REDDITO NETTO (utile di esercizio) = REDDITO OPERATIVO- CONTRIBUTI PUBBLICI ORDINARI		

9. AGEVOLAZIONI RICHIESTE

Agevolazione	Importo agevolazione (€)	Spesa prevista (€)	Copertura spesa (%)
Contributo fondo perduto			
Mutuo agevolato per investimenti			
Premio insediamento giovani			
Contributo per assistenza tecnica			

Luogo e data

Firma del richiedente

_____

_____

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"

SOTTOMISURA 4.2 – "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"

OPERAZIONE 4.2.01 "Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli"

CONDIZIONI E CRITERI DI AMMISSIBILITA'

1. OBIETTIVO

L'Operazione si pone l'obiettivo di stimolare la competitività del settore agricolo e garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima.

2. TERRITORIO D'APPLICAZIONE

L'Operazione si attua su tutto il territorio regionale.

3. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono presentare domanda le imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1) Il sostegno è concesso per investimenti che riguardino la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del Trattato (esclusi i prodotti della pesca); sono esclusi dal sostegno gli investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato in prodotti non compresi nel medesimo.
2) Per essere ammessa al sostegno, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione definiti al successivo paragrafo 10.
3) Per accedere al sostegno, almeno il 60% della materia prima commercializzata e trasformata dal beneficiario deve essere di provenienza extra aziendale; tale vincolo non si applica alle cooperative agricole e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale, che abbiano per vincolo statutario l'obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate. Il rispetto di tale condizione viene verificato e controllato tramite l'acquisizione dei contratti di filiera stipulati con soggetti del settore primario diversi dal richiedente.
4) Sono ammissibili solo le domande che comprovino l'integrazione dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare, assicurando una positiva ricaduta economica degli investimenti sul settore primario.
L'integrazione di filiera è garantita dalla presenza, al momento della presentazione della domanda, di **contratti preliminari stipulati direttamente con i produttori di base** o con le loro organizzazioni di produttori riconosciute dalla normativa vigente per il conferimento della materia prima; il conferimento per obbligo statutario di quantitativi di materia prima da parte di produttori che siano soci dell'impresa di trasformazione è equiparato ai suddetti contratti.

Per essere ammessi al sostegno, la quantità contrattualizzata e/o conferita dai soci deve essere pari ad almeno il 70% della materia prima di provenienza extra aziendale; l'ottemperanza a questa condizione viene verificata rispetto all'obiettivo del progetto, cioè sul quantitativo di materia prima da trasformare al termine dell'investimento sulle linee di lavorazione oggetto di agevolazione.
Nei contratti devono essere obbligatoriamente e puntualmente esplicitate:

- **la quantità e la tipologia di materia prima conferita dal produttore di base**;
- **le modalità di remunerazione della materia prima al produttore di base**: per essere ammessi al sostegno devono essere assicurati vantaggi economici espliciti e misurabili nei confronti dei produttori di base;
- **la durata e decorrenza dei contratti**: i contratti devono essere di norma di durata triennale con decorrenza dalla chiusura del progetto; in particolari situazioni produttive, la durata può essere annuale, ma il richiedente deve sottoscrivere l'impegno al rinnovo per i due anni successivi.

I contratti di fornitura della materia prima possono essere sottoscritti anche da altri soggetti che svolgono un ruolo attivo nell'integrazione di filiera, a condizione che nei contratti sia specificato il loro ruolo e sia dichiarato il loro impegno, nel caso di richiesta specifica della Regione Lombardia, a fornire la documentazione relativa alle modalità di trasferimento dei vantaggi economici ai produttori di base.
5) Sono ammissibili solo le domande che per le opere edili siano in possesso del titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente.
6) Sono ammissibili al sostegno le imprese che abbiano selezionato, in fase di presentazione della domanda, l'Intermediario Finanziario Convenzionato col quale perfezionare il finanziamento agevolato previsto al successivo paragrafo 9.
7) L'impresa non deve essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Reg. (UE) n 651/2014 della Commissione: il rispetto di questa condizione viene verificata e controllata tramite visura della Camera di Commercio.

5. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti voci di spesa:

- la costruzione o il miglioramento di immobili connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, anche finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica;
- l'acquisto di immobili, al netto degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, finalizzato al miglioramento e alla trasformazione degli immobili, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica;
- l'acquisto di nuovi impianti e macchinari, anche finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica;
- l'acquisizione di nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli investimenti finanziati, anche finalizzata al miglioramento dell'efficienza energetica.

Per l'acquisto di immobili devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'immobile deve essere già esistente e non aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti alla presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico;
- l'immobile non può essere acquisito da società associate o controllate dal richiedente, da coniugi, conviventi, parenti e affini fino al secondo grado del richiedente e dei soci dello stesso (per le s.p.a. con partecipazione superiore al 10%);
- l'importo richiesto per l'acquisto dell'immobile non sia superiore al valore di 1 milione di euro e comunque non superiore al 30% della spesa globale dell'investimento;
- presentazione di un'attestazione di un tecnico qualificato indipendente iscritto ad albo professionale, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente.

5.1 SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Le spese comprendono:

1. la progettazione degli interventi proposti;
2. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica.

Le spese:

- devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento e con specifiche note di incarico;
- possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché inerenti la predisposizione del progetto e comunque devono essere sostenute nei tre mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammissibile relativa agli interventi proposti, al netto dell'IVA, riportato nelle seguenti tabelle:

Opere edili

Importo spesa ammissibile, al netto dell'IVA (euro)	Percentuale massima delle spese
Fino a 100.000,00	8,00 %
Da 100.000,01 a 250.000,00	6,00 %
Da 250.000,01 a 500.000,00	4,00 %
Oltre 500.000,00	3,00 %

Impianti

Importo spesa ammissibile, al netto dell'IVA (euro)	Percentuale massima delle spese
Fino a 100.000,00	3,00 %
Da 100.000,01 a 500.000,00	2,00 %
Oltre 500.000,00	1,00 %

- devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento, ad esclusione delle spese:
  - di informazione e pubblicità;
  - di acquisto di dotazioni, ossia macchine e attrezzature;
  - di certificazione dei sistemi di qualità;
  - per la costituzione di polizze fideiussorie.

5.1 SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi dell'allegato III del Regolamento (UE) n. 808/2014 – Informazione e pubblicità, sono ammissibili fino ad un importo massimo di 200,00 e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

6. INVESTIMENTI E SPESE NON AMMISSIBILI

Sono esclusi dall'agevolazione a titolo esemplificativo:

1. tutti gli interventi non previsti nell'elenco del paragrafo 5;
2. investimenti iniziati in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno;
3. spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese di progettazione degli interventi oggetto della domanda, che devono essere comunque sostenute nei tre mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
4. investimenti non in diretta relazione con gli obiettivi del progetto;
5. investimenti che non siano dimensionati e funzionali rispetto al ciclo di trasformazione dell'unità produttiva;
6. interventi finalizzati esclusivamente al rispetto di normative cogenti;
7. spese relative a investimenti per le quali vengono richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale;
8. interventi per acquisto terreni;
9. investimenti riguardanti il livello di commercio al dettaglio e vendita al consumatore finale, compresi i mezzi utilizzabili per il trasporto esterno del prodotto trasformato;
10. spese per costi di gestione e di formazione del personale relativi all'acquisto di nuovi impianti, macchinari e nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche;
11. per quanto riguarda macchinari ed impianti:
    - 11.1 interventi per acquisto ed installazione di macchinari ed impianti usati, materiale di ricambio e di consumo;
    - 11.2 investimenti per attrezzature ricreative, attrezzature di ufficio e altri arredi, tranne impianti telefonici, hardware, software, telefax e macchinari di laboratorio;
    - 11.3 realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili;
12. per quanto riguarda le opere edili:
    - 12.1 interventi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell'11.03.2005 e sue successive modifiche e integrazioni, fatta

salva la manutenzione straordinaria per lavori finalizzati a mutamenti d'uso produttivo e all'installazione di nuovi macchinari);
12.2 interventi relativi a lavori edili realizzati in economia: mano d'opera e materiali;
12.3 interventi per abitazioni, per lavori di abbellimento e interventi per riparazioni e per spostamenti interni di impianti e macchinari;
12.4 interventi per opere provvisorie di apertura e chiusura cantieri (es: prefabbricati modulari, piste, recinzioni);
13. spese non riportate nel sistema contabile e non iscritte a cespite (per quest'ultimo fanno eccezione gli investimenti in leasing);
14. spese sostenute mediante pagamenti in contanti o non sostenute direttamente dal beneficiario;
15. spese di acquisto in leasing con riscatto oltre il termine di realizzazione degli interventi e superiori al valore di mercato del bene, oltre ai costi connessi al contratto, quali il margine del locatore, i costi di finanziamento, costi indiretti ed assicurativi;
16. spese per IVA, per oneri ed altre imposte/tasse e per indennità versate dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
17. spese per gli oneri finanziari di qualunque natura sostenuti dai beneficiari per pratiche di finanziamento dell'investimento, ivi incluse le spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti (ad es. costi di istruttoria);
18. spese amministrative, di personale e oneri sociali a carico dei beneficiari.

7. LIMITI ED ESCLUSIONI

Di seguito vengono elencati limiti ed esclusioni, anche in coerenza con il quadro delle Organizzazioni Comuni di Mercato.

Comparto	Limiti
VINICOLO	Sono ammissibili esclusivamente investimenti per un importo superiore a 200.000,00 euro. Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima trasformata.
ORTOFRUTTA	Gli investimenti proposti da Organizzazioni dei Produttori sono ammissibili esclusivamente per un importo superiore a 400.000,00 euro.
OLIO DI OLIVA	Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima trasformata.

8. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'operazione, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative,

è pari a 54.000.000,00.

8.1 MASSIMALE DI SPESA

E' fissato un limite minimo ed un limite massimo del piano di spesa ammesso ad agevolazione per ogni domanda, pari rispettivamente a 500.000 euro e a 10.000.000 euro.

I progetti che presentano un piano di spesa ammissibile inferiore al limite minimo suddetto non vengono ammessi all'agevolazione, mentre è ammessa la possibilità di presentare progetti per importi di investimento superiori al limite massimo indicato; in tal caso, ai fini della valutazione e dell'ammissibilità all'agevolazione, viene preso in considerazione il progetto complessivo che dovrà essere completato dal richiedente, mentre si provvederà d'ufficio all'abbattimento dell'importo ammissibile all'agevolazione.

8.2. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui alla presente Operazione non sono cumulabili, con altre "fonti di aiuto" concesse per i medesimi interventi (ad esempio, contributi CCIAA, agevolazioni fiscali inerenti la ristrutturazione degli immobili, agevolazioni fiscali inerenti il risparmio energetico).
Qualora il richiedente presenti domande di agevolazione relative al medesimo intervento in applicazione di altre "fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione all'agevolazione alla presente Operazione, scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni

continuativi dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione all'agevolazione ai sensi della presente Operazione e darne comunicazione al Responsabile di Operazione.

9. TIPOLOGIA DI SOSTEGNO

Ai beneficiari è concessa un'agevolazione che copre il 100% del piano di spesa complessivo ammesso, nei limiti previsti al paragrafo 8.1 del presente bando, che consiste in:

- una sovvenzione in conto capitale, pari al 20% del piano di spesa complessivo ammesso;
- un finanziamento agevolato (anche "Finanziamento"), che copre l'80% del piano di spesa complessivo ammesso, erogato per il 40% a valere su risorse del Fondo Credito (istituito con d.g.r. n X/5016 del 11/04/2016) e per il 60% a valere su risorse dell'Intermediario Finanziario Convenzionato (identificato dal beneficiario in fase di presentazione della domanda), col quale il beneficiario deve stipulare il Contratto di finanziamento alle condizioni previste nella Convenzione stipulata tra l'Intermediario Finanziario Convenzionato stesso e Finlombarda spa.

L'elenco degli Intermediari Finanziari convenzionati con Finlombarda spa verrà reso disponibile a tutti i beneficiari.

9.1 INTENSITA' DI AIUTO

L'intensità di aiuto complessiva massima concedibile, quantificata in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è pari al 30% ed è calcolata nel modo seguente:

- 20% correlato al contributo in conto capitale, espresso come percentuale del valore dell'aiuto sul totale delle spese ammesse ad agevolazione;
- 10% correlato alla concessione del Finanziamento, espresso come percentuale dell'importo dell'aiuto - calcolato come il valore attualizzato, per l'intera durata del Finanziamento, della differenza tra il tasso di mercato ed il tasso effettivamente praticato al beneficiario - sul totale delle spese ammesse ad agevolazione. Qualora l'ESL complessivo ecceda il massimale del 30%, la domanda non sarà ammessa ad agevolazione.

9.2 CARATTERISTICHE E ATTIVAZIONE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

1. Ai beneficiari è concesso un Finanziamento a valere sul Fondo Credito e su risorse degli Intermediari Finanziari Convenzionati.
2. Il Finanziamento concorre per l'80% dell'ammontare del piano di spesa ammesso ad agevolazione.
3. Il Finanziamento è composto per:
   - il 40% da risorse apportate dal Fondo Credito (istituito con d.g.r. n X/5016 del 11/04/2016);
   - il 60% a valere sulle risorse dell'Intermediario Finanziario Convenzionato.
4. L'ammontare del Finanziamento verrà in ogni caso determinato in base all'esito dell'istruttoria e sarà compreso tra un importo minimo pari a euro 400.000 e un importo massimo pari a euro 8.000.000.
5. La durata massima del Finanziamento è pari a 10 anni, oltre l'eventuale periodo di pre-ammortamento di cui al comma successivo.
6. Il periodo di pre-ammortamento potrà avere una durata massima di 3 anni, inclusa la frazione di periodo necessaria per raggiungere la prima scadenza utile (30 giugno, 31 dicembre) successiva alla data di erogazione.
7. In caso di proroga concessa ai termini di realizzazione del Progetto, potrà essere concessa di comune accordo da Finlombarda e dall'Intermediario Finanziario Convenzionato un'estensione del periodo di pre-ammortamento, coerente con le tempistiche del Progetto.
8. Il tasso di interesse nominale annuo applicato dagli Intermediari Finanziari Convenzionati a valere sulle proprie risorse sarà determinato in seguito ad apposita istruttoria economico-finanziaria condotta dagli stessi,; esso sarà pari, per il periodo di pre-ammortamento e ammortamento, ad un tasso base, oltre uno spread che varierà in funzione del livello di rischio assegnato al beneficiario da ciascun Intermediario Finanziario Convenzionato.
9. Il Finanziamento sarà erogato al beneficiario secondo le seguenti modalità:
   - anticipo pari al 50% del Finanziamento, alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;
   - saldo, a collaudo finale.
10. È riconosciuta al beneficiario la facoltà di richiedere l'erogazione dell'importo complessivo del Finanziamento completamente a saldo.

10. CRITERI DI SELEZIONE

La valutazione complessiva del progetto tiene conto di elementi qualificanti di carattere generale di seguito riportati, coerentemente con l'approccio strategico e le priorità previste nel PSR.

CRITERI	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
REQUISITI QUALITATIVI (punti 23)		
1 Tipologia d'investimento	Viene valutato il rapporto tra importo degli investimenti tecnologici (nuovi impianti, macchinari e strumentazioni informatiche) e importo totale degli investimenti ammessi	superiore all'80%: **punti 10** superiore al 50%: **punti 5**
2 Tipologia di prodotti	Il punteggio viene attribuito in funzione della percentuale di materia prima che verrà destinata a produzioni di qualità o biologici (riconosciute ai sensi dell'art. 16 del Regolamento) sulle linee oggetto di agevolazione.	superiore al 50%: **punti 5** superiore al 30%: **punti 3**
3 Sostenibilità ambientale e mitigazione dei cambiamenti climatici	Il punteggio viene attribuito ai progetti che prevedono almeno uno dei seguenti interventi (1): - ristrutturazione di immobili ad alti standard energetici (classe A); - costruzione di immobili ad alti standard energetici (classe A); - investimenti relativi all'introduzione di tecniche per il recupero e il riutilizzo dell'acqua.	**punti 4**
4 Innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo	Il punteggio viene attribuito ai progetti che abbiano come principale obbiettivo l'introduzione concreta in azienda di un' innovazione tecnologica di processo e/o di prodotto (tale soluzione innovativa deve essere introdotta in azienda per la prima volta e deve costituire elemento di novità nel contesto di filiera) (1); nel caso l'innovazione riguardi la riduzione dell'impatto su aria, acqua e suolo viene riconosciuta una maggiorazione di 1,5 punti (1).	innovazione tecnologica: **punti 2,5** innovazione per impatto aria, acqua e suolo: **punti 1,5**
CAPACITA' DI INTEGRAZIONE DI FILIERA E PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI AGRICOLI AI BENEFICI DEGLI INVESTIMENTI (punti 12)		
6 Remunerazione della materia prima ai produttori agricoli	Il punteggio viene attribuito proporzionalmente alla percentuale di materia prima di cui è garantita la fornitura (si rammenta che tale percentuale non può essere inferiore al 70% del totale).	
	Investimenti proposti da società cooperative agricole o da Organizzazioni di Produttori/AOP riconosciute ai sensi del Reg. UE n 1308/13 e relativa normativa nazionale; il punteggio viene riconosciuto per la materia prima conferita dai soci per obbligo statutario.	**fino a punti 10** calcolati proporzionalmente al prodotto conferito dai soci. Per la parte di prodotto eventualmente conferito da non soci il punteggio viene attribuito con le modalità di seguito previste per le altre tipologie d'impresa.

	Per le altre imprese il punteggio viene attribuito in presenza di contratti che prevedano una remunerazione della materia prima ai produttori di base superiore al prezzo di mercato vigente alla data della transazione (la maggiorazione deve essere garantita per tre anni).	Maggiorazione: • >3%: **punti 10** • >2% fino al 3%: **punti 6** • >1% fino al 2%: **punti 4** • altre congrue modalità di remunerazione della materia prima che garantiscano vantaggi economici espliciti e misurabili per i produttori di base: **punti 1** Nessun vantaggio economico misurabile: **domanda non ammissibile**
7 Numero di aziende agricole aderenti al progetto	Il punteggio viene attribuito nell'ipotesi che almeno 10 produttori di base conferiscano materia prima per la trasformazione (2).	**punti 2**
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (punti 4)		
8 Localizzazione dell'intervento	Il punteggio viene attribuito ai progetti in funzione dell'ubicazione della sede produttiva oggetto degli investimenti.	aree svantaggiate di montagna di cui all'Allegato B al PSR 2014 - 2020: **punti 4** aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco naturale, Riserva naturale, Monumento naturale) ed aree Natura 2000: **punti 2**
CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE E DELL'AZIENDA (punti 1)		
9 Tipologia d'azienda	Viene attribuito il più favorevole dei seguenti punteggi in funzione delle caratteristiche del richiedente (3).	azienda biologica o in possesso di sistemi di gestione ambientale certificata (EMAS/ISO 14001): **punti 1** società cooperativa o Organizzazione di produttori/AOP: **punti 0,9** micro-impresa: **punti 0,8** piccola-impresa: **punti 0,7** media-impresa: **punti 0,6** grande-impresa: **punti 0,5**

1) Il punteggio viene assegnato esclusivamente in presenza di una dettagliata relazione a firma di un tecnico qualificato attestante che gli interventi rispettano il requisito previsto.
2) In caso di contratti stipulati con cooperative/OO.PP. viene preso in considerazione il numero complessivo di soci conferenti alle cooperative/OO.PP. stesse.
3) Viene valutata la tipologia di azienda al momento della presentazione della domanda; il punteggio relativo ad azienda biologica viene riconosciuto esclusivamente se il progetto riguarda linee di lavorazione di materia prima che verrà destinata, per una percentuale superiore al 50%, a produzioni biologiche.

Per essere ammissibile un progetto deve avere un punteggio minimo pari a 20 punti.

AVVISO

Le disposizioni attuative dell'operazione, complete delle procedure per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi, saranno disponibili alla data di apertura del bando per la presentazione della domanda di finanziamento.

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 16 "Cooperazione"

SOTTOMISURA 16.2 **"**Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie **"**

OPERAZIONE 16.2.01 – "Progetti pilota e sviluppo di innovazione"

CONDIZIONI E CRITERI DI AMMISSIBILITA'

1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'Operazione 16.2.01 sostiene progetti da realizzare attraverso la cooperazione tra più partner, aventi come finalità l'innovazione gestionale, di processo e di prodotto, l'adozione di nuove tecnologie o di pratiche migliorative, l'adattamento di pratiche o tecnologie in uso e la disseminazione dei risultati ottenuti.

Sono obiettivi dell'operazione:

a) migliorare l'efficienza dei sistemi di gestione, logistica e coordinamento di filiera, compresa l'ottimizzazione dei flussi di dati e informazioni e l'adozione di metodologie di programmazione produttiva;
b) migliorare la sostenibilità ambientale, la sicurezza, la qualità dei processi e dei prodotti;
c) stimolare la gestione sostenibile della risorsa suolo;
d) orientare le imprese alla domanda del mercato sviluppando prodotti nuovi/diversificati.

2 TERRITORIO E SETTORI DI APPLICAZIONE

L'Operazione si attua su tutto il territorio regionale, nei settori relativi ai prodotti agricoli e agroalimentari elencati nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea. Le imprese partecipanti devono avere sede legale, istituita in data antecedente la pubblicazione delle presenti disposizioni, o un centro aziendale sul territorio lombardo.

3 CHI PUO' PARTECIPARE AI PROGETTI

Sono beneficiari della presente operazione aggregazioni di nuova costituzione, o già costituite ma che intraprendono nuove attività, cui posso aderire i seguenti soggetti:

a) imprese agricole;
b) imprese operanti nella trasformazione di prodotti agricoli
c) consorzi, società consortili, reti di impresa costituite da imprese agricole/agroindustriali;
d) società di distretto ai sensi della dgr 10085/2009;

e) organismi di ricerca[13].

L'aggregazione deve essere costituita da almeno tre soggetti di cui almeno due ricadenti nelle tipologie a), b), c), d), e da almeno un organismo di ricerca (e).
Tutti i soggetti dell'aggregazione devono soddisfare i requisiti di cui sopra, pena la non ammissibilità del progetto presentato.

4 CHI PRESENTA LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata sulla base di un accordo tra imprese e organismi operanti nelle attività di ricerca e innovazione tecnologica, aggregati nella forma giuridica societaria di raggruppamento temporaneo (Associazione temporanea di imprese – ATI, o Associazione temporanea di scopo - ATS) costituito o da costituirsi.
Nell'atto costitutivo del raggruppamento, o in apposito atto separato sottoscritto dai tutti i componenti, deve essere disciplinato il regime di proprietà, utilizzo e diffusione dei risultati del progetto.
Uno dei partner, ad esclusione degli organismi di ricerca, nella persona del rappresentante legale, funge da capofila e, come tale, presenta la domanda di contributo in nome e per conto di tutti i partner.
In caso di aggregazioni non ancora costituite, la domanda deve essere presentata dal soggetto designato a capofila nell'atto di impegno a costituire il raggruppamento.

Qualora il progetto sia ammissibile e finanziabile, il capofila:

- è formalmente il beneficiario del finanziamento, in quanto opera in rappresentanza dell'aggregazione;
- è il referente del progetto per quanto riguarda tutti i rapporti con la Direzione Generale Agricoltura, anche in nome e per conto degli altri partner;
- è tenuto ad informare i partner a seguito delle comunicazioni intervenute con la Direzione Generale Agricoltura;
- è il referente per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto;
- è il soggetto che percepisce le erogazioni di contributo, di cui è tenuto a ripartire gli importi tra i partner secondo quanto spettante.

Il capofila può presentare soltanto una domanda di contributo nel periodo di applicazione delle

presenti disposizioni attuative; può altresì partecipare ad altri progetti in qualità di partner.

5 INTERVENTI AMMESSI

L'operazione finanzia la realizzazione di progetti di sviluppo sperimentale[14], in fase precompetitiva, compresi i progetti pilota e la creazione di prototipi, finalizzati ad introdurre soluzioni innovative

[13] organismi di ricerca senza scopo di lucro, quali ad esempio università o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità non esclusiva consiste nello svolgere attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tali organismi svolgano anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata; le imprese in grado di esercitare un'influenza su tali organismi, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti

[14] «**sviluppo sperimentale** GUCE C198/1 del 27/06/2014»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realiz-

per lo sviluppo di processi, prodotti o servizi nuovi o migliorati, prima dell'immissione sul mercato, nonché le attività informative e dimostrative volte a divulgarne gli esiti.
I progetti devono riguardare lo sviluppo di:

1. tecnologie e procedure innovative per i sistemi di gestione, logistica e flusso dei dati/informazioni, compresi sistemi in rete che facilitano la programmazione produttiva e la concentrazione dell'offerta;
2. tecnologie innovative di processo, compresa la realizzazione e i collaudi di prototipi;
3. prodotti nuovi e/o innovativi, rispondenti alla domanda dei mercati attuali e potenziali e prima realizzazione in via sperimentale.

I progetti devono comprendere un programma di diffusione dei risultati.

6 TIPOLOGIE DI COSTI E COSTI AMMESSI

Sono di seguito elencate **le tipologie di costo** ammesse nell'ambito della presente Operazione:

A. Costi della **cooperazione** (costi di costituzione dell'aggregazione, costi di progettazione, costi di coordinamento e gestione del progetto e dell'aggregazione): non possono superare il 15% dell'intero ammontare ammissibile a finanziamento, con un massimo di 25.000 □.
B. Costi di **realizzazione del progetto**;
C. Costi per la **diffusione dei risultati** di progetto e il trasferimento dell'innovazione attraverso la realizzazione di eventi divulgativi (convegni, seminari, mostre, ecc.) e di iniziative dimostrative anche in campo, visite guidate, pubblicazioni tematiche e/o specialistiche non periodiche, diffuse tramite stampa o media elettronici. I destinatari della divulgazione sono gli addetti al settore agricolo e agroalimentare, e altri portatori di interesse operanti sul territorio regionale.
   In tale tipologia di costi non possono essere ricomprese attività promozionali di nuovi prodotti.
   Questi costi non possono superare il 15% dell'intero ammontare ammissibile a finanziamento, con un massimo di 35.000,00 □;
D. Costo di realizzazione della **cartellonistica informativa**, ammesso fino a un massimo di 200□.

La tabella che segue esplicita le tipologie di costo ammesse con le relative specifiche.

Costi ammessi	**Tipologia di costi**	**Specifiche per l'ammissibilità**
1. spese notarili	A	Spese per la formalizzazione dell'aggregazione (ammesse una sola volta).
2. spese per consulenza tecnico scientifica fornita da non partner: collaborazioni professionali, acqui-	A B C	Le consulenze possono riguardare redazione, coordinamento e gestione, realizzazione del progetto e diffusione dei risultati. Sono regolate da un'offerta circostanziata del servizio offerto sottoscritta dal consulente e devono essere accompagnate dal curricula del consulente. Il consulente non può essere consociato/controllato da alcuno dei partner. Sono comprese in questa voce operazioni in contoterzismo specifiche

zazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

sizione software e relativo know-how, acquisizione brevetti e diritti di licenze;		per le attività di progetto; tali operazioni sono ammesse solo se il partner dimostra di non poter eseguire l'operazione in autonomia e con mezzi propri Un ricorso ad attività di consulenza in percentuale superiore al 30% del totale delle voci consulenza più personale è indice di parziale competenza del partenariato.
3. personale impiegato nella redazione, coordinamento e gestione, realizzazione del progetto, diffusione dei risultati, per il tempo dedicato a tali attività;	A B C	I costi di personale devono derivare da un contratto tra un datore di lavoro e un lavoratore o riferirsi a servizi prestati da personale esterno , a condizione che tali costi siano identificabili. I costi del personale strutturato apicale di ciascun partner (Dirigenza, professori associati/ordinari) non possono superare il 15% del costo esposto. **Personale dipendente** Personale in organico impegnato nelle attività di progetto, compreso il coordinamento e la divulgazione. Il costo è determinato moltiplicando il costo del lavoro giornaliero per il numero di giornate lavorative dedicate al progetto, come appresso indicato: $\text{costo giornata lavorata} = \frac{\text{stipendio lordo annuo (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali)}}{\text{n° giornate lavorative annue}}$ $\text{costo ammiss.} = \text{costo giornata lavorata} \times \text{n° giornate attribuite al progetto}$ **Personale non dipendente** Personale non in organico impegnato nelle attività di progetto, compreso il coordinamento e la divulgazione. Il costo è determinato in base alle giornate dedicate al progetto valorizzate al costo giornaliero previsto nel contratto. Per gli assegni di ricerca il costo riconosciuto è quello relativo all'importo dell'assegno maggiorato degli oneri di legge. Il contratto deve contenere l'oggetto e la durata dell'incarico, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione. $\text{costo giornata lavorata} = \frac{\text{compenso lordo annuo (o frazione di anno)} + \text{oneri sociali}}{\text{n° giornate lavorative in un anno o frazione di anno}}$ $\text{costo ammissibile} = \text{costo giornata lavorata} \times \text{n° giornate attribuite al progetto}$ **Missioni e trasferte** Sono ammesse spese di missioni e trasferte necessarie alle attività di progetto, compreso il coordinamento e la divulgazione, ed in esso preventivate e motivate. a) Spese di viaggio: – documentate dai titoli di viaggio (biglietto aereo, ferroviario, trasporto pubblico, ricevuta taxi, noleggio mezzi di trasporto); – uso di mezzo proprio: pedaggi autostradali e spese di parcheggio documentati; indennità chilometrica pari a 1/5 del costo medio della benzina nell'anno di svolgimento delle missioni: in tal caso deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dall'interessato / scheda di missione, contenente motivazione, data, destinazione, chilometri percorsi;

Allegato 3

		b) Spese di vitto e alloggio: – durata trasferta 8 – 12 ore: massimo □ 30 per un pasto; – durata trasferta superiore a 12 ore: massimo □ 60 per due pasti; – durata trasferta superiore a 12 ore: albergo di categoria non superiore alle 4 stelle per il pernottamento; documenti giustificativi: ricevuta fiscale o fattura riportanti le generalità del contraente e del fruitore.
4. strumenti e attrezzature impiegate nella realizzazione del progetto e divulgazione (quota ammortamento per il periodo di durata del progetto);	B C	E' ammissibile il costo di materiale acquistato dopo la protocollazione della domanda, di durata superiore alla durata del progetto e compreso nell'inventario del soggetto che lo utilizza per le attività di progetto. A questa categoria sono riferibili le spese per macchine agricole, strumentazioni scientifiche e attrezzature informatiche. La spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto. Per il calcolo della quota di ammortamento, la durata di questa categoria di beni si intende mediamente di 3 anni per le attrezzature informatiche e di 5 anni per il restante materiale.
5. materiali d'uso e forniture di beni per l'attività di progetto e diffusione;	B C	Beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto: materie prime, semilavorati, materiali da consumo specifico quali reagenti, strumentazioni, stampa di materiali legati alla diffusione dei risultati di progetto. Affitto sale, noleggio attrezzature per la fase di diffusione dei risultati.
6. realizzazione di prototipi, realizzazione di test e collaudi;	B	Beni di durata superiore a quella del progetto ma integralmente finalizzati all'attività di progetto in qualità di impianti pilota o prototipi, in questo caso interamente imputabili. Per impianti pilota che lo richiedano è ammissibile il costo per l'esecuzione di opere edili, e la predisposizione della relativa impiantistica (elettricità, idrico sanitario ecc.). I prototipi e gli impianti pilota devono essere accompagnati da preventivi e scheda tecnica dettagliata. Per prototipo si intende il modello originale o il primo esemplare di un manufatto, rispetto a una sequenza di eguali o similari realizzazioni successive. Sul prototipo verranno effettuati collaudi, modifiche e perfezionamenti, fino al prototipo definitivo, da avviare alla produzione in serie. Per impianto pilota si intende un impianto di processo di piccola taglia utilizzato per replicare il comportamento di impianti industriali: la scala (cioè le dimensioni e la capacità) di un impianto pilota è intermedia tra quella di laboratorio e quella industriale.
7. realizzazione di cartellonistica informativa sul progetto	D	Azione obbligatoria di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

7 DECORRENZA AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Per i costi di costituzione dell'aggregazione e della redazione del progetto sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione dell'0perazione 16.10.01.
Per i restanti costi sono ammissibili le spese sostenute dopo la protocollazione della domanda presentata tramite il sistema informatico.

8 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Interventi rientranti nelle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale[15], ai sensi della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GUCE C198/1 del 27/06/2014) e le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

9 DOTAZIONE FINANZIARIA, MASSIMALE DI SPESA E DURATA DEI PROGETTI

La dotazione finanziaria dell'Operazione, relativamente alle presenti disposizioni attuative è pari a 2.000.000,00.
L'ammontare di spesa ammissibile a finanziamento per ogni progetto è compreso tra un minimo di 100.000,00 e un massimo di 300.000,00 (al netto dell'IVA)
I progetti devono concludersi entro 24 mesi dalla comunicazione di concessione del contributo, con la possibilità di chiedere una sola e motivata proroga fino a 6 mesi.

10 DIVIETO DI CUMULABILITA' DEI FINANZIAMENTI

Il contributo di cui alla presente Operazione non è cumulabile con altre "fonti di aiuto" concesse per le medesime finalità.
Qualora il richiedente presenti domande di contributo a valere su altre "fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Operazione, scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione a finanziamento e darne comunicazione al Responsabile di Operazione.

11 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

La quota di aiuto è stabilita come segue:

- 100% per i costi della **cooperazione**
- 100% per la realizzazione **della cartellonistica informativa**
- 50% per i costi di **realizzazione del progetto** (70% per i progetti con obiettivi **esclusivamente ambientali)**
- 80% per i costi di **diffusione dei risultati**

Sono **progetti ambientali** quelli che perseguono esclusivamente gli obiettivi (art. 5 commi 4 e 5 del Reg 1305/2013): preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura; incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare.
Gli obiettivi ambientali devono essere documentati al capitolo 4 "Relazione ambientale" dell'Allegato A.

L'aiuto è concesso in **conto capitale,** è possibile un'erogazione intermedia come stato avanzamento lavori e un saldo finale.

[15] Per ricerca fondamentale la Commissione intende un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali.
Per ricerca industriale la Commissione intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

12 CRITERI DI VALUTAZIONE

I macrocriteri di valutazione sono i seguenti:
1 Qualità del progetto: punteggio minimo 35
2 Qualità dell'aggregazione (partenariato): punteggio minimo 12
3 Qualità del programma di trasferimento e diffusione dell'innovazione: punteggio minimo 4

Per ogni macrocriterio il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità a finanziamento del progetto.
Il punteggio pari a zero per l'elemento di valutazione "Coerenza con gli obiettivi del bando" determina la non ammissibilità del progetto.
La soglia di punteggio complessiva che determina l'ammissibilità del progetto è pari a 51/100, inteso come somma dei valori minimi dei macrocriteri.

I macrocriteri sono articolati in base agli elementi di valutazione indicati nella tabella che segue.

QUALITÀ DEL PROGETTO	Min-max 35-60	Classi di punteggio
Coerenza con gli obiettivi del bando. Il progetto persegue uno o più dei seguenti obiettivi: □ migliorare l'efficienza dei sistemi di gestione, logistica e coordinamento di filiera, compresa l'ottimizzazione dei flussi di dati e informazioni e l'adozione di metodologie di programmazione produttiva; □ migliorare la sostenibilità ambientale, la sicurezza, la qualità dei processi e dei prodotti lungo la filiera; □ stimolare la gestione sostenibile delle risorse suolo e acqua; □ orientare le imprese alla domanda del mercato sviluppando prodotti nuovi/diversificati. Presenza di tutti i contenuti richiesti dal modello di progetto indicato nel bando.	12	0 = insufficiente 4 = sufficiente 8 = discreto 12 = buono
Adeguatezza analisi dei fabbisogni. Il progetto identifica punti di debolezza, fattori di miglioramento e prospettive di sviluppo della realtà produttiva alla quale applicare la soluzione innovativa proposta nel progetto.	10	1 = scarso 6 = sufficiente 10 = buono
Chiarezza e concretezza degli obiettivi e dei risultati attesi e contributo al raggiungimento dei 3 obiettivi trasversali del PSR (innovazione, ambiente, mitigazione e adattamento climatico). Il progetto definisce obiettivi specifici e coerenti con le attività programmate, individua l'ambito di innovazione che il progetto intende sviluppare e prevede azioni concrete, individua i destinatari, gli effetti attesi e i risultati utili e spendibili che intende conseguire. Il progetto contribuisce al raggiungimento dei 3 obiettivi trasversali del PSR (innovazione, ambiente, mitigazione e adattamento climatico)	10	1 = scarso 6 = sufficiente 10 = buono
Applicabilità dei risultati nella pratica produttiva. Il progetto illustra i potenziali di adottabilità, ricaduta e impatto della soluzione innovativa proposta nel contesto di riferimento (settore produttivo/territorio/partenariato del progetto). Il progetto dà evidenza dell'utilità, applicabilità e immediatezza della fruibilità dei risultati.	9	1 = scarso 6 = sufficiente 9 = buono

Potenziale livello dell'innovazione in coerenza con l'analisi dei fabbisogni. Il progetto definisce uno o più dei seguenti elementi di innovazione: sviluppo e applicazione di tecnologie innovative, sperimentazione di prodotti nuovi, introduzione di processi innovativi per la sicurezza, la qualità e l'efficienza ambientale, secondo logiche di gestione innovativa di filiera. L'innovazione è tale in relazione allo stato dell'arte e della conoscenza nel contesto di riferimento. La soluzione innovativa costituisce un valore aggiunto atteso rispondente al superamento del problema, o mirato a cogliere le opportunità, individuati dall'analisi dei fabbisogni, coerentemente alle prospettive di sviluppo.	8	1 = scarso 6 = sufficiente 8 = buono
Adeguatezza metodologica e modalità di gestione del progetto e dell'aggregazione. Il progetto descrive analiticamente il metodo adottato e il piano di lavoro, le attività, i prodotti attesi per ogni fase, le metodologie di analisi, controllo e valutazione degli interventi; inoltre contempla l'adozione di un modello organizzativo che garantisce efficace coordinamento e gestione, e assicura la costante interrelazione tra i componenti il team di progetto, la verifica degli stati di avanzamento, il monitoraggio delle singole azioni e dei risultati. Il progetto è strutturato in base a uno schema di programmazione che individua tempistica delle attività, compiti e responsabilità di ogni partner.	8	1 = scarso 6 = sufficiente 8 = buono
Congruità dei costi. Il progetto attribuisce adeguatamente i costi alle diverse competenze e la loro ripartizione è congrua rispetto alle attività programmate.	3	1 = scarso 3 = sufficiente

QUALITÀ DEL PARTENARIATO	Min-max 12-30	Classi di punteggio
Composizione coerente con gli obiettivi del progetto. Compongono il partenariato le figure necessarie al raggiungimento degli obiettivi specifici del progetto. Il partenariato è completo, garantisce il coinvolgimento attivo di operatori economici, ricercatori/tecnici e divulgatori e consente di valorizzare i risultati di progetto in termini di ricadute e adottabilità dei risultati.	15	1 = scarso 6 = sufficiente 9 = discreto 15 = buono
Competenza del partenariato. Il progetto dà evidenza della competenza professionale dei diversi partner in relazione al ruolo assegnato nella realizzazione del progetto.	10	1 = scarso 6 = sufficiente 10 = buono
Caratteristiche del partenariato. Presenza di più segmenti della filiera; ruolo di capofila e/o coordinamento in capo a un'aggregazione di imprese.	5	0 = caratteristiche assenti 2= 1 caratteristica presente 5 = più caratteristiche presenti

QUALITÀ DEL PROGRAMMA DI TRASFERIMENTO E DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE	Min-max 4-10	Classi di punteggio
Programma coerente con gli obiettivi del progetto. Il progetto illustra le azioni divulgative in relazione ai target e agli specifici obiettivi di divulgazione dei risultati.	5	1 = scarso 2 = sufficiente 5 = buono

Individuazione dei destinatari diretti e indiretti e ampiezza divulgativa in termini di utenti coinvolti. Il progetto distingue chiaramente quanto la ricaduta impatta sul partenariato e quanto sul comparto/territorio.	5	1 = scarso 2 = sufficiente 5 = buono

AVVISO

Le disposizioni attuative dell'operazione, complete delle procedure per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi, saranno disponibili alla data di apertura del bando per la presentazione della domanda di finanziamento.

Allegato A MODELLO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 16 "Cooperazione"

SOTTOMISURA 16.2 –
"Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie **"**

OPERAZIONE 16.2.01 – "Progetti pilota e sviluppo di innovazione"

Capofila:
Titolo del progetto:

Sintesi del progetto: introdurre la presentazione del progetto con una sintesi della lunghezza massima di una cartella

INDICE

1. CONTESTO PRODUTTIVO
1.1 Introduzione alla realtà produttiva interessata dal progetto
1.2 Composizione dell'aggregazione e breve descrizione delle attività/competenze di ogni partner

2. ANALISI DEI FABBISOGNI
2.1 Analisi dei punti di debolezza e dei fattori di miglioramento della realtà produttiva
2.2 Prospettive di sviluppo delle aziende partner
2.3 Altri progetti correlati

3. OBIETTIVI DEL PROGETTO E RISULTATI ATTESI
3.1 Definizione dell'ambito di innovazione che il progetto intende sviluppare
3.2 Obiettivi specifici del progetto
3.3 Tipologia di intervento e azioni previste nel progetto
3.4 Prodotti del progetto
3.5 Bibliografia

4. RELAZIONE AMBIENTALE (solo per i progetti che richiedono il 70% di contributo sulle spese di realizzazione del progetto)
4.1 Definizione dei temi ambientali sui quali si intende operare
4.2 Descrizione degli interventi e degli effetti attesi sull'ambiente
4.3 Bibliografia

5. COOPERAZIONE: PROGETTAZIONE, COSTITUZIONE DELL'AGGREGAZIONE COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PROGETTO E DEL PARTENARIATO

5.1 Progettazione e costituzione dell'aggregazione, motivazione della partecipazione di ogni componente (per le aggregazioni già costituite motivare la coerenza del partenariato in un funzione della nuova attività intrapresa)
5.2 Gestione dei rapporti fra i partner
5.3 Monitoraggio dell'andamento del progetto: metodo adottato e strumenti (cronoprogramma, tempistiche, prodotti intermedi e reportistica)

6. RICADUTA E DESTINATARI DEI RISULTATI

6.1 Destinatari dei prodotti del progetto
6.2 Utilità, applicabilità, immediatezza di fruibilità dei risultati
6.3 Tempi e modalità di utilizzo dei risultati
6.4 Benefici attesi

7. DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO E PIANO DI ATTIVITÀ

7.1 Metodo adottato e piano di lavoro
7.2 Dotazioni disponibili
7.3 Tempistica delle attività, descrizione dettagliata delle singole fasi, delle azioni e dei prodotti di ogni singola fase
7.4 Compiti e responsabilità di ogni partner (fino al dettaglio di ogni soggetto)

Tabella 7.1 (ad esempio)

Impresa/ Ente	Persona	Qualifica/funzione	Attività	Fase attività	Azione
Impresa 1					
Impresa 2					
Università ...					
Istituto sperimentale ...					

8. IMPIANTO PILOTA/PROTOTIPO

Descrizione dettagliata dell'impianto pilota/prototipo e dei singoli costi imputabili alla sua realizzazione.

9. PROGRAMMA DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO

9.1 Definizione dei risultati oggetto della diffusione

9.2 Individuazione del destinatari dell'attività di trasferimento

9.3 Definizione delle tempistiche e dei mezzi di comunicazione (strumenti/canali, all'interno dell'aggregazione e all'esterno con gli altri soggetti individuati)

9.4 Metodo di valutazione dei potenziali riscontri all'attività di trasferimento

10. PROSPETTI ANALITICI

10. 1 Composizione dell'aggregazione (compilare una tabella per ogni partner)

Partner 1

Denominazione	
Cod. Fiscale/P.IVA	
Indirizzo	
Telefono/fax/email	
Referente per il progetto	
Telefono/fax/email	

10.2 Prospetti finanziari

Scheda riassuntiva spese progetto (DA REDIGERE PER OGNI PARTNER E COMPLESSIVA PER L'INTERO PROGETTO)

COSTI AMMESSI	**TIPOLOGIA COSTO**			
	A	**B**	**C**	**D**
Spese notarili				
Consulenza prestata da soggetti terzi non partner				
Personale impiegato				
Missioni e trasferte				
Strumenti e attrezzature (quota imputabile)				
Materiali d'uso e forniture				
Creazione di prototipi, realizzazione test, collaudi				
Cartellonistica informativa				
Totali				
Totale spese progetto (A+B+C+D) €				

TIPOLOGIA COSTO

A. Costi della **cooperazione** (progettazione, costituzione dell'aggregazione, coordinamento e gestione del progetto e dell'aggregazione); non possono superare il 15% del costo del progetto ammesso a finanziamento, e comunque fino a un massimo di 25.000€.
B. Costi di **realizzazione del progetto**;
C. Costi per la **diffusione dei risultati** di progetto attraverso la realizzazione di eventi divulgativi (convegni, seminari, mostre, ecc.) e di iniziative dimostrative anche in campo, visite guidate, pubblicazioni tematiche e/o specialistiche non periodiche, diffuse tramite stampa o media elettronici. I destinatari della divulgazione sono gli addetti al settore agricolo e portatori di interesse lombardi.
   Questi costi non possono superare il 15% dell'intero ammontare ammissibile a finanziamento, con un massimo di 35.000,00 €;
D. Costo realizzazione **cartellonistica informativa**, ammesso fino a un massimo di 200€.

Dettaglio per tipologie di costo:

CONSULENZA PRESTATA DA SOGGETTI TERZI NON PARTNER

Partner	Consulente e attività	Costo
Partner 1		
Partner 2		
…		
	Totale	

SPESE DI PERSONALE (VEDI PARAGRAFO 6 DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE, PUNTO 3 DELLA TABELLA)

Partner	qualifica	n°. pers.	gg. lavorati	Costo
Partner 1				
Partner 2				
…				
			Totale	

SPESE PER MISSIONI

Partner	Destinazione/motivazione	Costo
Partner 1		
Partner 2		
…		
	Totale	

STRUMENTI E ATTREZZATURE

Partner	Descrizione	Costo acquisto	Ammortamento (3 o 5 anni)	Durata progetto (mesi)	% uso	Costo finanziabile (vedi par. 8. C)
		a	b	c	d	a/b * c/12 * d/100
Partner 1						
Partner 2						
…						
					Totale	

SPESE PER MATERIALI D'USO

Partner	Descrizione	Costo
Partner 1		
Partner 2		
…		
	Totale	

PROTOTIPI, IMPIANTI PILOTA, TEST, COLLAUDI

Partner	Descrizione	Costo
Partner 1		
Partner 2		
…		
	Totale	

10.3 DATI FINANZIARI (inserire eventuali commenti ai prospetti analitici finanziari)